



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 635

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 11 ottobre 2016

I N D I C E

Commissioni congiunte

5^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):

Plenaria (notturna) ()*

Commissioni riunite

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 16) Pag. 5

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 7) » 6

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria » 7

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 15

Plenaria » 17

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 111) » 31

Plenaria (pomeridiana) ()*

Plenaria (notturna) ()*

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni 5^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera) (congiunte) e 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 635° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'11 ottobre 2016.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	32
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	38
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	46
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 62)</i>	»	59
<i>Plenaria</i>	»	59
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	62
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	73
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	83
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 141)</i>	»	95
<i>Plenaria</i>	»	95
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 85)</i>	»	99
<i>Plenaria</i>	»	99
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	101
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 196)</i>	»	110
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 197)</i>	»	110
<i>Plenaria</i>	»	111
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i>	»	113
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	114

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	115
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	121
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	171

Per l'infanzia e l'adolescenza:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 173
Per la semplificazione:	
<i>Plenaria</i>	» 175
Per l'attuazione del federalismo fiscale:	
<i>Plenaria</i>	» 187
 Commissioni monocamerali d'inchiesta	
Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 195
<hr/>	
ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i> 198

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Martedì 11 ottobre 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 16

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
MATTEOLI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10,45

*AUDIZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 337
(REALIZZAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA PER I COMBUSTIBILI ALTERNATIVI)
DI ASSOCOSTIERI, FEDERCHIMICA, CONFERENZA GNL E RSE RICERCA SUL
SISTEMA ENERGETICO*

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)

Martedì 11 ottobre 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

*Presidenza del Vice Presidente della 13^a Commissione
CALEO*

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,30

*AUDIZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2383 E CONNESSI (CONSUMO DEL
SUOLO)*

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 11 ottobre 2016

Plenaria

71^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (n. 322)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La senatrice FABBRI (PD), relatrice per la 10^a Commissione, anche a nome del senatore Mirabelli, relatore per la 13^a Commissione, presenta e illustra un nuovo schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato, sottolineando che il testo precedente è stato integrato, nella premessa, con il riferimento al parere della Conferenza unificata e alle osservazioni della Commissione affari costituzionali.

La senatrice NUGNES (*M5S*) illustra lo schema di parere alternativo, pubblicato in allegato, proposto dal suo Gruppo, sottolineando le motivazioni dell'avviso contrario. Segnala pertanto che i contenuti della tabella A non sono esaustivi e ciò determina incertezza nella individuazione delle procedure da seguire per lo svolgimento dell'attività d'impresa. A questo riguardo, suggerisce di tenere nel dovuto conto il suggerimento del Consiglio di Stato sull'opportunità di un regime residuale che garantisca certezza a chi voglia avviare tale tipo di attività. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare se le singole voci della tabella innovino i regimi amministrativi vigenti. Paventa infine i pericoli derivanti dalla eccessiva deregolamentazione dei controlli amministrativi recata dallo schema di decreto in esame.

Il senatore GIROTTO (*M5S*), in premessa, critica l'individuazione, attraverso una tabella del provvedimento in esame, delle attività dei privati assoggettate ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega. Ritiene infatti manchino indicazioni sui regimi applicabili agli impianti di energia elettrica alimentati a fonti fossili, agli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica e ai terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché previsioni circa il regime applicabile per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.

Esprime poi forte preoccupazione per la norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 5, in quanto giudica che la migliore garanzia di rispetto delle decisioni dell'ente locale sia la sussistenza del regime autorizzatorio per gli esercizi di somministrazione.

Infine, manifesta perplessità sulla norma contenuta nell'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto, che abolisce la comunicazione al Comune competente per territorio della cessazione dell'attività degli esercizi di vicinato, nonché delle medie e grandi strutture di vendita, ricordando in proposito una pronuncia del Consiglio di Stato.

In conclusione dichiara il voto contrario del Gruppo M5S sulla proposta di parere dei relatori.

La senatrice PUPPATO (*PD*) propone di integrare la proposta dei relatori aggiungendo nella prima osservazione, dopo le parole: «quadro giuridico già vigente», le seguenti: «e giurisprudenziale».

Il senatore MIRABELLI (*PD*), relatore per la 13^a Commissione, fa presente che la prima osservazione recepisce gli orientamenti del Consiglio di Stato, allo scopo di definire chiaramente criteri e ambiti per l'applicazione della nuova normativa. Osserva infine che lo schema di parere proposto dai relatori contiene parte delle osservazioni presenti nella proposta di parere alternativo proposto dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Il sottosegretario RUGHETTI esprime il favore del Governo sulla nuova proposta di parere dei relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il presidente MUCCHETTI pone ai voti la nuova proposta di parere non ostativo con osservazioni dei relatori, che risulta approvata, restando pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo presentata dal Gruppo parlamentare M5S.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 322

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (atto del Governo n. 322),

visto il parere formulato dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Commissione speciale del 21 luglio 2016;

visto il parere della Conferenza Unificata del 29 settembre 2016;

viste le osservazioni della Commissione affari costituzionali e della Commissione lavori pubblici, comunicazioni;

esprimono parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– in merito a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, si osserva che la norma sembra attribuire una discrezionalità eccessiva ai comuni per l'individuazione di zone o aree di particolare pregio in cui vietare o subordinare ad autorizzazione l'esercizio di determinate attività economiche private, con il rischio che un semplice atto amministrativo quale la deliberazione comunale prevalga o deroghi rispetto alla legislazione nazionale. Occorrerebbe pertanto riformulare la disposizione in termini meno ampi e più aderenti al quadro giuridico già vigente;

– in merito all'articolo 2, comma 2, che reca una clausola di tipo generale, secondo la quale le attività private non elencate nella tabella A possono essere ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti presenti nella tabella medesima, si invita il Governo a integrare lo schema di decreto legislativo circoscrivendo tale discrezionalità – destinata a incidere sull'individuazione delle attività operata con fonte di rango primario – indicando i criteri sulla cui base operare l'equivalenza e la conseguente qualificazione di tipo legale delle attività non ricomprese ma riconducibili, scongiurando anche il pericolo di disomogeneità applicative e carenza di certezza nei rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni;

– valuti il Governo l'opportunità di riconsiderare la previsione della «SCIA Unica» per l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché della «notifica sanitaria» per i casi di subingresso nella titolarità del provvedimento autorizzatorio: tale previsione, imponendo ulteriori e nuovi oneri procedurali rispetto alla normativa vigente, andrebbe infatti valutata alla luce dei criteri di delega in base ai quali il legislatore delegato è chiamato – come evidenziato dal Consiglio

di Stato nel suo parere – «ad adeguare la (più onerosa) disciplina esistente ai (più semplici) *standard* europei sull'accesso alle attività di servizi, nonché ai principi di ragionevolezza e proporzionalità (che 'spingono' anch'essi verso una riduzione degli oneri esistenti)»;

– si segnala al Governo l'esigenza di completare l'opera di ricognizione dei procedimenti oggetto di silenzio assenso e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, dando piena attuazione all'articolo 5, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

– si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo in titolo con una norma volta a prevedere che per l'avvio dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici debba essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che le successive installazioni e disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari siano comunicate con cadenza semestrale all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della SCIA relativa all'avvio dell'attività o di autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività produttiva precedentemente ottenute o presentate. Tale norma dovrebbe inoltre prevedere che la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo sia soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita;

– valuti il Governo l'opportunità di istituire, all'entrata in vigore del provvedimento in titolo, una cabina di regia che possa monitorare costantemente, mediante il contributo delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il corretto funzionamento delle norme, la valutazione dell'impatto che queste producono sulle imprese, il rispetto della tempistica e l'aggiornamento costante delle tabelle, tenendo in debito conto le esigenze sia delle attività cosiddette «libere», che di quelle non ancora disciplinate perché nuove;

– si invita infine il Governo a dare seguito alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Commissione speciale del 21 luglio 2016 sullo schema di decreto legislativo in titolo.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
SENATRICE NUGNES SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 322**

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

premessi che:

esaminato, a norma dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione (Atto Governo n. 322);

lo schema di decreto provvede ad individuare le attività dei privati assoggettate ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia: segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); silenzio assenso; comunicazione preventiva;

lo schema in esame – a differenza della disposizione di delega, che riguarda tutte le attività dei privati soggetti a regime amministrativo – individua i procedimenti limitatamente ai settori del commercio (in cui sono state comprese anche attività riconducibili all'artigianato) dell'edilizia e dell'ambiente mediante una tabella (tabella A) nella quale sono indicate le varie tipologie di attività economiche e, per ciascuna di esse, il regime amministrativo applicabile;

sul punto si evidenzia, come disposto nel parere del Consiglio di Stato, il carattere non esaustivo dell'individuazione delle attività con i relativi procedimenti applicabili in quanto possono dar luogo a dubbi interpretativi e comportare una «deregolamentazione» di quelle attività che alla luce della norma di chiusura prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 126 del 2016 ai sensi della quale «le attività private non espressamente individuate nei decreti di ricognizione o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale sono libere»;

considerato che:

l'articolo 1 che definisce l'oggetto del decreto, individua le attività oggetto di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o silenzio assenso; il comma 2 del medesimo articolo introduce l'adozione con decreto, in materia edilizia di un glossario unico da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per la semplificazione «al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale.» Esso, deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, previa intesa con la Conferenza unificata; si stabilisce, inoltre, anche un regime transitorio, nelle

more dell'adozione del glossario unico, che impone alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione, sul proprio sito, di un «glossario che consenta l'immediata individuazione della caratteristica tipologica dell'intervento e del conseguente regime giuridico; proprio per questa sua rilevanza, appare condivisibile il rilievo del Consiglio di Stato circa i rischi insiti nella previsione di un glossario transitorio, che potrebbe generare confusione anziché chiarezza;

l'articolo 3 rubricato «Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia», introduce un peggioramento complessivo della disciplina in quanto prevede la possibilità, in alternativa al permesso di costruire, della Segnalazione Certificata di inizio attività (Scia) per gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi;

sul punto si ritiene che subordinare la realizzazione di determinate attività come per gli interventi di nuova opera, ad una mera autocertificazione (Scia) anche se corredata da una asseverazione di un tecnico abilitato, non tuteli sufficientemente il territorio italiano già fortemente compromesso da innumerevoli scempi edilizi;

si ritiene, pur condividendo l'intento del legislatore delegato e prima ancora di quello europeo di snellire e ridurre le procedure di cui in premessa che quest'ultime non possono avvenire a scapito delle idonee procedure di controllo tese a salvaguardare il territorio;

all'articolo 3 lettere i) e f) modificano l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, si sostituisce il certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità volta ad accertare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità;

alla segnalazione certificata di agibilità così come per il certificato di agibilità alla richiesta si allega tutta la documentazione necessaria al suo rilascio, quale: certificazione di regolarità degli impianti realizzati, collaudo statico delle strutture, perizia giurata ovvero asseverata sul superamento delle barriere architettoniche, titoli edilizi che legittimano l'intervento realizzato, data di inizio e fine dei lavori, attestazione di prestazione energetica, ulteriori certificazioni ed attestazioni specifiche per l'opera oggetto di richiesta del certificato di agibilità; entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di agibilità, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione allegata. Trascorso inutilmente tale termine, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASL, mentre in caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni;

a tal punto la novità è costituita dal passaggio da un regime che prevede il rilascio del certificato di agibilità, su istanza del soggetto interessato, alla presentazione di una segnalazione certificata di agibilità da parte del soggetto medesimo.

si segnala che in realtà questa innovazione è già prevista dall'art. 30 del D.L. 69/2013 (c.d. decreto del fare), che ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 25 del TUED;

pertanto, per una migliore e efficace tutela si auspica che in determinati casi come la verifica delle condizioni di sicurezza si disincentivi il ricorso a procedure semplificate che non tutelino sufficientemente il territorio;

considerato, inoltre, che:

in conformità ai pareri resi dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, si segnala che la mancata esaustività della tabella A, genera confusione per l'individuazione corretta dei procedimenti da esperire per coloro che intendano avviare un'attività d'impresa. Infatti, in molti casi il regime individuato corrisponde a quanto previsto dalle norme vigenti e, pertanto, l'individuazione operata dalla tabella ha carattere meramente ricognitivo. Altre volte, invece, l'individuazione operata dalla tabella ha carattere innovativo;

a tal punto si suggerisce, come ribadito nel parere reso dal Consiglio di Stato, l'opportunità di individuare un regime residuale che garantisca certezza a chiunque intenda avviare un'attività d'impresa.

pertanto andrebbe valutata l'opportunità di specificare se le singole voci della tabella innovino o meno i regimi amministrativi vigenti e se si renda necessaria, oltre all'indicazione nella tabella, la novellazione della normativa vigente, analogamente a quanto realizzato per gli articoli da 3 a 6 dello schema in esame,

formula, per quanto di competenza, di riferire in senso contrario.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 11 ottobre 2016

Sottocommissione per i pareri**166^a Seduta***Presidenza della Presidente della Commissione*
FINOCCHIARO*La seduta inizia alle ore 14,20.*

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (n. 322)

(Osservazioni alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PAGLIARI (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo.

A suo avviso, l'insieme delle disposizioni contenute nello schema non appare pienamente conforme alla *ratio* delle norme di delega, recate dall'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, in quanto non idoneo a realizzare una puntuale attuazione della delega in ordine alla disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, né una compiuta semplificazione dei procedimenti amministrativi. Rileva altresì che molte delle disposizioni contenute nello schema, spesso formulate come novelle frammentarie alla legislazione vigente, sono formulate in contrasto con i principi di chiarezza, intelligibilità e coerenza, che dovrebbero ispirare la redazione dei testi legislativi, tanto più in un settore sul quale le esigenze di semplificazione appaiono particolarmente urgenti.

Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative segnalando che all'articolo 1, comma 3, la norma ivi prevista, nel riconoscere la facoltà per i Comuni, d'intesa con la Regione, di adottare deliberazioni volte a individuare zone o aree di particolare pregio, in cui può essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di determinate attività economiche private, non appare conforme ai principi e criteri direttivi contenuti nella disposizione di delega, la quale si limita

esclusivamente a disporre l'individuazione delle procedure per l'avvio delle medesime attività; rileva, inoltre, che la norma, nell'attribuire ai Comuni il potere di regolare, fino a vietarlo del tutto, l'esercizio di un'attività economica privata, incide direttamente sulla materia della tutela della concorrenza che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2371) Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2460) Deputato TULLO ed altri. – Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria
428^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Chiavaroli e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE avverte che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 6 ottobre, alcuni dei soggetti intervenuti in audizione informale sull'Atto del Governo n. 328 (disciplina della dirigenza della Repubblica) hanno depositato delle memorie, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

La relatrice LO MORO (PD) riferisce sul decreto-legge n. 168 del 31 agosto 2016, composto da 12 articoli, suddivisi in tre Capi.

Il Capo I, che comprende gli articoli da 1 a 6, reca misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Innanzitutto, si interviene sull'organico della Corte di cassazione per potenziarlo e stabilizzarne momentaneamente i vertici. A tal fine, si consente al presidente della Corte di applicare temporaneamente alcuni magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Cassazione per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità. Inoltre, si consente lo svolgimento dei 18 mesi di tirocinio formativo dei laureati in giurisprudenza anche presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la Corte di cassazione, che sino ad oggi erano esclusi.

È ampliato a quattro anni il vincolo ordinario di permanenza dei magistrati alle sedi assegnate, a eccezione dei magistrati di prima nomina, per i quali il limite minimo di permanenza è di tre anni.

Si stabilisce che il personale amministrativo assegnato agli uffici di sorveglianza non possa essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza. Inoltre, è previsto che, fino al 31 dicembre 2019, il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia non possa essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni.

È prorogato sino al 31 dicembre 2017 il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari che svolgono funzioni apicali, direttive superiori e direttive presso la Corte di cassazione e la procura generale della Corte di cassazione. In riferimento a questa disposizione, così come all'analoga disposizione riguardante i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato, si riserva di compiere una valutazione più approfondita in sede di espressione del parere di costituzionalità nel merito, anticipando fin d'ora la necessità di segnalare alcuni rilevanti profili di criticità, con riguardo al rispetto del principio di uguaglianza e del canone costituzionale di ragionevolezza.

Ricorda, inoltre, che è ridotto di 52 unità il numero dei magistrati di merito di primo grado con funzioni direttive, ed è aumentato in misura corrispondente il numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado non direttivi.

Il Capo II, composto dagli articoli da 7 a 10, detta misure urgenti per la giustizia amministrativa. In primo luogo, sono previste disposizioni di coordinamento in relazione alla proroga al 1° gennaio 2017 dell'entrata in vigore a regime della disciplina sul processo amministrativo telematico. In secondo luogo, è istituito l'ufficio per il processo amministrativo e si provvede ad aumentare gli organici del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. Inoltre, si consente il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 dei magistrati che svolgono funzioni direttive nel Consiglio di Stato, i quali dovrebbero altrimenti essere collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età; tale disciplina riguarda anche i magistrati che svolgono funzioni direttive presso la Corte dei Conti, nonché gli avvocati dello Stato.

Il Capo III, comprendente gli articoli 11 e 12, reca le disposizioni finanziarie e finali.

Considerata la necessità e l'urgenza di misure volte a garantire l'efficienza degli uffici giudiziari e la ragionevole durata del processo, nonché di misure per la giustizia amministrativa, propone alla Commissione un parere che riconosca la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene insussistenti i presupposti di necessità e urgenza, anche considerando che il Governo ha già adottato altri provvedimenti, in passato, con l'obiettivo di accrescere l'efficienza degli uffici giudiziari. A suo avviso, sarebbe preferibile una maggiore ponderazione, anche a scapito delle esigenze di celerità, allo scopo di intervenire in modo organico e risolutivo.

Ritiene altresì che le norme in esame, benché siano tutte genericamente volte a garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, non soddisfino il requisito della omogeneità.

Il senatore CRIMI (*M5S*) formula considerazioni critiche sui ripetuti interventi del Governo nel settore della giustizia, attraverso provvedimenti privi di sistematicità, che risultano inefficaci e, quindi, richiedono nel tempo ulteriori misure per sanare lacune e porre rimedio a errori.

Ritiene, inoltre, che alcune disposizioni abbiano contenuto di carattere ordinamentale e, pertanto, non dovrebbero essere collocate in un provvedimento d'urgenza.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) osserva che la necessità dell'ennesimo intervento del Governo nel settore della giustizia discende piuttosto dalla scarsa efficacia dei provvedimenti assunti negli ultimi due anni sulla medesima questione. A suo avviso, per accrescere l'efficienza degli uffici giudiziari e garantire una maggiore rapidità nello svolgimento dei processi, sarebbe preferibile risolvere definitivamente il problema della copertura degli organici dei magistrati e del personale amministrativo.

Condivide le considerazioni della senatrice Bernini sulla carenza di omogeneità delle norme in esame, le quali, pur riguardando genericamente il settore della giustizia, intervengono su ambiti diversi. Pertanto, annuncia il proprio voto contrario.

La relatrice LO MORO (*PD*) ritiene che l'omogeneità del decreto-legge in esame sia da rinvenire nella finalità di accrescere l'efficienza del sistema della giustizia. Ribadisce che alcuni profili critici, come quello segnalato nella relazione illustrativa, saranno certamente discussi nel corso dell'esame per l'espressione del parere di costituzionalità, mentre ulteriori questioni di merito saranno certamente affrontate dalla Commissione giustizia, alla quale il provvedimento è assegnato in sede referente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dalla relatrice, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (n. 322)

(Osservazioni alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore PAGLIARI (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

Preliminarmente, osserva che l'insieme delle disposizioni contenute nello schema non appare pienamente conforme alla *ratio* delle norme di delega, recate dall'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, in quanto non idoneo a realizzare una puntuale attuazione della delega in ordine alla disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa né una compiuta semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Rileva, inoltre, che molte delle disposizioni contenute nello schema, spesso formulate come novelle frammentarie alla legislazione vigente, sono formulate in contrasto con i principi di chiarezza, intelligibilità e coerenza, che dovrebbero ispirare la redazione dei testi legislativi, tanto più in un settore sul quale le esigenze di semplificazione appaiono particolarmente urgenti.

Propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, segnalando tuttavia che, all'articolo 1, comma 3, la norma ivi prevista, nel riconoscere la facoltà per i Comuni, d'intesa con la Regione, di adottare deliberazioni volte a individuare zone o aree di particolare pregio, in cui può essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di determinate attività economiche private, non appare conforme ai principi e criteri direttivi contenuti nella disposizione di delega, la quale si limita esclusivamente a disporre l'individuazione delle procedure per l'avvio delle medesime attività. Inoltre, ritiene necessario rilevare che la medesima norma, nell'attribuire ai Comuni il potere di regolare, fino a vietarlo del tutto, l'esercizio di un'attività economica privata, incide direttamente sulla materia della tutela della concorrenza che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene che i rilievi proposti dal relatore siano particolarmente significativi, soprattutto in riferimento alla probabile configurazione di un eccesso di delega e alla violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni. Pertanto, a suo avviso, sarebbe più opportuno formulare tali rilievi come condizioni.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) reputa inaccettabile che si formulino osservazioni non ostative, nel momento in cui si prefigura una violazione dell'articolo 76 della Costituzione.

Ritiene necessario, inoltre, individuare in modo puntuale tutte le disposizioni che, ad avviso del relatore, risulterebbero formulate in contrasto con i principi di chiarezza, intelligibilità e coerenza.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) precisa che la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, in ragione della sua rilevanza, avrebbe dovuto essere regolata in modo più puntuale, nel rispetto dei criteri e dei principi definiti dal legislatore. Le criticità evidenziate, però, non sono a suo avviso tali da configurare un eccesso di delega.

Anche il rilievo riguardante la formulazione di alcune norme contenute nello schema di decreto legislativo è riconducibile alla più generale esigenza di assicurare la qualità della legislazione, ad ogni livello di produzione normativa. Non ritiene però che l'osservazione sul punto debba essere formulata come condizione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando la competenza e l'equilibrio dimostrati dal relatore nella formulazione delle osservazioni sullo schema di decreto legislativo, ritiene che i rilievi espressi debbano essere formulati come condizioni, dal momento che concernono profili particolarmente sensibili, riguardanti il corretto rapporto fra fonti normative, sia per quanto attiene alla corrispondenza tra schema di decreto legislativo e legge di delega, sia per quanto afferisce al corretto riparto di competenze legislative fra lo Stato e le Regioni.

Pertanto, a nome del proprio Gruppo, annuncia un voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), dopo aver sottolineato che lo schema di decreto legislativo non raggiunge l'obiettivo di semplificazione auspicato dal Governo, ritiene che alcune disposizioni del provvedimento non siano conformi ai principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega. Tuttavia, poiché la Commissione affari costituzionali è chiamata solo a esprimere osservazioni sul provvedimento, auspica che tali aspetti siano censurati anche dalle Commissioni 10^a e 13^a riunite, a cui lo schema di decreto legislativo è stato assegnato per il parere al Governo.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene che i rilievi espressi dal relatore evidenziano correttamente alcuni profili critici, con particolare riguardo al rapporto fra le fonti, i quali però non sono suscettibili di incidere in misura così significativa sull'impianto dello schema di decreto legislativo da giustificare la formulazione di condizioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostative con rilievi, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(2208) Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. – *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*, approvato dalla Camera dei deputati

(2230) Maria MUSSINI. – *Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Riprende la discussione generale.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), nel condividere la necessità di adottare misure preventive per contrastare fenomeni corruttivi nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private operanti nel settore degli appalti pubblici, ritiene inadeguato il provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

In particolare, rispetto al decreto legislativo n. 165 del 2001, recante il testo unico sul pubblico impiego, e alla legge n. 190 del 2012, le disposizioni in esame determinano un aggravamento della posizione di chi è oggetto della segnalazione, senza peraltro offrire maggiori garanzie al dipendente della pubblica amministrazione che intenda collaborare con la giustizia. Occorrerebbe, quindi, costruire un sistema bilanciato, anche rispetto ai diritti individuali e costituzionali del lavoratore segnalato.

Formula alcuni rilievi critici, inoltre, sulla indeterminatezza del concetto di «buona fede», che potrebbe essere valutata con un eccessivo margine di discrezionalità. Inoltre, ritiene inopportuno l'ulteriore ampliamento delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione, a cui il dipendente pubblico potrà segnalare la condotta illecita di cui sia venuto a conoscenza. A suo avviso, infatti, sarebbe preferibile salvaguardare la competenza in materia dell'autorità giudiziaria ordinaria o di quella contabile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (n. 338)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il relatore MAZZONI (*AL-A*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, volto a dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014,

sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

Il provvedimento attua la delega legislativa prevista dalla legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014).

La direttiva si applica agli stranieri che chiedono di soggiornare in Italia per svolgere prestazioni di lavoro subordinato, nell'ambito di trasferimenti intra-societari, in qualità di dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, per periodi superiori a tre mesi. Detti lavoratori, al momento della domanda di ingresso, si trovano al di fuori del territorio dell'Unione europea oppure sono già stati ammessi nel territorio di un altro Stato membro e chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale. Per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo di uno straniero da un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro subordinato che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese tra loro collegate.

La direttiva è volta ad agevolare i trasferimenti di personale in grado di apportare alle entità ospitanti nuove competenze e conoscenze, innovazione e opportunità economiche, facendo progredire l'economia dell'Unione europea e incoraggiando nel contempo i flussi di investimento nell'Unione. Essa mira, in particolare, a dare una risposta rapida ed efficace alla domanda di *manager* e lavoratori qualificati in succursali o filiali di società multinazionali, introducendo definizioni comuni e condizioni di ammissione trasparenti e semplificate per questa categoria di lavoratori.

Poiché la legislazione italiana contiene già disposizioni in materia, al fine del recepimento della direttiva, lo schema di decreto legislativo in esame introduce alcune novelle al decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico sull'immigrazione, e abroga alcune disposizioni vigenti sia del medesimo testo unico, sia del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.

In particolare, al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono inseriti due nuovi articoli: *27-quinquies* e *27-sexies*. All'articolo *27-quinquies* si prevede l'ingresso e il soggiorno in Italia di stranieri per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 286. Tali stranieri, che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di entrare nel territorio nazionale, devono essere dirigenti, lavoratori specializzati o lavoratori in formazione. Al fine di valutare le qualifiche dei lavoratori soggetti a trasferimento, ci si avvarrà del quadro europeo delle qualifiche (*European Qualifications Framework* – EQF) per l'apprendimento permanente, che permette di effettuare una valutazione delle qualifiche in modo comparabile e trasparente.

La durata massima del trasferimento è di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in formazione.

Sono stabilite le condizioni e la procedure per la richiesta nominativa di nulla osta che l'entità ospitante è tenuta a presentare allo sportello unico per l'immigrazione. Nel rispetto dei termini previsti nella direttiva, il procedimento per il rilascio del nulla osta da parte dello sportello unico e del permesso di soggiorno a cura della questura territorialmente competente si conclude complessivamente entro 90 giorni. È prevista una procedura semplificata per le imprese che abbiano stipulato preventivi protocolli d'intesa con il Ministero dell'interno.

Quanto alle cause di rifiuto o revoca del nulla osta o del permesso di soggiorno, oltre alle ipotesi comuni ad altre tipologie di ingresso di lavoratori stranieri, si introducono specifici casi di diniego o revoca, ad esempio quando l'entità ospitante è stata istituita al solo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori di cui si tratta.

Ai lavoratori in questione è rilasciato un permesso di soggiorno ICT (*Intra-corporate transfer*) di durata pari a quella del trasferimento richiesto. Tale permesso può essere rinnovato entro i limiti massimi di durata del trasferimento imposti dalla direttiva UE (tre anni per dirigenti e lavoratori specializzati, un anno per i tirocinanti). Il ricongiungimento familiare è consentito indipendentemente dalla durata del permesso, analogamente a quanto previsto anche per i titolari di *blue card*, laddove l'articolo 28 del decreto legislativo n. 286 del 1998 richiede, in tutti gli altri casi, la titolarità di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

Si prevede l'applicazione di sanzioni penali per le ipotesi di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario o per le ipotesi in cui il permesso, benché rilasciato, sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non ne sia stato richiesto nei termini il rinnovo.

Il nuovo articolo 27-*sexies* riguarda, invece, l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale di dirigenti, lavoratori specializzati o in formazione di Paesi terzi titolari di un permesso ICT rilasciato da altro Stato membro, per un periodo massimo di 90 giorni in un arco temporale di 180 giorni. Per periodi inferiori a 90 giorni è sufficiente una «dichiarazione di presenza», mentre per le richieste di mobilità di lunga durata (superiore ai 90 giorni), si prevede il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno (permesso «mobile ICT»), di durata pari a quella del periodo di mobilità richiesta, attraverso una procedura analoga a quella prevista per il rilascio del permesso ICT, compresa la possibilità, per l'entità ospitante, di stipulare protocolli d'intesa con il Ministero dell'interno.

Nelle more del rilascio del nulla osta e del permesso di soggiorno «mobile ICT», il lavoratore straniero è autorizzato a svolgere attività lavorativa sulla base del permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro da cui proviene.

Anche al titolare del permesso di soggiorno «mobile ICT» è consentito l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, a prescindere dalla durata del suo soggiorno, e ai familiari che hanno già risieduto con il lavoratore straniero nello Stato membro di provenienza è consentito l'ingresso in esenzione dal visto.

L'applicazione di sanzioni penali è prevista anche per le ipotesi di impiego di uno o più lavoratori il cui permesso di soggiorno ICT, rilasciato da un altro Stato membro sia scaduto, revocato o annullato o, nel caso di straniero già presente in Italia, non sia stato richiesto entro novanta giorni dal suo ingresso il nulla osta per la mobilità di lunga durata.

È individuato, inoltre, nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno il punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri, ai fini dell'applicazione del presente decreto.

È prevista, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (n. COM (2016) 467 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) illustra una proposta di regolamento volta a sostituire la vigente direttiva sulle procedure di asilo (direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013) con un regolamento che stabilisca nell'Unione una procedura comune pienamente armonizzata per la protezione internazionale.

La proposta mira a rendere le procedure di asilo più semplici, chiare e brevi, in sostituzione delle disposizioni procedurali eterogenee attualmente in vigore negli Stati membri.

È mantenuto il termine di sei mesi per l'adozione delle decisioni, mentre sono introdotti termini considerevolmente più brevi per il trattamento delle domande manifestamente infondate e inammissibili (un mese), nonché per i casi in cui è prevista l'applicazione della procedura accelerata (due mesi). Sono inoltre previste nuove scadenze per la presentazione dei ricorsi (da una settimana a un mese) e per le decisioni nella prima fase di ricorso (da due a sei mesi).

Sono rafforzate le garanzie procedurali a salvaguardia dei diritti dei richiedenti asilo in tutte le fasi della procedura. In particolare, la proposta intende garantire il diritto a un colloquio individuale, all'assistenza e alla rappresentanza legale gratuite già nel corso della procedura amministrativa. I richiedenti con esigenze particolari e i minori non accompagnati dovranno essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della domanda.

Il regolamento introduce norme più rigorose per impedire gli abusi del sistema, penalizzare le domande manifestamente improprie e disincentivare i movimenti secondari, imponendo ai richiedenti chiari obblighi di cooperazione con le autorità e prevedendo conseguenze più severe in caso

di mancato rispetto degli stessi. L'applicazione di sanzioni in caso di abuso della procedura, omessa collaborazione e movimenti secondari – finora facoltativa – è resa obbligatoria. Le sanzioni comprendono il rigetto della domanda perché implicitamente ritirata o palesemente infondata o l'applicazione della procedura accelerata.

La proposta, infine, è volta ad armonizzare le norme sui Paesi sicuri. La Commissione, infatti, intende rendere obbligatoria l'applicazione del concetto di Paese sicuro e propone di sostituire completamente le designazioni nazionali dei Paesi di origine sicuri e dei Paesi terzi sicuri con elenchi europei o designazioni a livello dell'Unione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento.

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto occorre un intervento a livello di Unione per stabilire una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale, in sostituzione delle diverse procedure di asilo degli Stati membri, assicurandone tempestività e efficacia. È altresì conforme al principio di proporzionalità, dal momento che si limita a quanto necessario per conseguire gli scopi prefissati.

Conclude, rilevando che l'impianto della riforma del sistema europeo d'asilo prevede – per gli Stati di primo ingresso come l'Italia – una serie di aggravii, che non sembrano muovere nella direzione di una più equa distribuzione degli oneri connessi con il flusso d'arrivo di richiedenti asilo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (n. COM (2016) 465 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, sull'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore MAZZONI (AL-A) illustra una proposta di rifusione della direttiva accoglienza, volta ad armonizzare ulteriormente le condizioni di accoglienza nell'Unione europea, per garantire che i richiedenti ricevano un trattamento dignitoso in tutta l'Unione, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti del minore.

Segnala, quindi, alcune delle modifiche più significative proposte. Innanzitutto, è introdotta un'eccezione alla regola generale secondo cui la direttiva accoglienza si applica a tutti i cittadini di Paesi terzi e agli apolidi che chiedono protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro: infatti, il richiedente non può beneficiare delle condizioni materiali di accoglienza se si trova irregolarmente in uno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto a essere presente.

È previsto l'obbligo per gli Stati membri di tener conto delle norme operative e degli indicatori relativi alle condizioni di accoglienza attualmente in corso di elaborazione da parte dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), nonché di predisporre e aggiornare periodicamente

piani di emergenza contenenti le misure da adottare per garantire un'adeguata accoglienza dei richiedenti nei casi si debba far fronte a un numero sproporzionato di domande di asilo.

È introdotto un termine più breve – pari a cinque giorni lavorativi dal momento in cui è chiesta la protezione – entro il quale gli Stati membri devono designare un tutore incaricato di assistere e rappresentare un minore non accompagnato. È ampliata la definizione di familiari, includendo i vincoli che si sono formati dopo che il richiedente ha lasciato il Paese di origine ma prima dell'arrivo sul territorio dello Stato membro.

La proposta ha altresì l'obiettivo di ridurre gli incentivi ai movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, connessi alle condizioni di accoglienza. A tal fine, si prevede l'obbligo per gli Stati membri di informare i richiedenti – utilizzando un modello comune – dei benefici e degli obblighi da rispettare in relazione alle condizioni di accoglienza.

In linea di principio, i richiedenti possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro o all'interno di una zona loro assegnata; tuttavia, per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico, è possibile imporre ai richiedenti la permanenza in un determinato luogo, quale un centro di accoglienza, una casa, un appartamento, un albergo o un'altra struttura idonea, soprattutto qualora essi non abbiano rispettato i loro obblighi. L'esercizio del diritto alle condizioni materiali di accoglienza è comunque subordinato alla permanenza del richiedente in questi luoghi. È espressamente indicato, tuttavia, che le decisioni volte a limitare la libertà di circolazione del richiedente siano basate sul comportamento individuale e sulla particolare situazione della persona interessata. Gli Stati membri sono tenuti a rilasciare ai richiedenti un documento di viaggio soltanto quando sussistano gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi, ad esempio legati a impegni professionali o programmi di studio.

La definizione di condizioni materiali di accoglienza è ampliata per includere altri beni non alimentari di prima necessità. È precisato, inoltre, che alloggio, vitto, vestiario e altri beni non alimentari di prima necessità non possono essere ridotti o revocati; qualora siano forniti in forma di sussidi economici, questi possono, in talune circostanze, essere sostituiti da condizioni di accoglienza in natura.

Le condizioni materiali di accoglienza possono essere ridotte o modificate se il richiedente ha violato le norme del centro di accoglienza o si è comportato in modo violento, se non ha rispettato l'obbligo di chiedere protezione internazionale nello Stato membro di primo ingresso, se è stato rinviato nello Stato membro competente dopo essere fuggito in un altro Stato membro oppure non ha partecipato alle misure obbligatorie di integrazione. Qualora non sia stato rispettato l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, e nel caso in cui esista un rischio persistente di fuga, il richiedente può essere trattenuto, ma solo finché non vengano meno i motivi che hanno determinato il trattenimento.

Altro obiettivo della proposta è il rafforzamento delle prospettive di integrazione dei richiedenti nell'Unione europea, con riferimento all'accesso al mercato del lavoro. A tal fine, si riduce il termine per l'accesso

da un massimo di nove mesi a sei mesi, a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale. Una volta concesso l'accesso al mercato del lavoro, ai richiedenti è riconosciuto un insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro, in particolare riguardo alle prescrizioni relative alla tutela di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, all'orario di lavoro e alle ferie, in considerazione dei contratti collettivi in vigore, nonché in tema di libertà di associazione e di adesione, istruzione e formazione professionale, riconoscimento delle qualifiche professionali e sicurezza sociale. In ogni caso, la parità di trattamento in materia di istruzione e formazione professionale può essere limitata all'istruzione e alla formazione direttamente connesse a una specifica attività lavorativa.

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto risulta necessaria una nuova azione dell'Unione europea per una ulteriore armonizzazione delle condizioni di accoglienza tra gli Stati membri, al fine di garantire una distribuzione più equa dei richiedenti asilo.

Il documento soddisfa altresì il principio di proporzionalità, poiché le modifiche della direttiva accoglienza sono mirate a perseguire l'obiettivo di assicurare il trattamento dignitoso dei richiedenti in tutta l'Unione, riducendo quegli incentivi inerenti all'integrazione e all'accoglienza che spingono i migranti a spostarsi in modo irregolare verso l'Unione e al suo interno.

Conclude, segnalando la necessità di verificare la compatibilità di alcune disposizioni con le norme dell'ordinamento italiano, per esempio quelle volte a introdurre punti di detenzione amministrativa.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) auspica una riflessione approfondita sugli ultimi atti normativi adottati in sede europea, che sembrano complessivamente volti a limitare la possibilità, per i migranti, di allontanarsi dal Paese di primo ingresso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 (n. COM (2016) 557 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) illustra una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 99 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al programma statistico europeo (PSE) 2013-2017.

Sebbene i sistemi statistici nazionali abbiano compiuto importanti sforzi per modernizzare i loro metodi di produzione con il sostegno del programma statistico europeo 2013-2017, l'attuale infrastruttura di produ-

zione statistica non risulta ancora sufficientemente flessibile da produrre nuove statistiche, ove necessario, e limitare al contempo i relativi costi e oneri amministrativi.

Sottolinea che la disponibilità di informazioni statistiche di qualità e comparabili sulla situazione economica, sociale e ambientale nell'Unione, e sui suoi aspetti a livello nazionale e regionale, riveste particolare importanza ai fini dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche dell'Unione. Se si mantenesse lo *status quo*, il sistema statistico europeo (SSE) non sarebbe in grado di soddisfare la crescente domanda di statistiche o di renderle disponibili più rapidamente, mettendo così a rischio la pertinenza delle statistiche europee.

Pertanto, l'obiettivo della proposta è prorogare il programma statistico europeo per il periodo 2018-2020 e assicurare il sostegno finanziario di cui il sistema statistico europeo (SSE) ha bisogno per fornire informazioni statistiche di qualità, colmando altresì le attuali lacune statistiche, attraverso una dotazione finanziaria pari a 218,1 milioni di euro.

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo della proposta, cioè lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee – nel quadro di una proroga del programma statistico europeo al periodo 2018-2020 – non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri.

Inoltre, in linea con il principio di proporzionalità, la proposta di regolamento si limita al minimo indispensabile per il conseguimento del suo obiettivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 322

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessò che l'insieme delle disposizioni contenute nello schema non appare pienamente conforme alla *ratio* delle norme di delega, recate dall'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, in quanto non idoneo a realizzare una puntuale attuazione della delega in ordine alla disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, né una compiuta semplificazione dei procedimenti amministrativi,

rilevato altresì che molte delle disposizioni contenute nello schema, spesso formulate come novelle frammentarie alla legislazione vigente, sono formulate in contrasto con i principi di chiarezza, intelligibilità e coerenza, che dovrebbero ispirare la redazione dei testi legislativi, tanto più in un settore sul quale le esigenze di semplificazione appaiono particolarmente urgenti,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con il seguente rilievo:

– all'articolo 1, comma 3, si segnala che la norma ivi prevista, nel riconoscere la facoltà per i Comuni, d'intesa con la Regione, di adottare deliberazioni volte a individuare zone o aree di particolare pregio, in cui può essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di determinate attività economiche private, non appare conforme ai principi e criteri direttivi contenuti nella disposizione di delega, la quale si limita esclusivamente a disporre l'individuazione delle procedure per l'avvio delle medesime attività; si rileva, inoltre, che la norma, nell'attribuire ai Comuni il potere di regolare, fino a vietarlo del tutto, l'esercizio di un'attività economica privata, incide direttamente sulla materia della tutela della concorrenza che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 11 ottobre 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 111

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,20

*AUDIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI INTERDITTIVE ANTIMAFIA
NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2134 (CODICE
ANTIMAFIA)*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 11 ottobre 2016

Plenaria**116^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SANGALLI (*PD*) riassume brevemente gli aspetti generali della Nota di aggiornamento. Il nuovo quadro programmatico di finanza pubblica prevede un incremento del PIL pari allo 0,8% per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale), all'1,0% per il 2017, all'1,3% per il 2018 ed all'1,2% per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il valore è pari allo 0,6% per il 2017, all'1,2% per il 2018 ed all'1,3% per il 2019).

Il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) è pari al 2,4% per l'anno in corso (in conformità al quadro tendenziale) è pari al 2,0% per il 2017, all'1,2% per il 2018 ed allo 0,2% per il 2019; il tasso di disoccupazione è pari all'11,5% per il 2016, al 10,8% per il 2017, al 10,3% per il 2018, al 9,9% per il 2019 (nel quadro tendenziale il tasso è identico a quello programmatico per il 2016, mentre è pari all'11,1% per il 2017, al 10,6% per il 2018 e al 10,2% per il 2019).

La proposta di rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio è motivata, nel Documento in esame, in relazione «al mutato quadro internazionale e a segnali

di rallentamento della domanda interna», nonché alle esigenze specifiche poste dall'intensità del fenomeno migratorio e dalle conseguenze degli eventi sismici nell'Italia centrale.

Ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sui profili di interesse della Commissione esteri.

Con riferimento al quadro internazionale, la Nota di aggiornamento evidenzia un indebolimento della congiuntura economica a partire dalla scorsa primavera, accompagnata dalla stagnazione del commercio mondiale. Il quadro internazionale è più sfavorevole rispetto a quanto indicato dal DEF, con una revisione al ribasso della crescita ipotizzata per il commercio internazionale dello 0,9 per cento nel 2016 (2,1% anziché 3%) e di 1,2 punti percentuali nel 2017 (2,6% anziché 3,8%). Il documento evidenzia inoltre un rallentamento del PIL dell'area dell'eurozona nel secondo trimestre dell'anno, peraltro in larga parte attesa, che ha coinvolto anche le economie di Spagna e Germania, che restano comunque le più dinamiche.

Un *focus* specifico viene dedicato ad una prima analisi preliminare degli effetti della Brexit, anche se le relazioni di lungo periodo fra Londra ed i Paesi UE e la misura in cui i relativi scambi finanziari e commerciali ne risulteranno influenzati potranno essere valutate solo fra alcuni anni. Al contempo il documento rileva che è già attuale l'aumento dell'incertezza generato sugli orientamenti politici degli altri Paesi europei e sulla loro propensione ad assumere in futuro indirizzi maggiormente protezionistici e nazionalisti. Gli effetti di medio lungo termine per l'economia italiana, attraverso il canale commerciale, dipenderanno in parte dall'assestamento degli equilibri di scambio con l'Unione europea.

Il documento fornisce anche una ricognizione aggiornata delle azioni di riforma in corso o da intraprendere, in risposta alle raccomandazioni ricevute a livello comunitario, nonché per la più generale esigenza di accrescere la competitività e la crescita economica del sistema Paese. L'Unione europea ha apprezzato gli sforzi compiuti dall'Italia nell'ultimo anno, riducendo il numero delle raccomandazione da sei a cinque.

Fra gli aspetti di interesse per la Commissione esteri, segnala l'assenza di specifiche raccomandazioni sull'efficientamento della gestione dei Fondi europei, presente invece lo scorso anno, segnale di apprezzamento per l'attività dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, preposta a tale scopo a supporto delle Amministrazioni centrali e regionali. Con riferimento ai dati di monitoraggio finanziari relativi alla programmazione dei fondi 2007-2013, il documento conferma la stima di un pieno assorbimento delle risorse europee, pari al momento al 99,2 per cento (45,3 miliardi di euro) della dotazione totale.

In un *focus* specifico dedicato al Piano Nazionale Industria 4.0, il Governo esplicita il suo impegno per il sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese.

Gli allegati alla nota, che sintetizzano relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali, non presentano aspetti specifici di inte-

resse per la Commissione, anche in ragione del fatto che sul bilancio del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale non insistono né leggi pluriennali di spesa né contributi pluriennali.

Fra le relazioni di pertinenza degli altri Ministeri, tuttavia, segnala la missione 16 del Ministero dello sviluppo economico in materia di commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo. La missione beneficia di 88 milioni di euro nel triennio (di cui 39 mln di euro nell' esercizio 2017), ed è finalizzata alla promozione ed all'ampliamento del numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, all'espansione delle quote italiane del commercio internazionale e alla valorizzazione del *Made in Italy* nel mondo. Gli elementi di sintesi sull'attuazione delle spese di investimento rivelano che lo stato di avanzamento dei lavori procede secondo programma, ma che sarebbero necessarie risorse aggiuntive.

Di un certo interesse anche la relazione del Ministero dell'Ambiente relativa alle spese di investimento per la missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), che evidenzia i programmi e le iniziative per dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia in materia di sviluppo sostenibile, la promozione delle attività di cooperazione internazionale con i Paesi emergenti, l'attuazione delle decisioni nell'ambito della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici e dei Protocolli in materia. Le risorse finanziarie risultano compatibili con le attività programmate.

Di interesse risulta altresì la relazione del Ministero dell'Economia sulla missione 7 (Ordine pubblico e sicurezza), nel cui ambito (programma 5) è previsto l'impegno della Guardia di finanza al controllo del territorio, al contrasto ai traffici illeciti e alla tutela dell'ordine pubblico. Le misure – si legge nella relazione – sono legate al consolidamento del ruolo della Guardia di finanza nelle iniziative rivolte al contrasto dell'immigrazione clandestina promosse da FRONTEX. Anche in questo caso gli elementi di sintesi sull'attuazione delle spese di investimento rivelano che lo stato di avanzamento dei lavori procede secondo programma, ma che sarebbero necessarie risorse aggiuntive.

Dà quindi lettura di una proposta di parere favorevole alla Commissione Bilancio sul provvedimento in esame.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*), nel preannunciare un voto contrario, stigmatizza la mancanza di un richiamo alla necessità del rilancio della rete diplomatico-consolare.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole sul Documento in titolo, pubblicata in allegato.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2523) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il senatore PETROCELLI (M5S) dichiara il proprio voto di astensione.

Il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2524) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il senatore PETROCELLI (M5S) dichiara il proprio voto di astensione.

Il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2525) Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Pegorer a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

Il presidente CASINI esprime apprezzamento per il voto unanime della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO LVII, N. 4-BIS, ALLEGATO E
RELATIVO ANNESSO**

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il Documento in titolo,

tenuto conto degli obiettivi di politica economica, già indicati nel Documento di economia e finanza 2016 e ribaditi nella presente Nota;

considerato che la rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio è motivata dal «mutato quadro internazionale e dai segnali di rallentamento della domanda interna», nonché, fra le altre, dalle esigenze specifiche poste dall'intensità del fenomeno migratorio in atto;

ricordando l'importanza della rete diplomatico-consolare anche per la crescita economica e la promozione del Paese all'estero;

apprezzando la riduzione delle raccomandazioni ricevute dal nostro Paese;

apprezzando inoltre, in particolare, il riconoscimento in sede di Unione europea dell'efficientamento della gestione dei Fondi europei da parte italiana;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DIFESA (4^a)

Martedì 11 ottobre 2016

Plenaria

192^a Seduta

Presidenza del Presidente

LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno di legge n. 1935 concernente i militari condannati a morte nella prima Guerra mondiale, il presidente LATORRE rende noto che il professor Parisi, già presidente del Comitato tecnico-scientifico per la promozione di iniziative di studio e ricerca sul tema del cosiddetto «fattore umano» nella prima Guerra mondiale, consegnerà alla Commissione una memoria scritta che sarà poi messa in distribuzione.

Conclude auspicando che la Commissione possa pervenire alla definizione del provvedimento entro il prossimo 4 novembre, in modo da conferire il dovuto risalto all'impegno del Parlamento in ordine alla tutela ed alla valorizzazione della memoria storica del primo conflitto mondiale.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2016, relativo all'acquisizione di una prima *tranche* di veicoli Blindo Centauro 2 e relativo supporto logistico (n. 339)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, relativo allo studio, alla progettazione e qualifica del futuro Elicottero da Esplorazione e Scorta e relativo supporto logistico iniziale (n. 340)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente LATORRE, dopo aver rilevato che, per entrambi gli atti in titolo, il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 8 novembre e che la Commissione bilancio potrà formulare le proprie osservazioni entro il prossimo 29 ottobre, propone alla Commissione, stante l'analoga natura dei due schemi di decreto, di esaminarli congiuntamente, salvo poi procedere alla disgiunzione degli esiti.

La Commissione conviene.

Il relatore PEGORER (*PD*) illustra quindi i provvedimenti in titolo rammentando preliminarmente che, lo scorso 3 agosto, al termine dell'esame di precedenti programmi di armamento (atti del Governo nn. 314 e 315), era emersa, in sede di dibattito, l'opportunità di poter disporre di più ampi dettagli in relazione ai programmi d'arma sottoposti al Parlamento per il prescritto parere.

Facendosi interprete di tale esigenza, la Presidenza della Commissione aveva quindi inoltrato, lo scorso 4 agosto, una lettera al Ministro della difesa nella quale si richiedeva ulteriore materiale informativo in relazione ai requisiti militari, alle condizioni contrattuali e ai profili industriali (con particolare riferimento alle ricadute economiche ed occupazionali).

In occasione dell'esame dei presenti atti del Governo, si riscontra pertanto positivamente l'accoglimento, da parte della Difesa, di tali richieste. A differenza dei provvedimenti esaminati prima della pausa estiva, infatti, nella relazione illustrativa sono state inserite una descrizione più ampia dei requisiti militari del programma, specifici paragrafi dedicati alle condizioni contrattuali e alla disciplina di recesso, un elenco dettagliato delle imprese coinvolte dal programma (sia in relazione alla produzione che all'indotto), nonché indicazioni, anche grafiche, sulla loro distribuzione geografica e dati in ordine ai profili occupazionali.

Sempre da un punto di vista generale, rileva poi che i programmi in questione sono adottati ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. In particolare, si tratta della fattispecie relativa a programmi di natura pluriennale che non richiedono finanziamenti di natura straordinaria. Lo strumento normativo previsto è pertanto quello del decreto da parte del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Passa quindi ad illustrare l'atto del Governo n. 339. Nel dettaglio, il programma si riferisce all'acquisizione di un primo lotto di autoblindo di nuova generazione (Centaurò 2), costituito da 11 esemplari di preserie e

39 veicoli di serie, con relativo supporto logistico decennale. Le predette piattaforme sono idonee ad operare nell'ambito delle «Brigate medie» digitalizzate e connotate dagli stessi *standard* tecnologici e capacitivi del blindato «Freccia», già in produzione. La fornitura si colloca quindi nel quadro del programma «Forza NEC», ossia quello di creazione di forze «medie», digitalizzate, con superiori livelli di mobilità, sopravvivenza e protezione rispetto alle forze leggere. Allo stesso tempo, però, tali unità vanteranno anche una maggiore celerità di dispiegamento rispetto alle forze pesanti.

Il livello di protezione balistica, anti-mina e anti-IED (ossia contro gli ordigni esplosivi improvvisati), e la configurazione dei sistemi di comando, controllo e navigazione sono analoghi a quelli del blindato «Freccia». L'armamento principale è invece costituito da un cannone da 120 millimetri ad anima liscia, tale da garantire un'efficace potenza di fuoco anche alle medie e lunghe distanze. I veicoli risponderanno, altresì, ai requisiti di interoperabilità con i mezzi in dotazione ai *partner* europei ed atlantici.

Per quanto attiene ai profili finanziari osserva che il programma si articola su 8 anni, superando il triennio di programmazione di bilancio, con una copertura complessiva stimata in 530 milioni di euro dal 2016 al 2023. Il Ministero per lo sviluppo economico contribuirà, inoltre, per i seguenti importi: integralmente per il 2016, il 2017 e il 2018 (rispettivamente per 1 milione di euro, per 10,3 milioni di euro e per 69 milioni) e, successivamente, per 30 milioni nel 2019 (su un totale di 50), 30 milioni nel 2020 (su un totale di 80) e 19,7 milioni nel 2021 (su un totale di 99,7). Le cifre dal 2016 al 2018 coincidono, tra l'altro, con quelle di cui al Documento programmatico pluriennale della Difesa 2016-2018.

Con riferimento, poi ai profili industriali e contrattuali rileva che le società capofila che provvederanno alla costruzione del mezzo sono LEONARDO e IVECO DV. Gli stabilimenti di produzione degli scafi sono locati nelle aree di Bolzano e di Vittorio Veneto, mentre le torrette saranno prodotte nell'area di La Spezia (Liguria). L'indotto delle piccole e medie imprese, prevalentemente ubicato a nord-ovest del Paese, interessa invece, globalmente, dieci regioni (Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Campania). La relazione che precede lo schema di decreto reca peraltro un elenco dettagliato delle aziende che saranno presumibilmente coinvolte, perché già operative per la produzione del blindato «Freccia», pur con l'avvertimento che potrebbero esservi variazioni fino all'avvio delle produzioni di serie. Gli impatti occupazionali sono stimati (per 50 veicoli) in circa 2 milioni di ore-indotto e la relazione governativa prefigura anche possibilità, di vendita sui mercati internazionali, stando ai buoni risultati ottenuti dalla prima versione.

Per quanto attiene ai profili contrattuali, precisa infine che la relazione governativa rileva l'attuale assenza di un atto contrattuale cui riferirsi per illustrare condizioni ed eventuali clausole penali. La fase della stipula appartiene infatti ad attività tecnico-amministrative posteriori all'e-

missione del parere. La relazione dà conto, tuttavia, del quadro normativo generale di riferimento per il *procurement* della Difesa (Codice dei contratti pubblici e relativi regolamenti di attuazione, decreto legislativo n. 208 del 2011 e relativi regolamenti di attuazione). Allo stesso modo, la disciplina del recesso non potrà che uniformarsi a quella civilistica attualmente vigente.

Per quanto attiene, quindi, l'atto del Governo n. 340, precisa che il programma concerne lo sviluppo di un nuovo elicottero da esplorazione e scorta che sostituirà gli attuali AW-129 «Mangusta», ormai in servizio (anche se ripetutamente aggiornati) dagli anni '80 del secolo scorso. Nel dettaglio, compito delle nuove unità sarà il supporto ai reparti operanti sul terreno ma anche di missioni autonome. I velivoli, che beneficeranno di tutte le esperienze maturate negli attuali impieghi operativi, saranno di tipo ognitempo e dovranno garantire, altresì, una bassa osservabilità *radar* e infrarossa. Le piattaforme dovranno, infine, essere pienamente interoperabili con quelle dei principali paesi *partner* atlantici ed europei.

L'atto del Governo riguarda, in particolare, la fase iniziale, che si concluderà con lo sviluppo di tre esemplari di preserie (preceduti da un prototipo), successivamente aggiornati ad una configurazione operativa (anche se limitata). In totale, la sperimentazione del velivolo disporrà pertanto di quattro esemplari.

Per quanto attiene ai profili finanziari, osserva quindi che il programma si articola su nove anni, superando perciò il triennio di programmazione di bilancio e che la copertura finanziaria dell'onere è stimata complessivamente in 487,06 milioni di euro dal 2016 al 2024. Gli oneri previsti 2016 al 2018 coincidono comunque con quelli di cui al Documento programmatico pluriennale della Difesa 2016-2018, che precisa, al riguardo, che le risorse insisteranno sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

Passa quindi ad illustrare i profili industriali e contrattuali, osservando che la relazione illustrativa che precede lo schema di decreto dedica ampio spazio alle ricadute economiche dello sviluppo del nuovo elicottero, che interessa i settori aerospaziale, meccanico, elettronico. Il velivolo sarà sviluppato da LEONARDO Elicotteri e i siti produttivi interessati sono situati su tutto il territorio nazionale, con particolare concentrazione nell'area settentrionale (provincia di Varese) e nell'area centro-meridionale (Frosinone, Brindisi e Benevento). La relazione illustrativa fornisce altresì un elenco dettagliato dell'indotto coinvolto e viene inoltre precisato che l'investimento in ricerca e sviluppo coinvolgerà importanti enti accademici. Oltre ai ritorni in termini industriali vi saranno poi guadagni anche in termini di sviluppo e ricerca di tecnologia, nonché recuperi degli investimenti finanziati dallo sviluppo economico e dalla difesa per altre piattaforme (come, ad esempio, l'elicottero multiruolo AW-149, di cui sarà ereditata parte dei sistemi). In relazione a vendite a potenziali paesi terzi, potrebbero derivare, altresì, *royalties* per l'erario.

Conclude rinviando, per quanto attiene ai profili contrattuali, alle considerazioni svolte sull'atto del Governo n. 339.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore MARTON (*M5S*), sottoponendo all'attenzione della Commissione l'eventualità di procedere alle votazioni nella seduta già convocata per domani. Ciò al fine di poter debitamente approfondire alcuni aspetti dei provvedimenti.

Il PRESIDENTE replica al senatore Marton osservando che gli schemi di decreto appaiono già corredati – come poc'anzi rilevato dal relatore- di tutti gli elementi necessari ad una corretta valutazione dei contenuti. Dichiarò quindi aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore MARTON (*M5S*) si sofferma sull'atto del Governo n. 339, domandando innanzitutto se il Governo possa fornire delucidazioni in ordine agli sviluppi futuri del programma una volta completata la fornitura dei 50 blindati iniziali. Domanda inoltre se gli oneri insistenti sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico siano considerati ai fini del calcolo della quota del 2 per cento del prodotto interno lordo destinato alla Difesa, obiettivo convenuto in sede di Alleanza atlantica.

L'oratore osserva poi che le maggiori spese del programma sembrano concentrarsi in un arco temporale ulteriore a quello della presente legislatura, con elevati margini di incertezza in ordine alla copertura finanziaria. Margini amplificati anche dal fatto che l'esigenza operativa era stata formalizzata nel 2010 e che le attuali coperture beneficiano di risorse stanziata nel lontano 2006 e nel 2014: tale ulteriore dettaglio, peraltro, suggerirebbe la necessità di avere dal Governo informazioni più puntuali sui fondi della Difesa già stanziati ma non utilizzati.

Conclude rilevando che – nonostante lo sforzo, da lui vivamente apprezzato, compiuto nel fornire ulteriori elementi di dettaglio – la Commissione rimane confinata ai margini del processo decisionale. Rimarca altresì l'opportunità di destinare le risorse previste a misure più importanti, come quelle a sostegno del personale.

Il relatore PEGORER (*PD*) osserva incidentalmente che molte delle questioni sollevate dal senatore Marton sono di tipo prettamente contabile, e pertanto potrebbero essere meglio trattate in sede di esame dei documenti di bilancio.

Il sottosegretario ALFANO, nel rilevare che le attuali ristrettezze di bilancio incidono su tutti i programmi della Difesa e nel sottolineare, con particolare riferimento ai programmi all'esame della Commissione, la necessità di non perdere le attuali capacità industriali (che non sarebbero poi più recuperabili), si riserva di fornire gli elementi di dettaglio richiesti in un momento successivo.

Rileva inoltre che le spese insistenti sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico non rilevano ai fini del calcolo – effettuato in sede

atlantica – delle spese per la Difesa in percentuale sul prodotto interno lordo.

Il PRESIDENTE precisa che l'Italia, in sede NATO, si è sempre sforzata di far adeguatamente considerare le spese insistenti sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

Rileva quindi che le osservazioni formulate dal senatore Marton riguardano profili che non incidono sulle posizioni assunte nei confronti dei programmi in esame. In ragione di ciò, sarebbe a suo avviso possibile pervenire al voto già nell'odierna seduta, ferma restando, però, l'opportunità che il Governo fornisca comunque, anche, i dovuti chiarimenti.

Il sottosegretario ALFANO fornisce rassicurazioni in tal senso.

Il senatore MARTON (*M5S*) precisa che le osservazioni da lui formulate sono di tenore squisitamente politico e pertanto non direttamente connesse con il voto sugli schemi di parere.

Ribadisce quindi la necessità di disporre di precisi elementi conoscitivi sia in ordine ai criteri di valutazione dell'Alleanza atlantica nel calcolo dell'incidenza della spesa per la Difesa sul prodotto interno lordo dei paesi membri, sia in relazione alla copertura finanziaria dei programmi, ad oggi minata da numerosi fattori di incertezza.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel rammentare una recente visita effettuata, in qualità di membro dell'Assemblea parlamentare della NATO, agli stabilimenti Agusta Westland e Oto Melara, pone l'accento sulle importanti ricadute economiche ed occupazionali dei programmi d'arma, rilevando contestualmente la natura squisitamente contabile delle osservazioni formulate dal senatore Marton.

Con riferimento, quindi, alla dislocazione geografica della produzione e dell'indotto, lamenta l'assenza di imprese ubicate nella Sardegna, auspicando che il Governo possa provvedere, in futuro, a garantire anche a quella regione i benefici delle ricadute economiche connesse ai programmi di armamento.

Il senatore COTTI (*M5S*) dissente da quanto osservato dal senatore Battista, rilevando che il rilancio economico della Sardegna può e deve avvenire su basi ben diverse rispetto a quelle della produzione bellica. Peraltro, i notevoli oneri finanziari sottesi agli schemi di decreto in titolo non appaiono giustificati, considerati altresì i migliori effetti, in termini costi/benefici, che deriverebbero da un diverso impiego – non bellico – delle risorse stesse (ad esempio per quanto attiene alle gestione degli impatti dei flussi migratori ovvero al finanziamento di corpi non armati e non violenti dediti al sostegno alle popolazioni nelle aree di crisi).

Conclude esprimendo un avviso decisamente contrario sugli schemi di decreto iscritti all'ordine del giorno.

Avviso favorevole sui provvedimenti in titolo è invece espresso dal senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) che, nel sottolineare positivamente le ricadute economiche ed occupazionali dei programmi domanda al Governo delucidazioni sul coinvolgimento di aziende siciliane.

Il sottosegretario ALFANO si riserva di fornire gli elementi di dettaglio richiesti.

Il senatore VATTUONE (*PD*) pone, del pari, l'accento sull'importanza delle ricadute economiche connesse ai programmi pluriennali di armamento, richiamando, al riguardo, importanti programmi pluriennali come la legge navale e il programma relativo alle fregate FREMM.

Nel ribadire l'impegno italiano affinché il contributo nazionale sia adeguatamente valutato in ambito NATO, si pronuncia favorevolmente sui provvedimenti in titolo.

Il senatore MARTON (*M5S*) preannuncia, invece, il voto contrario, rimarcando l'inopportunità di stanziare ulteriori risorse per le blindo «Centaurio 2» a fronte delle già rilevanti somme stanziare per il blindato «Frecia».

Il PRESIDENTE rammenta che i pareri approvati saranno inoltrati al Governo solo scaduto il termine a disposizione della Commissione bilancio per formulare le proprie osservazioni. Qualora la predetta Commissione si esprimesse, gli schemi di parere saranno corredati dalle osservazioni da essa espresse.

Precisa quindi al senatore Alicata che, come riportato nella relazione illustrativa all'atto del Governo n. 340, l'impresa siciliana coinvolta è la Meccanotecnica Riesi s.r.l. di Caltanissetta.

Con riferimento a quanto poc'anzi rammentato dal Presidente, il relatore PEGORER (*PD*) invita a valutare l'opportunità di attendere comunque le osservazioni della Commissione bilancio prima di procedere alla votazione, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti di dettaglio sulle problematiche emerse nel corso del dibattito.

Il PRESIDENTE osserva che nulla osta a che la Commissione deliberi nel senso prospettato dal relatore.

Il sottosegretario ALFANO rileva che le osservazioni formulate dal senatore Marton rispetto alle quali ribadisce la piena disponibilità a fornire delucidazioni, concernono tuttavia profili che appaiono comunque estranei alle valutazioni che la Commissione bilancio è chiamata a fare sugli schemi di decreto in titolo.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale congiunta.

La Commissione delibera, da ultimo, di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Martedì 11 ottobre 2016

Plenaria**640^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TONINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni *standard* ed il fabbisogno *standard* per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente – servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido (n. 341)

(Parere al Sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando che, in attuazione della legge delega n. 42 del 2009, i fabbisogni *standard* costituiscono i parametri a cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. Le funzioni diverse da quelle fondamentali devono invece essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali. I provvedimenti attuativi della legge delega n. 42

del 2009 hanno determinato, pertanto, la soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e la loro sostituzione, ai fini del finanziamento delle funzioni degli enti locali, con entrate proprie e con risorse di carattere perequativo, dirette a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo anche conto della dimensione demografica e della partecipazione degli enti locali a forme associative. Il Fondo di solidarietà comunale rappresenta il fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione. L'articolo 1, commi da 380 a 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012, ha stabilito che esso deve essere ripartito, per una quota parte, tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base dei fabbisogni *standard* nonché delle capacità fiscali. Detta quota percentuale, originariamente fissata al 10 per cento dalla legge di stabilità per il 2013, è stata innalzata al 20 per cento per l'anno 2015 dalla legge di stabilità per il 2015. Da ultimo, con la legge di stabilità 2016, si è intervenuti ad aumentare progressivamente negli anni tale percentuale, portandola al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017 e al 55 per cento per l'anno 2018. La revisione della Metodologia di determinazione dei fabbisogni *standard*, nonché il conseguente aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario prevista nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al nostro esame, congiuntamente alla capacità fiscale, costituisce pertanto la base per il calcolo a partire dal 2017 necessario a consentire la ripartizione del 40 per cento del Fondo di solidarietà comunale. Per tali ragioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministro in esame non sono associati effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto meramente finalizzato alla revisione della metodologia di determinazione dei fabbisogni *standard*, nonché al conseguente aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali dei comuni. I nuovi parametri di spesa dei fabbisogni *standard* riguardano le seguenti funzioni fondamentali dei comuni: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di istruzione pubblica; servizi di asilo nido; funzioni di polizia locale; funzioni nel campo della viabilità; funzioni nel campo dei trasporti; funzioni nel settore sociale al netto dei nidi. Alla determinazione di tali parametri si è giunti a seguito di nuove modalità attuative e di calcolo previste in attuazione della legge di stabilità 2016. A tale proposito ricorda che le modalità attuative per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* sono state definite in origine nel decreto legislativo n. 216 del 2010. Il compito di predisporre l'impianto metodologico con la cooperazione è stato assegnato a SOSE S.p.A. (Soluzioni per il sistema economico) che si avvale del supporto scientifico dell'IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale). In particolare, l'articolo 4 e l'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010 delineano la metodologia e il procedimento per la determinazione dei fabbisogni *standard*, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenendo conto di una serie di variabili che consentano di valutare le diverse specificità locali. Oltre alla spesa storica sostenuta e ai costi *pro ca-*

pite di un determinato servizio, si prevede che si tenga conto «della produttività e della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con riferimento al livello delle infrastrutture, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti». L'articolo 5 detta in modo più specifico le procedure. È affidato alla Società per gli studi di settore, SOSE S.p.A., il compito di definire le metodologie occorrenti all'individuazione dei fabbisogni, avvalendosi della collaborazione scientifica dell'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale). A tal fine, la SOSE S.p.A. predispose appositi questionari per raccogliere i dati strutturali e di bilancio dei Comuni e delle Province, che avranno 60 giorni di tempo per fornire in via telematica tutti gli elementi richiesti. La SOSE S.p.A. provvede poi al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard*. A partire dal 2016, la Legge di Stabilità (articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha affidato la supervisione del processo di calcolo alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS), formata da undici componenti di cui 3 componenti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno del Ministero dell'interno, uno del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall'ISTAT, uno designato dalle regioni e 3 designati dall'ANCI. Uno dei predetti componenti svolge le funzioni di presidente. Istituita senza oneri per la finanza pubblica, la CTFS si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla CTFS è stato affidato il compito di analizzare e valutare le attività, di validare le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard* degli enti locali nonché l'aggiornamento della base dati utilizzata. Con la legge di stabilità per il 2016 sono state previste due procedure distinte per la revisione dei fabbisogni *standard* comunali: una per l'aggiornamento della base dati e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* a metodologie invariate con un iter di approvazione veloce che non prevede l'intervento del parlamento; una per l'approvazione della revisione della metodologia che, tra i vari passaggi, prevede il parere parlamentare. Nei primi mesi del 2016, la CTFS, il 21 marzo 2016 ha approvato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 216 del 2010, la revisione a regime dei fabbisogni *standard* dei comuni a metodologie invariate con la quale sono stati rivisti i coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali dei comuni. Tale revisione ha riguardato soltanto la base dati, con l'aggiornamento delle annualità dal 2010 al 2013. I modelli di riferimento, approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citati, sono rimasti invariati. Non vengono tuttavia al momento fornite indicazioni in ordine al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale la citata Revisione deve essere adottata, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 216 del 2010. La CTFS, il 3 maggio 2016, ha approvato altresì la «Determinazione dei fabbisogni *standard* per le province e le città

metropolitane. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al nostro esame, pertanto, aggiorna la metodologia di calcolo dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali dei comuni in relazione alle ultime innovazioni introdotte nella legge di stabilità e alla prevista supervisione della CTFS. Conseguentemente sono aggiornati i coefficienti di riparto per ogni funzione/servizio fondamentale. La revisione della Metodologia di calcolo dei fabbisogni *standard* ha perseguito tre obiettivi: la semplificazione dei modelli vigenti, con riduzione del numero delle variabili utilizzate come determinanti del fabbisogno standard senza intaccare la robustezza dei modelli e la loro capacità di rappresentare; l'ampliamento del numero dei servizi analizzati attraverso il modello della funzione di costo; l'introduzione di nuove metodologie che, sia pur in via sperimentale, possono dare indicazioni circa i livelli di efficienza nella produzione dei servizi e consentono di individuare gruppi di comuni omogenei rendendo più semplice il *benchmark* tra gli enti. I tre modelli utilizzati per la determinazione dei fabbisogni sono basati sulla: funzione di spesa; tale modello identifica le determinanti della spesa *standard* tra le variabili di contesto dell'offerta e della domanda, i prezzi dei fattori produttivi ed, eventualmente, i fattori esogeni di carico. Tale modello è utilizzato quando non risulta possibile rilevare la quantità del servizio svolto, in quanto le misure di output disponibili non permettono di fotografare in modo completo l'attività dell'ente. Nello specifico, il modello è stato utilizzato per la stima dei fabbisogni standard delle funzioni Generali di amministrazione di gestione e di controllo, delle funzioni di Polizia locale e delle funzioni di Viabilità e territorio; funzione di costo: tale modello consente di misurare il fabbisogno *standard* come prodotto tra la quantità dei servizi offerti (determinata sulla base della domanda potenziale o effettiva) e i costi standard dei singoli servizi offerti. Tale modello è utilizzato quando la quantità del servizio offerto è misurabile in modo soddisfacente e le variabili di *output* che permettono di cogliere tutti gli aspetti fondamentali dell'attività svolta presentano un basso livello di endogeneità rispetto all'autonomia decisionale di spesa di ciascun ente; in assenza di valide variabili strumentali, la stima dei fabbisogni standard è effettuata, in modo robusto e consistente, utilizzando la funzione di spesa. Nello specifico, il modello è stato utilizzato nella stima dei fabbisogni *standard* delle funzioni di *Istruzione pubblica* e del servizio di *Asili nido*. Nel nuovo impianto metodologico, la funzione di costo è stata, poi, estesa al servizio *Smaltimento rifiuti* precedentemente analizzato con una funzione di spesa; funzione di spesa aumentata: tale modello rappresenta un ibrido tra la funzione di spesa e la funzione di costo. In particolare, in questo nuovo modello alle tipiche variabili relative al contesto di domanda e offerta si aggiunge un nuovo nucleo di variabili volto a identificare la presenza del servizio e/o la tipologia di servizi svolti, lasciando che l'intensità rimanga misurata dalle variabili di contesto della domanda. In sostanza, tale modello tiene conto della presenza del servizio, senza però misurare i livelli delle prestazioni erogate. Nello specifico, il modello è stato utilizzato nella stima dei fabbisog-

gni *standard* delle funzioni relative ai *servizi sociali*, al netto del servizio di Asili nido, e al *trasporto pubblico locale*.

L'approccio teorico generale di riferimento sotteso ai modelli in questione è costituito dalla *Regression Cost Base Approach* (RCA), che identifica le variabili determinanti del fabbisogno finanziario attraverso la specificazione di una funzione di costo in forma diretta o ridotta e, per la stima dei pesi, prevede l'utilizzo di specifiche tecniche econometriche. Tale modello offre al decisore politico la possibilità di misurare il fabbisogno *standard* di ogni ente locale attraverso il modello della funzione di spesa che identifica i fattori più incisivi della spesa *standard* tra le variabili di contesto dell'offerta e della domanda, i prezzi dei fattori produttivi ed, eventualmente, i fattori esogeni di carico. Nella sua versione più complessa, il modello consente di misurare il fabbisogno *standard* attraverso la stima di una funzione di costo che identifica, direttamente, la relazione esistente tra la spesa ed il livello dei servizi offerti. In tale funzione di costo, a differenza di quella di spesa, tra le determinanti della spesa non compaiono le variabili di contesto della domanda e il reddito, in quanto sostituite dalle variabili di prodotto che misurano direttamente il livello dei servizi offerti. Alla luce della nuova strutturazione della metodologia individuata dallo schema di decreto in esame, alla lettera H della relazione della SOSE S.p.A. è allegata una tabella con l'indicazione, per ogni comune, del nuovo coefficiente di riparto complessivo, il quale è stato ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto aggiornati di ogni singolo servizio. I nuovi pesi corrispondono all'incidenza del fabbisogno *standard* teorico totale di ogni servizio, ottenuto dal valore atteso totale aggiornato di ogni servizio, rispetto alla somma dei valori attesi totali di tutti i servizi. Il giudizio sul provvedimento è complessivamente positivo. Sono da apprezzare le innovazioni introdotte con le nuove metodologie per il perseguimento di obiettivi di semplificazione dei modelli vigenti nonché di ampliamento della platea dei servizi analizzati, l'introduzione di metodologie che possano meglio evidenziare il livello di efficienza dei servizi e l'adozione di una metodologia che permette il raggruppamento dei comuni per gruppi omogenei, sia la considerazione di un indice di deprivazione socio-economica. Da accogliere positivamente anche la tempestività della definizione dell'aggiornamento metodologico, che sommata agli altri provvedimenti adottati in materia di enti locali nel corso degli ultimi mesi, insieme alle ultime misure che saranno contenute nella legge di bilancio, consentiranno ai comuni di adottare il bilancio di previsione per il 2017 al massimo entro il 28 di febbraio. La metodologia di calcolo dei fabbisogni ampiamente migliorata rispetto alle precedenti è complessa, fondata sulla robustezza dei modelli utilizzati che producono indicazioni sui costi *standard* medi, e su varie tecniche che consentono di stimare una frontiera di costo in modo da avere indicazioni su quali potrebbero essere i potenziali margini di efficientamento. Il risultato che emerge è indubbiamente fondato su solide basi, anche se rimane di difficile lettura, soprattutto per coloro che sono direttamente interessati dagli effetti della loro applicazione. Il sistema di determinazione

dei fabbisogni, tra i più sofisticati in Europa, rimane anche tra i più complicati da comprendere e generano talune preoccupazioni fra i sindaci per le ripercussioni sui trasferimenti di propria spettanza. A tale proposito si auspica, per il futuro, una evoluzione ulteriore nelle metodologie di calcolo, che fermo restando l'obiettivo di superamento del criterio della spesa storica, consenta una più facile lettura della metodologia di calcolo dei fabbisogni *standard*.

Il PRESIDENTE, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, ritiene opportuno rinviare il prosieguo della trattazione per consentire un approfondimento della materia.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (n. 328)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento, che dà attuazione all'articolo 11 della legge 7 agosto n. 124 del 2015, è corredato di relazione tecnica. Per le parti di competenza, in relazione all'articolo 2 dello schema di decreto che sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001 concernente il rapporto di lavoro e la qualifica dirigenziale, occorre anzitutto acquisire una integrazione della relazione tecnica. Non vi è, infatti, dimostrazione dell'asserita invarianza degli oneri che si determineranno con il meccanismo previsto dai primi tre commi del nuovo articolo 13 volto a costituire una qualifica dirigenziale unica a fronte delle due fasce esistenti nell'ordinamento attuale, caratterizzate da livelli stipendiali differenti. In relazione poi all'introduzione dell'articolo 13-*bis* occorrono chiarimenti in ordine al comma 7 che istituisce una banca dati del ruolo unico che dovrebbe funzionare ad invarianza degli oneri, nonostante il coinvolgimento delle amministrazioni e degli interessati. In relazione all'articolo 3, volto alla sostituzione dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di accesso alla dirigenza, per quanto concerne il comma 1 del nuovo articolo appare troppo generico per garantire che sia assicurata l'invarianza degli oneri asserita dalla norma medesima, né la relazione tecnica fornisce elementi conoscitivi di supporto al riguardo: la dizione «giusta proporzione tra personale dirigenziale e non dirigenziale» non sembra infatti un meccanismo legislativo sufficiente a garantire «l'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica in relazione alla spesa del personale dirigente in servizio». In merito poi all'articolo 28-*bis* di nuova introduzione e concernente il corso concorso di accesso alla dirigenza occorre osservare che il meccanismo previsto dai commi 3 e 7 può comportare un aumento della spesa di personale ove coloro che non abbiano su-

perato il concorso dirigenziale vengano assunti come funzionari affermando un diritto soggettivo che esula dalle facoltà assunzionali delle amministrazioni. In relazione all'articolo 28-ter, concernente il concorso per la dirigenza, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla previsione di cui al comma 4: data la consistenza piuttosto elevata della dirigenza, statale e non statale, occorre avere conferma che la Commissione statale volta alla valutazione dell'attività professionale di tali soggetti possa operare in assenza di compenso alcuno. In relazione all'articolo 28-quater riguardante la formazione dei dirigenti occorre richiamare l'attenzione sulla norma contenuta al comma 2 che potrebbe procurare contenzioso, posto che tra i compiti del dirigente non rientra alcun obbligo di insegnamento a titolo gratuito ancorché presso la scuola nazionale dell'Amministrazione. Occorre altresì acquisire un'integrazione della relazione tecnica relativamente all'articolo 28-quinquies, che trasforma la scuola nazionale dell'Amministrazione in agenzia dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria. La relazione tecnica allegata allo schema di decreto non fornisce infatti elementi quantitativi, peraltro in possesso del Governo, in ordine alla dotazione organica attuale e quella che si intende costituire. A questo riguardo andrebbero acquisiti ulteriori chiarimenti, in relazione alla legislazione vigente, in ordine agli eventuali costi del comma 11 (Comitato scientifico), del comma 12 (esperti a tempo pieno), del comma 13 (dato che i dipendenti della Presidenza del Consiglio godono di indennità più alte di quelle di altre amministrazioni) e del comma 17 (possibile passaggio a qualifiche superiori). Il comma 19, infine, dispone la riduzione di un'autorizzazione di spesa, ma non è chiaro quali esatte tipologie di nuova spesa vada a coprire e quali siano le finalità non più finanziate. In relazione all'articolo 4 occorre acquisire conferma che le Commissioni per la dirigenza costituite dal nuovo articolo 19, che sostituisce il medesimo articolo del decreto legislativo n. 165 del 2001, possano operare ad invarianza di oneri. Per quanto riguarda invece l'articolo 19-bis, concernente gli incarichi dirigenziali occorre sottolineare che i commi 4 e 10 sembrano contrastare con le disposizioni dell'articolo 2, comma 1. Appare altresì opportuno acquisire una integrazione della relazione tecnica in ordine all'articolo 6 concernente la disciplina transitoria del conferimento degli incarichi dirigenziali: sarebbe infatti opportuno un quadro di sintesi circa le dotazioni organiche di fatto, almeno per le amministrazioni centrali, nonché sui livelli medi retributivi per poter valutare la neutralità finanziaria della norma. In relazione all'articolo 7, che introduce nel decreto legislativo n. 165 del 2001 l'articolo 23-bis, riguardante i dirigenti privi di incarico, occorre rilevare che il comma 3 presuppone la possibile creazione di funzionari soprannumerari, opzione che mal si concilia con l'asserita invarianza degli oneri dello schema di decreto. Va altresì chiarito il meccanismo previsto dal comma 4 per escludere che ciò possa rappresentare un onere futuro certo e non coperto. Una integrazione della relazione tecnica appare indispensabile per chiarire i profili finanziari dell'articolo 8 la cui genericità non consente di comprendere appieno i profili finanziari connessi alla norma la quale disciplina il trattamento

economico dei dirigenti. Il rapporto tra il trattamento fondamentale e quello accessorio dei dirigenti previsto dal comma 2, infatti, appare poco chiaro alla luce dei commi successivi con particolare riferimento ai commi 5, 6, 10 e 11 del nuovo articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché al comma 2 dell'articolo 8 medesimo. Analoga richiesta di integrazione della relazione tecnica riguarda l'articolo 9 che introduce nel decreto legislativo 165 del 2001 gli articoli 27-bis e 27-ter concernenti rispettivamente disposizioni speciali in materia di enti locali e i dirigenti delle autorità indipendenti. In relazione al primo articolo andrebbero acquisiti elementi sui costi della legislazione vigente per poter valutare la nuova disciplina, mentre in relazione al secondo articolo occorre acquisire conferma che la creazione di un nuovo comparto della dirigenza pubblica possa avvenire a invarianza degli oneri considerate le diversità tra le differenti autorità indipendenti anche in relazione alla retribuzione dei dirigenti. Deve altresì essere dimostrata, con l'integrazione della relazione tecnica, l'asserita invarianza degli oneri delle norme contenute nell'articolo 10 che, disciplinando la fase transitoria della dirigenza locale, interviene sui segretari comunali abolendo le attuali due fasce A e B. In relazione ai commi da 1 a 3 dovrebbero pertanto essere forniti elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria della nuova disciplina. Analoga richiesta appare necessaria in relazione al comma 5 che prevede una speciale disciplina per l'attuale fascia C. In particolare appaiono opportuni approfondimenti sui meccanismi che stabiliscono la possibilità di assunzioni in soprannumero di coloro che non sono riusciti a passare alla dirigenza e che maturano un diritto soggettivo ad essere inseriti negli organici non solo degli enti locali ma anche delle amministrazioni centrali, per cui si richiamano le osservazioni fatte in precedenza su tale tema. Rinvia infine alla Nota n. 149 del Servizio del Bilancio per ulteriori approfondimenti ed osservazioni.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (n. 329)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 5, che la copertura di 68 milioni del nuovo fondo per il finanziamento premiale della ricerca è ottenuta mediante riduzione della parte del Fondo ordinario destinata alle spese di funzionamento. Appare opportuno acquisire rassicurazione dal Governo che tale riduzione non comprometta il funzionamento

ordinario degli Enti di ricerca. Quanto all'articolo 6, comma 4, occorre che il Governo assicuri che le amministrazioni competenti siano in grado di svolgere il monitoraggio ad esse affidato con le risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda la Consulta dei presidenti degli Enti di ricerca istituita dall'articolo 7, posto che il comma 6 esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, occorrono chiarimenti su come si intenda provvedere alla copertura dei necessari oneri di funzionamento e di segreteria, nonché delle spese di viaggio dei membri. Quanto all'articolo 8, i dati della seconda tabella riportata nella relazione tecnica non sembrano riflettere il meccanismo di calcolo del costo del personale e delle unità di personale da assegnare risultanti dalle disposizioni. Appare opportuno acquisire in merito un supplemento di istruttoria. In relazione all'articolo 9, appaiono necessarie maggiori informazioni in merito alla possibilità che l'adeguamento dei sistemi di contabilità previsto dal comma 1 comporti nuovi o maggiori oneri. Occorre inoltre chiarire con quali risorse gli enti faranno fronte agli oneri di accesso alla rete del GARR consentito dal comma 4. Per quanto riguarda l'articolo 10, occorrono chiarimenti dal Governo sugli effetti finanziari delle modifiche disposte alla disciplina dei congedi per motivi di studio rispetto alla legislazione vigente. In merito all'articolo 17, infine, occorre acquisire dal Governo rassicurazioni sulla compatibilità della clausola di invarianza finanziaria con la nomina dei commissari ivi previsti. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota n. 148 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO comunica che sono in corso le verifiche volte a fornire i riscontri richiesti, che potranno essere resi nel corso delle prossime sedute di trattazione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(119) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) Loredana DE PETRIS. – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) CALEO. – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) PANIZZA ed altri. – *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) Ivana SIMEONI ed altri. – *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Parere alla 13^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di

legge in titolo, segnalando che sono pervenuti i testi riformulati 20.0.42 (testo 2), 20.0.42 (testo 3), 20.0.41 (testo 3), per i quali occorre acquisire l'asseverazione della Ragioneria Generale dello Stato in punto di assenza di nuovi oneri. È stata trasmessa, poi, la relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento 13.0.2, sul quale la Commissione aveva reso un parere contrario per assenza della predetta relazione tecnica. È stato trasmesso l'ulteriore emendamento 21.0.6, con relativi subemendamenti. Al riguardo, occorre acquisire una relazione tecnica sugli effetti della proposta 21.0.6, così come sul subemendamento 21.0.6/1. Occorre valutare il subemendamento 21.0.6/2 (con particolare riguardo al punto 4) ed il successivo 21.0.6/3. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti. Sono, infine, stati trasmessi gli emendamenti 21.0.8 e relativi subemendamenti: a tal proposito occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta principale 21.0.8; comporta maggiori oneri il subemendamento 21.0.8/8, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conferma, all'esito delle verifiche svolte dal proprio Dicastero, che l'emendamento 20.0.41 (testo 3) non reca maggiori oneri, dal momento che ripropone una norma già esaminata in passato con esito favorevole. Quanto, invece, alla proposta 20.0.42 (testo 2), la valutazione del Governo è contraria. La proposta è stata riformulata in un testo 3, la cui relazione tecnica è attualmente in fase di verifica.

Il PRESIDENTE ritiene dunque opportuno attendere il completamento della relazione tecnica per proseguire l'esame della proposta 20.0.42 (testo 3). Quanto all'emendamento 13.0.2, stante la positiva verifica della relazione tecnica trasmessa, propone di rivedere il precedente parere nel senso di un avviso non ostativo.

Il vice ministro MORANDO informa che anche l'emendamento 21.0.6 è attualmente oggetto di esame da parte della Ragioneria generale dello Stato ai fini di una relazione tecnica che escluda l'insorgenza di nuovi oneri. Suggestisce l'opportunità di un breve differimento nell'esame dei subemendamenti, così da poter disporre del giudizio completo sull'emendamento di riferimento. Quanto alla proposta 21.0.8, evidenzia che la lettera *e*) del comma 2 appare configurarsi come rinuncia a maggior gettito, e come tale non influente dal punto di vista dei profili di copertura. Tuttavia, la condizione di esenzione fiscale ivi prevista non può comprendere anche l'IVA, dal momento che tale imposta notoriamente costituisce entrata dell'Unione europea e ogni sua modificazione deve essere pertanto concordata con le istituzioni europee.

Il PRESIDENTE ritiene che il vincolo espresso dal rappresentante del Governo possa essere oggetto di una condizione al parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO conviene circa l'onerosità del subemendamento 21.0.8/8.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, propone l'espressione di un parere così formulato: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 20.0.42 (testo 2) e 21.0.8/8.

Il parere è di nulla osta sulla proposta 20.0.41 (testo 3), sui restanti subemendamenti all'emendamento 21.0.8 e, a revisione di quanto precedentemente espresso, sull'emendamento 13.0.2.

Sull'emendamento 21.0.8, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 2, lettera e), in fine, delle parole: "ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto".

Il parere rimane sospeso sulle proposte 20.0.42 (testo 3), 21.0.6 e relativi subemendamenti.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2068) Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino

(Parere alle Commissioni 1ª e 13ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il relatore BROGLIA (PD), in attesa di formalizzare una proposta di parere sul testo, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.98, 1.99, 1.108, 1.112, 1.113, 1.114, 1.122, 1.124, 1.136 e 1.162. Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 1.107. Occorre valutare, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proposte 1.13, 1.15, 1.16, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.31, 1.33, 1.34, 1.36, 1.46, 1.49, 1.64, 1.72, 1.89, 1.90, 1.97, 1.100, 1.102, 1.103, 1.106, 1.111, 1.120, 1.126, 1.133, 1.134, 1.137, 1.140, 1.143, 1.157 e 1.164. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sul giudizio relativo agli emendamenti che comportano maggiori oneri e circa la necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 1.107. Si riserva di fornire una valutazione sulle restanti proposte.

Il PRESIDENTE, in considerazione della necessità di pervenire a un parere sul testo e in attesa del giudizio del Governo su restanti emendamenti, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2311) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso è fornito di relazione tecnica verificata, presentata in prima lettura. Per quanto di competenza, prende atto di quanto asseverato dal Governo durante l'esame alla Camera dei Deputati, ossia che eventuali costi straordinari, per procedure per le quali l'Italia sia parte richiedente, potranno essere sostenuti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Stante anche l'obiettivo dell'accordo, ossia la maggior efficienza dei controlli fiscali, non vi sono ulteriori osservazioni in punto di oneri finanziari.

Il vice ministro MORANDO concorda con la valutazione del Presidente, aggiungendo che l'accordo oggi in discussione si colloca tra quelli conclusi con i Paesi a regime fiscale agevolato secondo le linee guida fornite dall'OCSE. Si tratta di un progresso di grande rilievo, in un'ottica di razionalizzazione della tassazione internazionale e della lotta alla sottrazione di base imponibile.

Il PRESIDENTE propone, dunque, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che, alla luce dell'audizione, prevista per la serata di oggi, del Ministro dell'economia e delle finanze, sarà possibile svolgere la discussione generale sulla Nota di aggiornamento al DEF nella mattinata di domani.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità circa la compressione dei tempi destinati alla discussione generale, dal momento che è prevista una seduta della durata di un'ora per la mattina di domani.

Il PRESIDENTE ricorda che la dilazione della discussione è stata disposta accogliendo una richiesta proveniente dal Gruppo di Forza Italia, dal momento che si riteneva necessario audire il Ministro comunque prima di avviare la discussione generale stessa. In ogni caso, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, che si terrà nella giornata odierna, disciplinerà gli orari dell'Assemblea, cosicché quelli della Commissione saranno rimodulati in relazione al nuovo Calendario.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 11 ottobre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 62

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,25

*AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1473 E CON-
NESSI (MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA)*

Plenaria

404^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

*(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016,
allegato e relativo annesso*

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 ottobre.

Il presidente Mauro Maria MARINO dà la parola al rappresentante del Governo per la replica agli interventi svolti in sede di discussione generale, avvertendo che la trattazione dello schema di parere del relatore si terrà nella seduta antimeridiana di domani, così che la Commissione disponga degli elementi conoscitivi che il Ministro dell'economia e delle finanze fornirà nell'odierna seduta delle Commissioni 5^a e V congiunte.

Il vice ministro ZANETTI osserva che la riforma del catasto costituisce una priorità per il Governo, contemplata negli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2016-2018. Ricorda come il processo di revisione sia stato avviato con la legge di stabilità 2016, con la revisione della rendita catastale dei beni strumentali cosiddetti «imbullonati». L'intenzione del Governo è di proseguire con la revisione dei valori catastali, posto che i processi di revisione del classamento devono essere richiesti dai comuni. Resta inoltre da completare la classificazione degli immobili nelle categorie dei fabbricati ordinari e dei fabbricati speciali, mentre la determinazione del valore immobiliare dovrà essere determinata dalla superficie e non più dai vani.

Ricorda quindi, riguardo la situazione finanziaria degli enti territoriali, l'approvazione della riforma contabile, volta a garantire il coordinamento del complesso della finanza locale. Resta inoltre ferma la centralità del criterio dei costi *standard* ai fini del controllo della spesa.

Riferisce quindi in merito al processo di riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi riguardante l'amministrazione statale, accompagnato da una complessiva revisione organizzativa volta alla razionalizzazione della spesa.

Rileva che i risultati delle operazioni di privatizzazione sono risultati inferiori alle aspettative in conseguenza delle condizioni di mercato, mentre questioni di natura tecnica hanno cagionato il rallentamento delle operazioni medesime. I proventi delle privatizzazioni non sono stati utilizzati per finanziare la spesa pubblica, ma sono stati almeno in parte destinati alla riduzione del debito.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) chiede al Governo di fornire un elenco degli immobili alienati dallo Stato, con i relativi valori di mercato e di vendita. Pone quindi un quesito circa la presenza di previsioni volte alla riforma catastale nel disegno di legge di bilancio.

Il presidente Mauro Maria MARINO considera pertinenti per il lavoro della Commissione gli elementi informativi chiesti dalla senatrice Bottici.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) mette in evidenza l'opportunità che il Governo fornisca ulteriori delucidazioni in merito ai tempi previsti per l'attuazione e il completamento della riforma del catasto.

Il presidente Mauro Maria MARINO richiama la rilevanza dei principi posti dalla legge di delega fiscale rispetto all'azione del Governo. Chiede inoltre ragguagli sui criteri in base ai quali il Governo intende procedere in relazione alla revisione dell'assetto delle spese fiscali.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) rileva l'insufficienza della replica del Governo, particolarmente riguardo alla questione del catasto.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) sollecita un chiarimento riguardo al rispetto del principio di parità del gettito in riferimento agli esiti della riforma catastale.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda la rilevanza del criterio dell'invarianza del gettito, espressamente contemplato dalla delega fiscale.

Il vice ministro ZANETTI osserva che il Governo ritiene fondamentale attenersi al principio dell'invarianza del gettito nell'attuazione della riforma. Riguardo ai tempi di attuazione della stessa rileva come le previsioni formulate dagli esperti auditi dalla Commissione possono essere compatibili con l'inquadramento nel piano nazionale delle riforme, predisposto per il triennio 2016-2018.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la documentazione acquisita nell'ambito dell'audizione svolta nell'odierno Ufficio di Presidenza in relazione all'esame del disegno di legge n. 1473, sarà resa pubblica nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 11 ottobre 2016

Plenaria

306^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

indi del Vice Presidente

MARIN

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02962 della senatrice Serra su episodi di cyberbullismo nelle scuole, in particolare ai danni di alunni disabili, riferendo che l'Ufficio scolastico regionale della Lombardia ha immediatamente disposto una visita ispettiva al fine sia di appurare i fatti sia di individuare gli interventi più opportuni per ristabilire il necessario clima di serenità all'interno della comunità scolastica. Comunica quindi che dall'indagine è emerso come in realtà non si siano verificati né discriminazione né, tantomeno, manifestazioni di bullismo e cyberbullismo. La classe, per quanto concerne le attività scolastiche, ha sempre mostrato maturità e un rapporto d'aiuto nei confronti non solo dell'alunna in questione, ma anche di una seconda alunna con disabilità presente nella classe.

Descrive poi le iniziative assunte a riguardo dall'istituzione scolastica, come sospendere la gita scolastica, apprestare un progetto mirato alla ricomposizione del gruppo classe, fornire scuse formali alla famiglia,

che è stata ricevuta da rappresentanti del Ministero allo scopo di fornire ogni tipo di assicurazione. Sottolinea dunque che tali iniziative hanno consentito all'alunna di completare l'anno scolastico con il pieno successo degli obiettivi e senza conseguenze. Assicura peraltro che da parte dei suoi compagni, né prima né dopo l'episodio legato alla gita scolastica, non vi sono mai stati cenni di ostilità e atteggiamenti diretti a umiliarla o escluderla.

Precisato ciò, evidenzia che il tema del bullismo e, soprattutto, del cyberbullismo costituisce una grave fonte di preoccupazione, di cui la società ha preso coscienza. Per riconoscere i segnali precursori di comportamenti a rischio e fronteggiare atteggiamenti che sfociano in forme di discriminazione e di violenza, reputa necessario attivare strategie volte a prevenire conseguenze gravi sul piano non solo psicologico ma anche penale. Ne deriva che la formazione di tutto il personale scolastico costituisce a suo avviso lo strumento per implementare la qualità del sistema di istruzione e formazione attraverso l'offerta di metodologie utili a creare una rete sociale di tutela e di ripristino anche dei diritti lesi.

Per queste ragioni, rivendica le azioni di prevenzione e di contrasto, avviate dal Ministero attraverso la direttiva ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 avente ad oggetto le «Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo». Segnala poi che con le nuove «Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo», emanate il 13 aprile 2015, si è garantita continuità ai compiti precedentemente svolti dagli Osservatori regionali e ora attribuiti ai Centri territoriali di supporto (CTS) istituiti nell'ambito del Progetto «Nuove tecnologie e disabilità» dagli Uffici scolastici regionali in accordo con il Dicastero. Precisa in merito che le Linee forniscono al personale della scuola gli strumenti di tipo pedagogico e giuridico per riconoscere i segnali precursori dei comportamenti a rischio, prevenire e contrastare le nuove forme di prevaricazione e di violenza giovanile. I percorsi formativi degli insegnanti sono quindi finalizzati all'acquisizione di competenze sia di natura psico-pedagogica per affrontare i casi di bullismo e di cyberbullismo, nonché la gestione dei conflitti, sia connesse con le tecnologie e i mezzi informatici più utilizzati dagli studenti.

Le Linee del 2015 – prosegue il Sottosegretario – recano, inoltre, indicazioni riguardo all'istituzione di un «Nucleo operativo» costituito da soggetti formati sulle problematiche relative alle nuove forme di devianza giovanile (bullismo, cyberbullismo, *stalking* e *cyberstalking*), in possesso dei requisiti necessari per sostenere concretamente le scuole in rete e i docenti attraverso interventi di consulenza e di formazione mirata, assicurando anche la raccolta e la diffusione di buone pratiche. Il Nucleo operativo collabora con specifiche figure professionali quali psicoterapeuti, rappresentanti del Tribunale dei minori, neuropsichiatri, Polizia postale.

Per governarne al meglio la trasformazione e supportare il nuovo assetto di processi previsti dalle «Linee di orientamento», il Ministero, con l'articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno

2015, ha disposto l'erogazione di specifiche risorse finanziarie, pari ad un totale di 560.000 euro, attribuite ai CTS.

Da ultimo, riferisce che lo scorso 25 marzo 2016 il Ministero ha inteso ulteriormente sensibilizzare il mondo scolastico sul problema del «discorso dell'odio *on line*» per prevenire e contrastare la diffusione di atteggiamenti discriminatori di natura razziale, religiosi, di genere, che possono condurre anche a grave violazione dei diritti umani e perfino alla violenza fisica. Evidenzia conclusivamente che il Ministero sta altresì seguendo in prima linea l'esame del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Ferrara sul tema (Atto Senato n. 1261-B) attualmente all'esame della 1^a Commissione, di cui auspica una definitiva e rapida approvazione.

La senatrice SERRA (M5S) si dichiara pienamente soddisfatta della risposta, precisando di aver preso contatti anche con la famiglia interessata. Si compiace dunque per il buon esito della vicenda.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) *Manuela SERRA ed altri. – Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce la relatrice PUGLISI (PD), ricordando preliminarmente come la professione di educatore, fin dagli anni Settanta, fosse considerata alla stregua di un impegno di volontariato. L'impostazione prevalente oggi, come si evince dai due testi presentati nei due rami del Parlamento, è invece di disciplinare specifiche figure professionali altamente qualificate. Sollecita dunque tutte le forze politiche a lavorare congiuntamente affinché si compia un ulteriore passo avanti per assicurare la qualità degli interventi educativi.

Quanto alle proposte in esame, segnala che il disegno di legge n. 2443 proviene dalla Camera dei deputati, mentre il disegno di legge n. 2474 è stato presentato dalla senatrice Serra e da altri senatori. Entrambi i testi hanno lo scopo di disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore e pedagoga, tenuto conto che nell'attuale ordinamento è riconosciuto solo il profilo dell'educatore professionale attraverso il decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520, secondo cui «l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'*équipe* multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della persona-

lità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà».

In base al medesimo decreto ministeriale, prosegue la relatrice, la formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate con protocolli d'intesa fra Regioni e università. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia, in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione. A sua volta, il decreto interministeriale 27 luglio 2000 ha stabilito che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa previgente al decreto ministeriale n. 520 del 1998 – tra i quali titoli conseguiti al termine di corsi regionali – sono equipollenti al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione *post base*.

Soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 2443, fa presente che per l'educatore professionale socio-sanitario continua ad applicarsi, per quanto non espressamente già previsto, il decreto ministeriale n. 520 del 1998 e che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea. Nel rilevare che il disegno di legge n. 2474 menziona solo le figure dell'educatore professionale e del pedagogista, riscontra comunque un impianto simile nei due testi, in quanto entrambi indicano l'oggetto all'articolo 1 e le definizioni delle diverse figure professionali all'articolo 2.

Quanto agli ambiti di attività, elencati all'articolo 3, segnala che il disegno di legge n. 2443 precisa anche i contesti ambientale, sportivo e motorio e dell'integrazione e della cooperazione internazionale, oltre a quelli già previsti nel disegno di legge n. 2474. Più in dettaglio, il disegno di legge n. 2474, all'articolo 3, comma 2, specifica quali sono i compiti dell'educatore professionale e del pedagogista nei singoli contesti, mentre l'articolo 4 del disegno di legge n. 2443 ha un diverso approccio, in quanto opta per un elenco dei servizi e presidi pubblici e privati in cui operano l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista. Ad ogni modo, riferisce che nel disegno di legge proveniente dalla Camera le attività e i compiti dell'educatore sono previsti all'articolo 6 per quanto concerne l'educatore socio-pedagogico e all'articolo 9 relativamente al pedagogista, anche se sono descritti in maniera più sintetica rispetto al provvedimento di iniziativa della senatrice Serra.

La relatrice evidenzia poi che ambedue i testi fanno riferimento alla qualifica europea dell'educatore, richiamata all'articolo 5 del disegno di legge n. 2443 e all'articolo 4 del disegno di legge n. 2474 con specifico riguardo all'educatore professionale, mentre in merito alla qualifica europea del pedagogista vi sono norme a parte, ossia l'articolo 8 del disegno di legge n. 2443 e l'articolo 6 del disegno di legge n. 2474.

Nota invece una certa differenza tra i due provvedimenti nella parte inerente la formazione universitaria dell'educatore, in quanto il testo della senatrice Serra propone, all'articolo 5, l'istituzione di un nuovo corso di laurea abilitante e interfacoltà tra la facoltà di scienze della formazione e le facoltà di medicina e farmacia. Il disegno di legge n. 2443, all'articolo 7, mantiene invece le attuali classi di laurea, ossia quella in scienze dell'educazione e della formazione, per l'educatore professionale socio-pedagogico, e quella in professioni sanitarie, per l'educatore professionale socio-sanitario. Si stabilisce comunque che le università favoriscono in via prioritaria l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione nonché il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli, intenda conseguire anche l'altro.

Dopo aver sottolineato le analogie per quanto concerne la formazione universitaria del pedagogista, si sofferma sulla collocazione professionale, precisando che il disegno di legge n. 2474 pone in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministeri del lavoro, della giustizia e della salute, la vigilanza sulle professioni di educatore professionale e di pedagogista. Ciò che invece è previsto solo dal disegno di legge n. 2474, precisa la relatrice, è il piano straordinario di assunzioni, di cui all'articolo 9, in virtù del quale alle scuole di ogni ordine e grado sono assegnati educatori professionali e pedagogisti per progetti di contrasto della dispersione scolastica, di integrazione di alunni con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento.

In conclusione, fa presente che tra le norme finali e transitorie vengono stabilite differenti modalità per conseguire le qualifiche sopradescritte in presenza di determinati requisiti. Alla luce dell'interesse registrato da parte degli operatori del settore, avanza infine l'ipotesi di svolgere alcune audizioni, nella prospettiva di compiere un lavoro approfondito.

Il PRESIDENTE, preso atto delle osservazioni della relatrice, invita tutti i Gruppi a far pervenire proprie proposte di audizione onde sottoporle all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE fa presente che è stato presentato un solo emendamento, pubblicato in allegato.

La senatrice SERRA (*M5S*) illustra l'emendamento 1.1, volto a mantenere fra l'altro la destinazione d'uso per il collegio di Cividale del Friuli.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. – Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. – Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. – Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. – Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE rammenta che la Commissione ha adottato quale testo base il testo unificato predisposto dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 5 ottobre), rinviando a questa settimana la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti. Domanda quindi al relatore quale sia la propria proposta rispetto ai tempi per il prosieguo dell'esame.

Il relatore MARTINI (*PD*) reputa necessario conciliare la volontà di una discussione approfondita con la rapidità dell'*iter*. Qualora vi fosse la disponibilità di tutti i Gruppi a richiedere il trasferimento del testo in sede deliberante, si dovrebbe valutare l'opportunità di espungere la norma di delega contenuta all'articolo 2, optando per norme immediatamente dispositive. In alternativa, qualora si decidesse di procedere in sede referente, occorrerebbe a suo avviso prevedere un orizzonte temporale non lunghissimo, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti al più tardi alla settimana prossima.

Su tale proposta prende la parola il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*), il quale esprime una seria preoccupazione con riferimento alle misure contenute nell'articolo 2 del testo unificato, che rappresentano a suo avviso una riforma estesa del settore. In proposito, reputa necessaria un'analisi approfondita che non si concilia con i tempi descritti dal relatore, tanto più che occorrerebbero alcune audizioni almeno per una parte dell'articolato. Riservandosi di consultare il proprio Gruppo sull'ipotesi di un trasferimento di sede, ritiene preferibile eliminare le deleghe legislative per dare centralità al Parlamento.

Chiede comunque di ampliare il dibattito attraverso le audizioni, per conoscere le diverse opinioni sul testo unificato.

Il PRESIDENTE individua nella richiesta di riaprire il ciclo di audizioni un ulteriore fattore di complicazione dell'*iter*, tenuto conto peraltro che la presentazione del testo unificato è avvenuta proprio dopo una intensa serie di audizioni, talvolta doppia a seguito di nuovi fattori emersi. Potrebbe tuttavia essere opportuno per la Commissione ricevere delle valutazioni aggiuntive da parte degli operatori del comparto sul testo unificato del relatore, che indubbiamente è innovativo su alcuni aspetti. Propone pertanto di sollecitare gli eventuali interessati a rendere un contributo scritto entro un termine da stabilire e domanda l'opinione del relatore.

Il relatore MARTINI (*PD*) comprende la richiesta del senatore Bocchino, riconoscendo il carattere innovativo dell'articolo 2. Tiene tuttavia a precisare che la statizzazione prevista dall'articolo 1 può aver luogo solo se è accompagnata da una riorganizzazione del comparto, disposta appunto dall'articolo 2. In proposito, rammenta che la posizione favorevole del Dicastero dell'economia alla statizzazione è subordinata proprio alla razionalizzazione. Paventa dunque il rischio di compromettere l'intero provvedimento qualora si volesse espungere l'articolo 2.

In merito al ciclo di audizioni, concorda con l'idea del Presidente, reputando non compatibili dette audizioni con l'attuale fase dell'esame. Propende dunque per la trasmissione del testo unificato a tutti gli interessati dando loro una settimana di tempo per l'invio di suggerimenti e valutazioni, fermo restando che andrebbe posticipato di qualche altro giorno il termine per la presentazione degli emendamenti.

Ciò che giudica dirimente è invece capire da tutti i Gruppi se si vuole licenziare in prima lettura il testo prima dell'avvio della sessione di bilancio, onde rafforzare eventuali finanziamenti che potrebbero essere previsti in quella sede. Un'eventuale allungamento dei tempi potrebbe invece a suo giudizio condurre, come accaduto altre volte, a un mero «stanziamento tampone» nella legge di bilancio, che garantisce solo temporaneamente la sopravvivenza degli istituti. Invoca perciò un ulteriore sforzo di disponibilità reciproca all'ascolto, invitando tutti gli schieramenti a richiedere una calendarizzazione del testo in Aula nel più breve tempo possibile, una volta conclusa la fase referente. Rinnova peraltro la propria disponibilità ad eliminare le deleghe legislative qualora vi fosse la possibilità di procedere in sede deliberante, evitando comunque di non assecondare spinte volte a mantenere solo l'articolo 1.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) conviene che potrebbe essere inviato il testo unificato ai soggetti già auditi nelle precedenti tornate, posticipando dunque la fissazione del termine per gli emendamenti. Ritiene tuttavia che i temi affrontati non siano affatto semplici, sottolineando peraltro che la soluzione del precariato va affrontata con la dovuta serietà. Nel giudicare deboli le proposte avanzate in merito, auspica che ci sia un'ampia volontà di condividere le soluzioni più appropriate, tenuto conto anche della possibilità di valutare il passaggio in sede deliberante, previa modifica del testo.

Sull'ordine dei lavori prende brevemente la parola il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*), giudicando sbagliato l'accostamento dei temi sottesi agli articoli 1 e 2, che configurano a suo avviso una sorta di ricatto. In tal modo, si subordina la statizzazione, assai urgente, ad una riforma del settore che non può essere affrontata con il dovuto approfondimento. Lamenta dunque come sia stato predisposto ancora una volta un «pacchetto» da approvare totalmente per rispondere ad una esigenza parziale ed indifferibile, quale appunto quella dei pareggiati. Ravvisa pertanto criticamente un certo parallelismo con quanto accaduto in occasione dell'esame della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta «Buona scuola»), nella quale l'accelerazione era stata motivata con la necessità di assumere i precari. Dichiara quindi di non condividere affatto tale modo di procedere.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) invita a valorizzare il percorso fin qui compiuto, che presupponeva inevitabilmente una riorganizzazione del comparto senza nessun aspetto ricattatorio, data la sofferenza del settore. Pur ritenendo che i tempi avrebbero potuto essere diversi, non avanza obiezioni rispetto all'ipotesi di acquisire le opinioni dei portatori di interesse, con le modalità descritte dal Presidente, considerato comunque che il decisore politico ha il compito di individuare una soluzione. Concorda pertanto con il relatore sulla stretta correlazione tra l'articolo 1 e l'articolo 2, la cui soppressione vanificherebbe l'intero lavoro, che rappresenta del resto la sintesi di un percorso assai approfondito.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ricorda che sono stati ascoltati finora tutti gli attori del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), tanto dalla Commissione quanto dal Governo. Ritene dunque opportuno assumersi la responsabilità di dare risposte al settore, lavorando direttamente sul testo. Rivolge perciò un appello a tutte le forze politiche affinché si affronti il merito delle questioni, auspicando un sostegno dell'Esecutivo. Coglie quindi l'occasione per sollecitare il riconoscimento dei bienni.

La senatrice IDEM (*PD*), portando ad esempio il caso della città di Ravenna, ritiene che sia diffusa nel comparto la volontà di un'approvazione rapida, tenuto conto dell'urgenza della statizzazione. Pur rilevando come nel testo non siano affrontate altre questioni tra cui quelle degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), condivide i tempi prospettati.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA auspica una soluzione procedurale che consenta l'approvazione quanto più rapida del testo. Ribadisce a sua volta che la riorganizzazione è certamente connessa alla statizzazione, fermo restando che i presidi sul territorio dovranno essere preservati. Conferma peraltro che anche l'Esecutivo ha audito tutti gli operatori del settore, che rappresenta a suo avviso la parte migliore dell'Italia, anche considerato il forte tasso di internazionalizzazione. Dichiara quindi la piena

disponibilità del Governo a sostenere il prosieguo dell'*iter* reputando comunque migliorabile il testo.

Il PRESIDENTE, riepilogando i termini del dibattito, nota positivamente il forte interesse di tutta la Commissione affinché si risolvano i problemi del comparto. Rinnova dunque la propria proposta di inviare domani il testo base a tutti i soggetti già auditi, chiedendo loro di inviare commenti entro martedì 18 ottobre. Pertanto, il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere fissato giovedì prossimo.

Tiene comunque a precisare che molti soggetti auditi hanno manifestato accordo sulla necessità di riorganizzare la rete degli istituti e riconosce come le tempistiche proposte dal relatore siano in linea con l'obiettivo finale, senza alcun atteggiamento ricattatorio. L'allungamento dell'esame da parte della Commissione è stato del resto dovuto all'interlocuzione con il Dicastero dell'economia, unitamente a quello dell'Istruzione. Ricorda peraltro che il trasferimento in sede deliberante può essere richiesto solo previa eliminazione delle norme di delega.

La Commissione conviene dunque con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (n. 329)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che è aperta la discussione generale, fa presente che domani alle ore 8,30 gli Uffici di presidenza delle Commissioni congiunte 7^a del Senato e VII della Camera dei deputati audiranno il Capo dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché il direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del medesimo Dicastero.

Il senatore TOCCI (*PD*), nel reputare assai utile l'audizione dei dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ipotizza la possibilità di audire anche i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame è stato a suo avviso pesantemente condizionato dal Dicastero dell'economia.

Il PRESIDENTE manifesta dubbi sulla proposta del senatore Tocci, tenuto conto che l'elenco delle audizioni è stato già concordato tra i Gruppi e con la Camera dei deputati. Tiene peraltro a precisare che il provvedimento è assegnato tanto alla 7^a Commissione quanto alla 5^a Commissione per le conseguenze di carattere finanziario, nonché alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Il Dicastero dell'economia sarà quindi l'interlocutore privilegiato della Commissione bilancio. Rileva comunque che potrebbe esser utile un confronto della relatrice con il relatore in 5^a Commissione o direttamente con i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze.

La relatrice DI GIORGI (*PD*), pur comprendendo la richiesta, ritiene che il Dicastero dell'economia potrebbe essere interessato nella fase di modifica dello schema di decreto legislativo, dopo il parere che sarà espresso dal Parlamento.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) concorda con la richiesta del senatore Tocci.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) ritiene che l'espressione del parere anche da parte della 5^a Commissione apra scenari diversi, considerato comunque che nello schema di decreto legislativo non vi è una netta distinzione tra i profili di merito e quelli finanziari. Menziona ad esempio i controlli *in itinere* sulle procedure assunzionali degli enti, forieri a suo giudizio di violare l'autonomia, sui quali il Ministero dell'economia e delle finanze interviene in maniera massiccia. Sollecita perciò l'elaborazione di soluzioni per una interlocuzione con i rappresentanti dell'Economia.

La senatrice PUGLISI (*PD*) propone di svolgere la discussione generale dopo le audizioni onde recepire tutti i suggerimenti ed elaborare uno schema di parere dettagliato che dia indicazioni chiare all'Esecutivo.

Il PRESIDENTE si riserva di compiere un approfondimento, fermo restando che in questo caso l'interlocuzione diretta con il Ministero dell'economia e delle finanze sarà necessariamente mantenuta dalla Commissione bilancio. Invita comunque la relatrice a valutare la possibilità di confrontarsi con il relatore incaricato in quella sede, onde elaborare un testo condiviso. Rammenta infine che la scadenza per l'espressione del parere è fissata al 25 ottobre, previo scioglimento della riserva non appena saranno trasmessi i pareri mancanti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2459

Art. 1.

1.1

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b*) il terzo comma è sostituito dal seguente: "I compendi immobiliari di cui al primo comma non possono essere alienati. Con particolare riferimento al collegio di Cividale del Friuli, non può essere mutata la destinazione d'uso"».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 11 ottobre 2016

Plenaria

266^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Simona Vicari.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione deve formulare le prescritte osservazioni alla Commissione Affari costituzionali sul provvedimento in esame.

Poiché la relatrice si era riservata di svolgere una serie di approfondimenti, chiede se siano stati acquisiti gli elementi per consentire alla Commissione di esprimersi in tempi rapidi, anche tenendo conto delle intese intervenute a tal fine con la Commissione di merito.

La relatrice ORRÙ (*PD*) precisa che sono in corso contatti con il relatore della Commissione Affari costituzionali per chiarire alcuni punti particolarmente rilevanti del provvedimento in esame, con specifico riguardo alle questioni del trasporto pubblico locale di competenza della Commissione 8^a. Si riserva pertanto di intervenire nel merito del provvedimento nella successiva seduta.

Il senatore FILIPPI (*PD*), alla luce delle indicazioni fornite dalla relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione alla successiva seduta.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano comunque senatori interessati ad intervenire, fermo restando che eventuali integrazioni potranno essere svolte anche nella successiva seduta, alla luce degli ulteriori elementi che saranno forniti dalla relatrice.

Il senatore BORIOLI (*PD*), accogliendo l'invito del Presidente, segnala alcuni aspetti cruciali del provvedimento in esame, per la parte del trasporto pubblico locale, di competenza della Commissione.

Ricorda in primo luogo che vi è la questione delle riserve formulate dal Consiglio di Stato nel suo parere sulla coerenza tra la delega per l'emanazione dello schema di decreto di cui alla legge n. 124 del 2015 e le disposizioni sui servizi di trasporto pubblico locale contenute nello schema stesso.

In proposito dichiara di condividere l'impostazione dello schema per quanto riguarda la disciplina di tale settore, sottolineando che il nodo essenziale è quello di garantire la transizione di tutto il comparto verso un'effettiva concorrenza e apertura al mercato. Tale aspetto potrebbe in effetti meglio esplicitato nell'articolato, anche perché si lega ad un altro tema di grande rilevanza, ossia il rapporto tra il trasporto pubblico locale su gomma e quello su ferro.

Finora, infatti, il trasporto su ferro è rimasto meno sviluppato, sia come livello di efficienza che come grado di apertura alla concorrenza: il provvedimento in esame potrebbe essere quindi uno strumento per raggiungere tale obiettivo.

Ricorda che questo aspetto è collegato anche, sia pure indirettamente, al progetto di privatizzazione di Ferrovie dello Stato italiane. L'amministratore delegato del gruppo, in occasione dell'esame dello schema di decreto che dava avvio alle procedure di privatizzazione, ha infatti evidenziato che questa operazione deve essere anche l'occasione per un effettivo rilancio del trasporto pubblico locale ferroviario, segnalando però l'assoluta necessità di avere un quadro regolatorio chiaro in materia, specie per quanto riguarda le procedure di affidamento dei servizi da parte delle Regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di certificazione dell'Unione per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione (n. COM (2016) 491 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, finalizzato alla creazione di un sistema di certificazione dell'Unione europea per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione, vale a dire per le apparecchiature utilizzate negli aeroporti per il controllo delle

persone, dei bagagli, sia a mano che da stiva, delle forniture e delle merci trasportate in aereo.

In particolare, la proposta di regolamento in esame non introduce specifiche tecniche di costruzione né requisiti di prestazione per le apparecchiature di controllo, ma disciplina le procedure per la loro omologazione a livello europeo attraverso una procedura di valutazione comune (CEP), per contribuire al buon funzionamento del mercato interno e aumentare la competitività dell'industria dell'Unione in un settore strategico per l'economia europea, dando nel contempo un importante contributo alle politiche volte a prevenire e contrastare le minacce alla sicurezza dell'aviazione.

Passa quindi ad illustrare il contenuto della proposta, che si suddivide in 32 articoli e 7 Allegati.

Come di consueto, i primi articoli (articoli 1-4) delimitano l'oggetto e il campo di applicazione delle norme, chiariscono le definizioni utilizzate e dispongono che gli Stati membri non ostacolino la messa a disposizione o in servizio delle apparecchiature fornite di certificato di conformità rilasciato secondo le procedure indicate.

L'articolo 5 disciplina nel dettaglio gli obblighi dei fabbricanti, al fine di attestare la conformità delle apparecchiature.

L'articolo 6 prevede che ciascuno Stato membro istituisca o nomini un'autorità di omologazione.

Gli articoli successivi del provvedimento regolano le attività di omologazione, disciplinando le procedure per la domanda (articolo 7) e per la realizzazione, da parte di servizi tecnici appositamente incaricati, delle prove per la verifica della sussistenza dei necessari requisiti di prestazione (articolo 8), nonché per i casi di mancato rifiuto di omologazione (articolo 9).

Si stabilisce poi che l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, diventi membro dell'organismo responsabile dell'elaborazione delle metodologie comuni di prova (articolo 10) e viene definito il contenuto del certificato di omologazione UE (articolo 11).

Si prevede che vengano svolte verifiche sulla idoneità delle modalità di produzione delle apparecchiature a garantire la loro conformità al tipo e alla configurazione omologati (articolo 12). Sono disciplinate le procedure per la modifica dei certificati di omologazione già rilasciati (articoli 13-15) nonché indicati i casi nei quali si determina la cessazione della loro validità (articolo 16).

Gli articoli da 17 a 20 riguardano in maniera dettagliata le attività da svolgere e le decisioni da assumere per i casi di apparecchiature che presentano rischi o che risultino non conformi al tipo omologato.

L'articolo 21 introduce l'obbligo di notificare alla Commissione l'indicazione del servizio tecnico incaricato di svolgere le prove di conformità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 della proposta. L'articolo 22 riguarda i requisiti dei servizi tecnici, mentre la valutazione delle loro competenze – dimostrate mediante un certificato rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento – nonché il coordinamento delle loro attività

a livello europeo sono oggetto, rispettivamente, degli articoli 23 e 24 del testo in esame. L'articolo 25 regola la modifica della designazione di un servizio tecnico da parte dell'autorità di omologazione, mentre l'articolo 26 riguarda le eventuali contestazioni della competenza dei servizi tecnici.

L'articolo 27 attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per la modifica degli allegati al regolamento e l'articolo 28 ne disciplina l'esercizio.

In base all'articolo 29, la definizione delle sanzioni da applicare per la violazione delle disposizioni introdotte dal regolamento è rimessa agli Stati membri.

L'articolo 30 dispone che in via transitoria, fino a tre anni dall'entrata in vigore del regolamento gli Stati membri possono continuare a omologare le apparecchiature di sicurezza ai sensi delle rispettive norme nazionali.

L'articolo 31 regola le relazioni all'Unione europea sull'attuazione dell'atto.

L'articolo 32 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Infine, si sofferma sul contenuto degli Allegati tecnici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2460) Deputato TULLO ed altri. – Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 settembre.

Il PRESIDENTE avverte che in relazione al disegno di legge in esame sono stati presentati gli emendamenti 3.1 e 3.2 e l'ordine del giorno G/2460/1/8 (pubblicati in allegato). Chiede quindi ai proponenti se intendano illustrarli.

Il senatore RANUCCI (PD) illustra la proposta emendativa 3.2, finalizzata a sostituire, ai fini della definizione del regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici, l'intesa tra l'Autorità marittima e l'Autorità di sistema portuale con la semplice consultazione di quest'ultima. Precisa che tale disposizione recepisce il suggerimento avanzato dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera nel corso dell'audizione svolta sul provvedimento in esame.

Illustra poi l'ordine del giorno che, sia pure con una formulazione diversa, ribadisce sostanzialmente lo stesso concetto e di cui raccomanda l'accoglimento qualora non sia approvato l'emendamento.

Il senatore SONEGO (*PD*) illustra l'emendamento 3.1. Precisa preliminarmente che, mentre apprezza gli articoli 1 e 2 del testo in materia di responsabilità dei piloti dei porti, non condivide le disposizioni dell'articolo 3, che modifica l'attuale regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici. In proposito, propone di svolgere, anche in una fase successiva, una discussione più ampia, in modo da approfondire compiutamente i vari aspetti sottesi alla disciplina dei servizi in parola.

Pur ritenendo quindi inappropriato il contenuto dell'articolo 3, che a suo avviso avrebbe dovuto essere soppresso, al fine di trovare un punto di mediazione, propone una serie di correttivi attraverso l'emendamento. In primo luogo, la proposta intende limitare la possibilità di stabilire l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici solo per i mezzi navali di stazza lorda superiore a 500 tonnellate, al fine di sottrarre le imbarcazioni più piccole a un obbligo di servizi non necessari e quindi a un inutile e costoso aggravio.

L'emendamento propone poi che l'obbligatorietà sia stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti distintamente per i singoli servizi tecnico-nautici e con specifica motivazione. Inoltre, anche al fine di evitare le prevedibili pressioni da parte delle categorie che esercitano questi servizi tese a estenderne il più possibile l'obbligatorietà, le decisioni in materia non dovrebbero intervenire a livello centrale, ma su proposta dell'autorità marittima territorialmente competente e sentita l'autorità di sistema portuale locale.

Dopo aver replicato ad una osservazione del relatore FILIPPI (*PD*), evidenzia che la scelta di accentrare le decisioni sui servizi tecnico-nautici, alla luce della recente riforma delle autorità di sistema portuale, rischia di irrigidire e accrescere il controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui singoli porti, laddove questo dovrebbe limitarsi al coordinamento della programmazione, rispettando l'autonomia dei vari scali. Inoltre, l'emendamento 3.1, in maniera analoga al 3.2, intende sostituire l'intesa dell'autorità marittima con l'autorità portuale di sistema con la semplice consultazione, in quanto gli aspetti di sicurezza di competenza dell'autorità marittima debbono prevalere in questo ambito sulle esigenze di promozione commerciale spettanti all'autorità portuale di sistema.

Infine, ricorda che il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, durante l'audizione già richiamata, ha evidenziato che i porti italiani sono tra i più sicuri del mondo e che l'articolo 3 dello schema non apporta da questo punto di vista significative innovazioni rispetto alla normativa vigente.

Il senatore BORIOLI (*PD*) osserva che l'emendamento 3.1 del senatore Sonego ha una portata molto ampia e modifica significativamente il testo in esame. Ritiene peraltro che nell'articolo 3 non si ponga il principio dell'obbligatorietà assoluta dei servizi tecnico-nautici, ma solo la regola che la stessa deve essere, previa valutazione, stabilita e disciplinata attraverso un decreto ministeriale.

Rileva poi che, come in altri comparti dei trasporti, trattandosi di esigenze di sicurezza è essenziale garantire una disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale, il che giustifica la scelta di regolare la materia a livello centrale e non a livello locale, per evitare impostazioni difformi tra i singoli porti.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*), in relazione alle osservazioni del senatore Sonogo, rileva che l'articolo 3 sui servizi tecnico-nautici rappresenta un punto qualificante del provvedimento in esame e che una sua soppressione rischierebbe di snaturarne le stesse finalità.

Ricorda poi che la Commissione, prima di procedere alla votazione sugli emendamenti e sull'ordine del giorno, deve attendere i prescritti pareri delle altre Commissioni.

Il senatore SONEGO (*PD*) precisa che il suo emendamento è volto appunto a conservare la norma in questione, sia pure con alcune significative correzioni.

Il relatore FILIPPI (*PD*), riservandosi di esprimere formalmente il parere sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in un'altra fase, replica ad alcune delle osservazioni formulate dai proponenti.

Per quanto riguarda la modifica proposta dall'emendamento 3.2, pur dichiarando di condividerne la finalità, la ritiene non accoglibile stante l'esigenza di arrivare ad una approvazione definitiva del testo in esame. In tal senso, giudica preferibile la formulazione dell'ordine del giorno G/2460/1/8, che risponde meglio all'esigenza di valorizzare la competenza dell'autorità marittima sui profili di sicurezza dei servizi tecnico-nautici.

Con riferimento alle considerazioni del senatore Sonogo, concorda sull'opportunità di avviare, una volta concluso l'esame del provvedimento, un approfondimento più puntuale sui servizi tecnico-nautici. Ricorda che gli stessi pesano solo per il 2 per cento del costo totale del «ciclo nave» all'interno dei porti. Pertanto, i timori che il nuovo regime dell'obbligatorietà possa determinare un aumento dei costi per gli operatori marittimi è infondato, trattandosi di elementi attinenti alla sicurezza della navigazione e non alla competizione commerciale tra i porti.

Ritiene quindi non condivisibili le modifiche proposte dall'emendamento 3.1: in primo luogo, proprio perché riguarda gli aspetti di sicurezza, non si può limitare la possibilità di disciplinare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici solo alle navi di certe dimensioni.

Per quanto riguarda il decentramento delle decisioni, ricorda che in passato si è esaltato molto il regime di autonomia dei singoli porti, ma i risultati non sono stati sempre positivi. Con la riforma delle autorità di sistema portuale si è posta l'esigenza di rafforzare il coordinamento all'interno del sistema portuale nazionale: di conseguenza, aspetti come la sicurezza della navigazione e quindi il regime dei servizi tecnico-nautici devono essere necessariamente disciplinati a livello centrale. Per la stessa ragione ritiene non accoglibile la previsione di regolare con separati de-

creti i singoli servizi, fermo restando che vi sarà comunque sempre una valutazione delle specifiche esigenze.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RANUCCI (*PD*) chiede che la Commissione possa avviare in tempi rapidi la discussione del disegno di legge n. 2452, relativo al registro pubblico delle opposizioni.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) sollecita a sua volta l'inserimento all'ordine del giorno dell'esame del disegno di legge n. 2484, sulla fornitura dei servizi *internet*, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il presidente MATTEOLI si riserva di inserire all'ordine del giorno i disegni di legge richiesti non appena possibile, compatibilmente con il già fitto calendario dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2460

G/2460/1/8

RANUCCI

L'8^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2460, recante «Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici»,

considerato che:

l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), apporta modifiche all'articolo 14, comma 1-*bis*, secondo e terzo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, intervenendo sul regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici;

la norma si prefigge di estendere a tutti i servizi tecnico-nautici la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a definire con proprio decreto il regime di obbligatorietà del servizio stesso, prevedendo che l'Autorità marittima (A.M.) formuli la proposta sulla scorta dell'intesa con l'autorità portuale (oggi Autorità di sistema portuale, A.d.S.P.) e del parere reso dalle associazioni di categoria;

i servizi tecnico-nautici sono servizi di interesse generale che sotto il coordinamento dell'A.M. garantiscono nei porti, ove sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo, assolvendo ad un fondamentale ruolo che incide direttamente sull'operatività portuale;

nel corso dell'audizione del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, tenutasi in data 27 settembre 2016, avuto riguardo alla sicurezza complessiva dell'attività legate all'arrivo ed alla partenza delle navi e dell'ambito portuale in generale, è stata auspicata una migliore formulazione tesa a ribadire le distinte competenze tra l'Autorità marittima e l'Autorità di sistema portuale, pur nello spirito della più ampia e leale collaborazione istituzionale;

infatti, il regime di obbligatorietà dei servizi afferisce a profili di sicurezza, quale interesse affidato alla responsabilità dell'A.M., alla quale è necessario venga garantito il pieno esercizio del proprio ruolo di garante della sicurezza dell'approdo, ferma restando la competenza dell'A.d.S.P. a fornire elementi di analisi, in linea con le proprie attribuzioni, che migliorino la qualità complessiva della regolamentazione dei servizi tecnico-nautici;

in particolare, l'A.d.S.P. è chiamata, in occasione dell'*iter* finalizzato a regolare il regime dell'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici, a formulare valutazioni afferenti, prioritariamente, alla promozione ed alla gestione commerciale del sistema portuale, sotto il profilo dell'efficienza complessiva ed alla speditezza delle attività portuali, in linea con i principi ed i criteri direttivi sulla cui base è stata attuata la riforma della legislazione di settore;

al fine di evitare *impasse* decisionali e ricondurre l'intesa ad un criterio logico giuridico, nello spirito dei principi posti a base della recente riforma della legislazione portuale e delle stesse previsioni della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata per effetto del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

ritenuto, pertanto, che

l'intesa tra l'Autorità Marittima (A.M.) e l'Autorità di sistema portuale (A.d.S.P.) debba conseguirsi alla luce delle rispettive competenze, delle responsabilità affidate ai due soggetti istituzionali ed in ragione della cura degli interessi, complementari ma distinti, affidati a ciascuno sul tema, rispettivamente, della sicurezza complessiva dell'ambito portuale e della gestione e della promozione delle attività commerciali che si svolgono in porto,

impegna il Governo

ad adottare, in coerenza con quanto precede, indirizzi applicativi della previsione in premessa volti a chiarire che l'intesa in tema di obbligatorietà dei servizi tra A.M. ed A.d.S.P. deve intendersi nel senso che, ciascuno dei soggetti istituzionali interessati, esprime le valutazioni di propria pertinenza alla luce delle responsabilità affidate dall'Ordinamento e degli interessi oggetto di rispettiva tutela.

Art. 3.

3.1

SONEGO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1-bis, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per i mezzi di stazza lorda superiore a tonnellate cinquecento può essere stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che provvede, distintamente, per uno o più di tali servizi e con specifica motivazione. Il Ministro agisce su proposta dell'Autorità marittima territorialmente competente, sentite l'autorità portuale o di sistema portuale ove istituita e le associazioni nazionali di categoria interessate. L'Autorità marittima terri-

torialmente competente può motivatamente proporre l'estensione dell'obbligatorietà anche ai mezzi di stazza lorda inferiore alle tonnellate cinquecento. In caso di necessità e di urgenza, l'autorità marittima, sentita l'autorità portuale o di sistema portuale ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta."».

3.2

RANUCCI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «d'intesa con l'autorità portuale ove istituita, sentite», con le seguenti: «sentita l'autorità di sistema portuale ove istituita, nonché» e dopo le parole: «, sentita l'autorità», inserire le seguenti: «di sistema».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 11 ottobre 2016

Plenaria**210^a Seduta**

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA (n. 332)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 381, undicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice ALBANO (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice DONNO (*M5S*) prende atto positivamente dell'inserimento nello schema di parere della relatrice di un riferimento alle emergenze fitosanitarie e tuttavia, esprimendo una valutazione nel complesso critica del provvedimento in esame, illustra uno schema di parere contrario a propria firma e a firma della senatrice Fattori (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta favorevolmente i contenuti dello schema di parere della relatrice.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice Albano.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere contrario, presentato dalle senatrici Donno e Fattori.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (n. 331)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 381, undicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice CANTINI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice DONNO (*M5S*) illustra uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato).

Il senatore RUTA (*PD*) valuta positivamente i contenuti dello schema di parere predisposto dalla relatrice, con particolare riguardo al riferimento alla collaborazione tra CREA e gli altri enti di ricerca. Ricorda di aver presentato il disegno di legge n. 1139 recante disposizioni in materia di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed istituzione dell'Agenzia nazionale «Verdissima» che muove nel senso dell'unificazione di tutti gli enti deputati alla ricerca scientifica in campo agroalimentare.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di parere della relatrice.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice Cantini.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere contrario, presentato dalla senatrice Donno.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa, d'intesa con il presidente della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, senatore Marinello, che, nel corso dell'audizione odierna di rappresentanti di Confindustria, svolta negli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 9^a e 13^a, sul disegno di legge n. 2383 e congiunti (consumo del suolo), è stata consegnata la documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* delle Commissioni alla voce sedute con altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 332

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, per quanto di competenza,

richiamata l'audizione svolta il 28 settembre scorso del Commissario straordinario del CREA;

premesso che:

il Piano della ricerca individua alcuni obiettivi strategici, da perseguire attraverso lo sviluppo di specifiche linee di ricerca per il prossimo triennio da parte dei ricercatori del CREA. Si tratta di: contribuire ad aumentare la competitività internazionale e nazionale delle imprese agricole, agroalimentari e agroindustriali italiane (anche attraverso innovazioni di prodotto e di processo); migliorare la sicurezza, la qualità, la sostenibilità (economica, sociale e ambientale) dell'agricoltura italiana; diffondere un sistema della conoscenza del comparto e del *made in Italy* attraverso una comunicazione scientifica, tecnica e divulgativa adeguata;

la proposta contenuta nel Piano in esame considera l'importanza di dotarsi di un sistema integrato di competenze e di strutture che vada nella direzione di determinare una forte riduzione dell'utilizzo di agro farmaci e di antibiotici, anche attraverso lo studio e lo sviluppo di varietà resistenti, di strumenti di diagnosi e di controllo precisi e rapidi, di strumenti agronomici, vaccini e prodotti in grado di incrementare la resistenza delle colture e degli animali, di strategie di controllo integrato. A tal fine un'apposita *mission* (cerealicoltura e colture industriali) è individuata per occuparsi, con un approccio multidisciplinare, delle filiere dei cereali e delle colture industriali per alimentazione umana, animale e per impieghi *no-food*, garantendo, anche attraverso il miglioramento genetico e le scienze omiche per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;

in ambito internazionale, ci si ispira alla programmazione *Horizon 2020*, al fine di competere efficacemente con i corrispondenti Enti di ricerca dei Paesi europei ed intercettare le risorse adeguate alla crescita scientifica e culturale necessaria per consentire al sistema produttivo agroalimentare nazionale di trasformare le sfide in nuove opportunità, pertanto si sollecita un'impostazione fondata su di un interscambio strutturato con una logica interdisciplinare, in particolare tra i settori e gli Enti di ricerca nell'ambito dell'ambiente e della salute;

accanto ad una forte spinta verso l'integrazione tra le strutture del CREA, l'intera riorganizzazione scientifica dell'Ente è inoltre proiettata a

favorire le relazioni delle attività di ricerca europee e internazionali con le Università e gli altri Enti di ricerca nazionali, pubblici e privati, con il territorio e le imprese;

nel contesto delle linee di indirizzo nazionali, ha un rilievo particolare l'obiettivo della generazione di valore aggiunto grazie ai partenariati tra CREA, organismi ed Enti di ricerca di livello regionale e nazionale, la ricerca universitaria, promuovendo progetti di ricerca e sviluppo congiunti, rafforzando i vari livelli della ricerca stessa, favorendo lo scambio delle buone pratiche e delle conoscenze, in un'ottica di un impiego virtuoso e razionale delle risorse economiche e umane, interloquendo con i livelli locali;

la proposta di riorganizzazione – rispetto alla strutturazione degli enti incorporato (Istituto nazionale di economia agraria-INEA) ed incorporante (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura-CRA) – si fonda su una riduzione delle strutture di ricerca. Si passa da quarantotto tra Centri e Unità di ricerca a soli dodici Centri di Ricerca, dislocati sull'intero territorio nazionale, cui si aggiunge l'Amministrazione centrale; le strutture dell'Ente già operative sul territorio, o altre messe a disposizione da soggetti istituzionali con cui l'Ente collabora in modo sistematico, consentiranno comunque di mantenere una presenza in 19 Regioni;

ogni Centro di Ricerca avrà una o più Sedi in cui sarà svolta l'attività di ricerca, ferma restando l'unicità della direzione, cui viene affidato il coordinamento di eventuali altre Sedi afferenti al Centro;

le competenze scientifiche dei Centri del CREA saranno organizzate per discipline tematiche e per filiere produttive;

la scelta di una struttura a matrice scaturisce dall'esigenza di mantenere un presidio della ricerca nelle più importanti filiere del sistema agroalimentare italiano e, al contempo, innalzare e fortificare il livello di ricerca in settori disciplinari trasversali non solo alle filiere agroalimentari e agroindustriali ma a tutto il sistema degli agroecosistemi nazionali;

al nuovo assetto delle strutture di ricerca sopra prefigurato viene ascritta anche una maggiore potenzialità nel garantire, con particolare riguardo al trasferimento tecnologico, l'interazione che si genera tra domanda dai territori, gestita dai presidi regionali, con offerta di ricerca, prodotta da Centri su scala nazionale, con virtuosi collegamenti a scala internazionale,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si chiede di favorire una visione di livello internazionale tramite accordi e *partnership* tra laboratori ed Enti di ricerca di altri Stati, in particolare con i Paesi confinanti con l'Italia, al fine di poter eseguire studi maggiormente accurati su aree geograficamente, ambientalmente e colturalmente affini, al fine di scambiare dati, conoscenze, tecniche per sviluppare metodi maggiormente efficaci, con particolare riguardo al contrasto alla diffusione di organismi patogeni o parassitari, e comunque dannosi per le colture;

si sollecita una particolare attenzione alla ricerca scientifica in campo agricolo finalizzata a fronteggiare le numerose situazioni di emergenza fitosanitaria che si sono da ultimo verificate in Italia determinata dall'ingresso sempre più ravvicinato di agenti patogeni sconosciuti al nostro Paese;

si evidenzia inoltre la necessità di sostenere la ricerca sulle nuove biotecnologie in agricoltura, anche alla luce delle operazioni di concentrazione in essere sul mercato internazionale riguardo alla proprietà intellettuale dei brevetti sulle nuove specie e le relative sementi;

si reputa necessario garantire, al contempo, le attività di supporto tecnologico e scientifico al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con particolare riferimento alle prove varietali e alla certificazione delle sementi e dei materiali vegetali dei fruttiferi e della vite. Attività queste assegnate agli Istituti del CREA con specifiche normative che implicano ruoli internazionali.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI
DONNO E FATTORI SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 332**

La Commissione,

in sede d'esame dello schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

considerato che:

il piano in esame, per quanto corposo, è composto per la gran parte da un mero elenco dei progetti di ricerca, privo di indicazioni precise circa le tempistiche della loro implementazione e di cui risulta difficile la verifica della reale effettività;

da quanto si evince da una lettura dei progetti, le politiche di ricerca sembrano andare prevalentemente in direzione del supporto allo sviluppo dell'impiantistica a biomasse e a biogas, come a fare del CREA un ente al servizio di tale settore. A tal proposito, appare alquanto preoccupante trovare ricompreso tra i progetti in corso «AGRO BIO FER. 2015-2016. [...] per uno studio sui biofertilizzanti ottenuti dalla frazione organica dei residui solidi urbani» per cui risulta un finanziamento a favore della Tersan Puglia, società ancora recentemente sanzionata per violazione della normativa in materia di emissioni odorigene;

nella parte programmatica non si evince chiaramente quale indirizzo si intenda seguire in merito allo studio e alla sperimentazione delle biotecnologie e non è quindi possibile verificare se le tecniche di sperimentazione siano poste in essere, secondo le modalità stabilite dal Parlamento, in campo chiuso e controllato;

la garanzia e la salvaguardia dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche italiane deve costituire una assoluta priorità in ambito europeo e nazionale. A tal fine appare necessaria una particolare attenzione circa progetti e azioni volti a consentire al consumatore e alle autorità coinvolte di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione di tutti i prodotti agroalimentari e della pesca in commercio nel territorio italiano;

considerato inoltre che:

per quanto riguarda la proposta riorganizzazione del CREA si deve rilevare l'apparente mancanza di una progettualità vera e propria e di effettive linee programmatiche;

gli attuali dipartimenti vengono infatti sostituiti da 12 Centri di ricerca (6 disciplinari e 6 di ricerca) con un numero ridotto di sedi, tuttavia il proposito di mantenere «un approccio coordinato delle attività che consenta all'Ente di mettere in campo nel modo più efficiente possibile le risorse umane, materiali e finanziarie» non sembra essere stato mantenuto: un esempio in tal senso è dato dall'accorpamento delle sedi di Palermo e Bagheria (di cui una si occupava di florovivaismo e l'altra di fitopatologia e certificazione) e del loro inserimento all'interno del centro di ricerca «Difesa e Certificazione»;

esprime parere contrario.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 331**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, per quanto di competenza,

richiamata l'audizione svolta il 28 settembre scorso del Commissario straordinario del CREA;

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce nel quadro della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, nel cui contesto è stata prevista, dall'articolo 1, comma 381, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), la razionalizzazione del settore della ricerca nel comparto agroalimentare, attraverso l'incorporazione dell'INEA nel CRA, con la nuova denominazione di CREA;

in attuazione della norma citata è stato predisposto il provvedimento in oggetto, che dovrà essere adottato con regolamento di delegificazione tramite decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto lo statuto dell'ente, elaborato dal Commissario straordinario;

lo schema di statuto risponde all'esigenza di adeguare la struttura organizzativa alle nuove finalità, competenze, strumenti d'azione e, in definitiva, alla nuova identità acquisita dall'ente per effetto dell'incorporazione;

i principi e criteri direttivi del regolamento delegato in esame vanno rinvenuti nei commi da 381 a 383 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, con espresso riferimento ad esigenze di «razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica», «incremento dell'efficienza organizzativa ed economica», «riduzione delle spese correnti»;

rilevata la riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione da sette a quattro, fondata nelle note esigenze di contenimento dei costi di funzionamento e di garantire maggiore efficacia alla *governance* dell'ente, in coerenza con i principi e criteri direttivi sopra individuati;

osservato che le modifiche proposte, pur non incidendo in modo sostanziale sull'attuale assetto delle competenze degli organi, sono dettate dall'esigenza di definirne chiaramente gli ambiti e le competenze, anche al fine di colmare alcuni vuoti normativi e superare le difficoltà interpretative più volte riscontrate nel corso del tempo circa i confini delle rispettive prerogative;

rilevata l'assenza dal nuovo statuto delle norme di dettaglio, che saranno oggetto degli emanandi Regolamento di organizzazione e funzionamento e Regolamento di amministrazione e contabilità;

considerato che, nello schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, attualmente all'esame del Parlamento, è prevista all'articolo 1, comma 2, una clausola di salvaguardia ed è richiamata, all'articolo 2, la Carta Europea dei ricercatori, finalizzata a garantire ai ricercatori stessi, tra l'altro, la valorizzazione professionale e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca;

preso atto favorevolmente delle finalità dell'Ente quanto alle ricerche e soluzioni tecnologiche per innalzare la competitività delle attività agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la tutela e la conservazione delle risorse naturali,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si sollecita un rapido completamento del riordino dell'Ente mediante gli emanandi regolamento di organizzazione e funzionamento e regolamento di amministrazione e contabilità, al fine, anche alla luce della rinnovata pianta organica dell'Ente, nonché della Carta Europea dei ricercatori quanto alla valorizzazione e partecipazione dei ricercatori alle attività di competenza, di perseguire una gestione efficace e razionale delle attività di ricerca e di quelle amministrative di supporto;

si incoraggia una costante e proficua collaborazione con gli altri enti di ricerca a livello centrale e territoriale e, segnatamente, con il CNR e con le Università, al fine di evitare duplicazioni e assicurare un reciproco potenziamento delle finalità operative.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 331

La Commissione,

in sede d'esame dello schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

considerato che:

per quanto attiene alle disposizioni relative ai centri di ricerca (articoli 1 e 16) esse non chiariscono sufficientemente nè a chi sia demandata la loro gestione nè in quali forme si estrinsechi effettivamente il «regime di autonomia scientifica e gestionale» loro attribuito. Inoltre il Consiglio di Stato nel proprio parere rileva come l'espressione «I Centri sono organizzati in sedi scientifiche, che si avvalgono di proprie aziende per l'attività di sperimentazione» sia eccessivamente laconica spiegando che «pur se la materia è disciplinata dal regolamento di organizzazione e funzionamento, lo statuto dovrebbe quantomeno definire la natura di dette aziende e il loro rapporto con le sedi scientifiche»;

in relazione alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione, sono da condividere le perplessità espresse nel proprio parere dal Consiglio di Stato, il quale rileva la possibilità che tramite la attuale formulazione della citata disposizione «anche tutti i componenti del Consiglio di amministrazione siano scelti tra personalità di "comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private", piuttosto che di "alto profilo tecnico-scientifico"»;

in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 (concernenti il Piano triennale di attività), il Consiglio di Stato rileva una mancanza di coordinamento con quanto previsto dall'articolo 6, comma 4. In particolare, «la predetta disposizione già stabilisce che il Consiglio scientifico elabora il Piano triennale da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione "con le modalità indicate nel regolamento di amministrazione e funzionamento e tenuto conto degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali". Formula che dice da un lato di più, con riguardo al rinvio al regolamento di organizzazione dall'altro di meno, con riguardo ai criteri da osservare nell'elaborazione del piano.». Nei fatti una tale confusione normativa potrebbe apparire come una possibilità per i direttori dei centri di derogare alle scelte scientifiche del Ministero;

in merito alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 16, che disciplinano, rispettivamente, la dotazione organica, nonché i centri di ricerca e le sedi del CREA, il Consiglio di Stato rileva come non siano fissati dei limiti massimi: «la previsione di un tetto, sia per l'organico che per le articolazioni strutturali, appare necessaria, considerato che in base alla legge il riordino deve avvenire con il 10 per cento dei risparmi e che la riduzione delle sedi deve essere del 50 per cento»;

considerato inoltre che:

lo schema di statuto dell'ente è stato approvato con decreto commissariale n. 32 del 4 maggio 2016, ben oltre quindi il termine previsto dall'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'espletamento di tale compito;

è stato presentato alle Camere, ed attualmente all'esame della Commissione 7^a del Senato, lo schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (Atto Governo n. 329) il cui ambito di applicabilità, per espressa disposizione dell'articolo 1, investe il CREA;

andrebbe, quindi, valutata l'opportunità di coordinare quanto previsto dal decreto in esame, che prevede l'adozione del nuovo Statuto relativo a CREA, con le nuove disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo di cui sopra;

esprime parere contrario.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 11 ottobre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 141

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,40

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI UNIONCAMERE SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 327 (RIORDINO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA)*

Plenaria

275^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori (n. 335)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 35 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

La senatrice VALDINOSI (PD), relatrice, presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni è posta ai voti e risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione per l'anno 2016 delle iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzare con le risorse disponibili del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (n. 343)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI, in sostituzione della relatrice, senatrice Fissore, illustra il provvedimento in titolo, emanato ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'individuazione per l'anno 2016 delle iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzare con le risorse disponibili del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, complessivamente pari a circa 20 milioni di euro.

Dopo aver ricordato il contenuto del citato articolo 148, passa all'esame del testo, composto da 5 articoli.

L'articolo 1 e il relativo allegato A individuano sinteticamente le iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo pari a 19.879.798,74 euro.

L'articolo 2 destina la somma di 6 milioni di euro a garantire il supporto e l'assistenza tecnica necessari alle attività del Ministero dello sviluppo economico e del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) finalizzate a promuovere i diritti e le opportunità per i consumatori concesse dalla legislazione nazionale ed europea e l'assolvimento di obblighi europei in materia di tutela del consumatore. Prevede poi che, per l'acquisizione di supporto ed assistenza tecnica ai fini della realizzazione degli interventi di cui sopra, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica potrà stipulare una o più convenzioni con Unioncamere, IVASS, Invitalia, Consap SpA, Ministero della giustizia, ovvero con altre autorità, enti ed organismi pubblici o con associazioni dei consumatori.

L'articolo 3 assegna la somma di 4 milioni di euro per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei consumatori, anche in adempimento degli ulteriori obblighi europei in materia. Prevede inoltre, come nel caso dell'articolo precedente, la possibilità, per la direzione di cui sopra, di stipulare convenzioni con Unioncamere, Agenzia dei monopoli e delle dogane, Istituto superiore di sanità, ENEA, Guardia di finanza ed altre autorità.

L'articolo 4 destina la somma di circa 9 milioni di euro al rifinanziamento di un'iniziativa – a tal fine erano già stati previsti 7,6 milioni di euro nel 2010 e ulteriori 3,5 milioni di euro nel 2015 – a favore dei beneficiari di polizze vita prescritte. Stabilisce poi la possibilità per la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, di stipulare apposita convenzione con la Consap SPA (che continua a gestire i bandi relativi ai precedenti analoghi finanziamenti), ovvero con altro soggetto pubblico, per definire il piano delle attività.

Infine, l'articolo 5 prevede che, per la copertura della spesa complessiva, sarà utilizzato lo stanziamento sul capitolo n. 1650 («Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori») e che per la stipula delle convenzioni previste e l'adozione dei decreti attuativi si dovrà tenere conto della priorità desumibile dalla stessa numerazione degli articoli e della effettiva disponibilità di risorse.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 335**

La 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori;

considerato il parere del Consiglio di Stato;

viste le osservazioni della 11^a Commissione (Lavoro, previdenza sociale) e della 14^a Commissione (Politiche dell'Unione europea);

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

l'articolo 2, lettera *i*), intende risolvere il problema connesso alla mancata salvaguardia – fra gli organi collegiali da escludere dalla generalizzata soppressione di quelli ritenuti non necessari – delle commissioni d'esame costituite dai Prefetti per il rilascio dell'abilitazione al personale incaricato della manutenzione degli ascensori: si prevede infatti la possibilità di ricostituire le commissioni d'esami in questione, con riproduzione ed aggiornamento delle relative disposizioni che ne regolano la composizione ed il funzionamento; al riguardo, pur apprezzando nel merito l'iniziativa del Governo, e preso atto dei dubbi esistenti circa la base legale per tale norma, che non rientrerebbe né nel contenuto obbligatorio della direttiva, né in quello facoltativo, come sottolineato dal Consiglio di Stato nel suo parere sul provvedimento in titolo, si invita il Governo a valutare con attenzione tale osservazione e, in ogni caso, a ripristinare con urgenza, tramite un intervento normativo idoneo, organi o istituzioni competenti in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi;

preso atto che lo schema di decreto in titolo non interviene con riferimento alla sicurezza degli ascensori in servizio installati antecedentemente al 1999, per la quale vige la raccomandazione 95/216/CE, atto non vincolante, si invita il Governo a prevedere idonee misure volte ad assicurare la messa in sicurezza di tutti gli ascensori oggi operanti in Italia;

considerato, infine, che lo strumento del regolamento governativo con cui si dà attuazione alla direttiva 2014/33/UE non consente di introdurre sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee, si segnala l'esigenza di attivare pertinenti strumenti previsti dalla legge n. 234 del 2012 per il recepimento, con norma di legge, dell'articolo 43 della direttiva 2014/33/UE, relativo alle sanzioni.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 11 ottobre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 85

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,10

*AUDIZIONI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2494, 2241 E 2437 (CONTRASTO ALLA
POVERTÀ E RIORDINO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI)*

Plenaria

268^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali Bobba.*

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(2497) Deputati Laura VENITTELLI ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre scorso.

La presidente SPILABOTTE informa che deve ancora pervenire il parere della Commissione bilancio. Avverte che tutti i rappresentanti dei Gruppi hanno comunicato di rinunciare alla presentazione di emendamenti.

A nome del Governo, anche il sottosegretario BOBBA rinuncia alla presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 11 ottobre 2016

Plenaria

391^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive (n. COM (2016) 547 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n.159)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Poiché non vi sono richieste di intervento in sede di discussione generale, la PRESIDENTE invita il relatore a illustrare la propria proposta di risoluzione.

Il relatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) dà lettura dello schema di risoluzione pubblicato in allegato.

Il sottosegretario DE FILIPPO dichiara di non avere alcuna osservazione da formulare in merito alla proposta testé illustrata.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, rimarca la pericolosità delle nuove sostanze psicoattive, in grado di procurare danni seri anche dopo un'unica assunzione, e rivolge espressioni di apprezzamento al relatore per la qualità del testo redatto.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) dichiara che il proprio Gruppo voterà a favore dello schema di risoluzione predisposto dal relatore, del quale evidenzia l'equilibrio.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, unendosi alle espressioni di elogio nei riguardi del relatore.

Il senatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*), manifestato a sua volta il proprio apprezzamento per il testo elaborato dal relatore, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione proposto dal relatore è posto in votazione e approvato.

La PRESIDENTE registra con soddisfazione l'approvazione unanime della risoluzione, associandosi alle manifestazioni di apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli interferenti endocrini e ai progetti di atti della Commissione che definiscono i criteri scientifici per la loro determinazione nel contesto della normativa dell'UE sui prodotti fitosanitari e sui biocidi (COM (2016) 350 definitivo) (n. 181)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 settembre scorso.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) premette che l'atto in esame, presentato in maniera tardiva dalla Commissione europea, è caratterizzato da aspetti di notevole complessità e risulta alquanto controverso.

Richiama l'attenzione sulla pericolosità di alcuni particolari interferenti endocrini, come gli ftalati e il bisfenolo A, presenti nella plastica e in numerosi oggetti di uso quotidiano: si tratta di sostanze che potrebbero alterare le funzioni biologiche e avere ripercussioni anche sulla salute dei bambini. In particolare, sono fattori di rischio per malattie metaboliche come obesità e diabete, e costituiscono un pericolo anche a livello epatico e di funzionalità del pancreas.

Evidenzia che sia a livello di Nazioni Unite che di Organizzazione mondiale della sanità gli interferenti endocrini sono considerati alla stregua di una minaccia globale, in relazione alla tendenza all'aumento di numerose malattie del sistema endocrino, sia negli esseri umani che negli animali selvatici.

Sottolinea che sussistono prove degli effetti negativi di queste sostanze anche sulla salute riproduttiva, nonché sul normale funzionamento della tiroide e del cervello e sul metabolismo e l'omeostasi del glucosio.

Ricordati i pronunciamenti in materia della Corte di giustizia europea e del Parlamento europeo, segnala la rilevante presa di posizione della *Endocrine Society*, secondo la quale il carattere eccessivamente restrittivo dei criteri scientifici prefigurati dalla Commissione europea porterà a identificare ben poche sostanze chimiche come interferenti endocrini.

Riferisce che alcune organizzazioni non governative sono giunte a considerare illegali i criteri proposti dalla Commissione europea, in quanto essi produrrebbero una alterazione dell'equilibrio tra tutela della salute e dell'ambiente, da una parte, e funzionamento del mercato interno, dall'altra.

Infine, esprime preoccupazione per la prefigurazione di nuovi criteri di deroga al divieto di utilizzo di interferenti endocrini nel settore fitosanitario – che a suo avviso potrebbe preludere a un utilizzo massiccio dei pesticidi –, auspicando che gli atti normativi in preparazione definiscano criteri scientifici atti a tutelare in maniera effettiva la salute dei cittadini europei.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(1134) BIANCO ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario

(1648) ROMANO ed altri. – Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

La PRESIDENTE, dopo aver ricordato che gli emendamenti sono già stati oggetto di illustrazione, avverte che si passerà ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Previa verifica del numero legale, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, è posto in votazione e respinto

l'emendamento 1.1, fatto proprio dal senatore Floris in assenza dei proponenti.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.2, fatto proprio dal senatore Floris in assenza dei proponenti, è respinto.

In conformità all'invito del RELATORE e del rappresentante del Governo, sono ritirati gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e – previa sottoscrizione da parte del senatore Floris – 1.6.

L'emendamento 1.7 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 del relatore.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) osserva che nel predetto emendamento del relatore manca un riferimento espresso alle strutture private accreditate, presente invece nel successivo emendamento 1.8 a propria firma, auspicando un approfondimento in proposito.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) è dell'avviso che il riferimento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, presente nell'emendamento del relatore, sia comprensivo anche delle strutture private accreditate.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO sottolineano la fondatezza dell'interpretazione dalla senatrice Dirindin.

Il senatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) richiama la distinzione tra la categoria dell'accreditamento e quella dell'autorizzazione delle strutture sanitarie.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) si domanda se sia opportuno fare riferimento espresso anche alle strutture socio-sanitarie, considerato che il successivo emendamento 1.8 omette tale categoria.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) ritiene condivisibile il riferimento anche alle strutture socio-sanitarie, presente nell'emendamento del relatore, e prende atto dei chiarimenti forniti, pur continuando a ravvisare l'opportunità di un approfondimento sull'evoluzione della normativa in materia di accreditamento delle strutture sanitarie.

Posto infine ai voti, l'emendamento 1.100 del relatore è approvato. Sono conseguentemente dichiarati assorbiti gli emendamenti 1.8 e 1.9.

L'emendamento 1.10 è ritirato dal senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*), in aderenza all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.

Si passa all'esame degli emendamenti volti all'introduzione di articoli aggiuntivi all'articolo 1.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), in conformità all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, ritira l'emendamento 1.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono dichiarati decaduti in assenza dei rispettivi proponenti, così come l'emendamento 2.5, mentre gli emendamenti 2.3 e 2.4 sono ritirati in accoglimento dell'invito formulato dal relatore e dal rappresentante del GOVERNO.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 2.100 del relatore. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 2.6, 2.7 (testo 2), 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

L'emendamento 2.12 è ritirato, in conformità all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 2.13 è approvato, mentre l'emendamento 2.14 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

In aderenza all'invito formulato dal RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 2.15, 2.16 – previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) –, 2.17 – previa sottoscrizione da parte del senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) – e 2.18.

Gli emendamenti 2.19 e 2.20 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previa aggiunta di firma della senatrice PADUA (*PD*), è approvato l'emendamento 2.21. Conseguentemente sono dichiarati: preclusi gli emendamenti da 2.22 a 2.25; parzialmente assorbito l'emendamento 3.4; interamente assorbiti gli emendamenti 3.5 e 3.6; precluso l'emendamento 3.7.

In conformità all'invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 2.26 e 2.27, mentre l'emendamento 2.28 è dichiarato decaduto in ragione dell'assenza dei proponenti.

Il relatore ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 2.29, a condizione che dallo stesso sia espunto il capoverso 4-ter.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) fa proprio l'emendamento in questione, in assenza dei proponenti, e lo riformula nel senso testé indicato (emendamento 2.29 testo 2, pubblicato in allegato).

Posto infine ai voti, l'emendamento 2.29 è approvato nel nuovo testo.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è infine posto in votazione e respinto l'emendamento 2.30.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE propone di inserire nell'ordine del giorno della Commissione, a partire dai lavori della prossima settimana, l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 2400 e connessi (borse di studio medici specializzandi).

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione dello scorso 6 ottobre, è stata depositata documentazione da parte della professoressa Maria Marino e di rappresentanti di Federchimica, nell'ambito dell'esame dell'atto comunitario n. 181 (prodotti fitosanitari e biocidi).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 547 DEFINITIVO
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 159)**

La 12^a Commissione Igiene e sanità,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive (d'ora in poi «proposta di regolamento»);

viste le osservazioni della 14^a Commissione del Senato;

vista la relazione trasmessa dal Governo in data 3 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

considerato che la proposta di regolamento mira a rafforzare il sistema di allarme rapido all'interno dell'Unione europea e la valutazione dei rischi, comprimendone e semplificandone tempi e procedure al fine di accrescere la capacità di reazione degli ordinamenti;

considerato che la proposta di regolamento risulta conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, sia in considerazione della natura transnazionale del mercato delle nuove sostanze psicoattive e dei correlati traffici illeciti; sia in quanto la modifica di un vigente regolamento europeo può essere operata solo dalle istituzioni europee;

considerato che la proposta di regolamento determina altresì un valore aggiunto per l'Unione europea, consistente nella maggiore tutela della salute tramite il rafforzamento del monitoraggio, dell'allarme rapido e delle capacità di contrasto delle nuove sostanze psicoattive nocive;

esprime parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1. in relazione all'articolo 1, punto 2 della proposta di regolamento, si segnala che si dovrebbe mantenere la possibilità degli Stati – che verrebbe invece meno per effetto della succitata disposizione – di comunicare all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze informazioni relative ad emergenti tendenze o modalità di consumo delle sostanze psicoattive tradizionali, ovvero alla comparsa sul mercato clandestino locale di nuove, pericolose presentazioni di sostanza stupefacenti già note e classificate. Si ritiene infatti che la tempestiva circolazione di tali importanti informazioni, previa verifica dell'Osservatorio, possa rappresentare un prezioso contributo per le reti dei servizi attive sui territori na-

zionali al fine della tempestiva predisposizione di risposte mirate alle eventuali emergenze di tipo sanitario;

2. si dovrebbe salvaguardare la facoltà degli Stati membri di vietare o sottoporre a controllo sostanze psicoattive eventualmente oggetto di fenomeni di abuso localmente rilevanti o connessi strettamente al mercato clandestino interno, sia d’iniziativa che di fronte a eventuale inerzia degli organi europei (tale facoltà è attualmente prevista dalla decisione 2005/387/GAI, decisione destinata a venire soppressa, secondo quanto si evince dalle premesse della proposta di regolamento).

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2224

Art. 2.

2.29 (testo 2)

PETRAGLIA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 539, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d-bis) predisposizione di una relazione semestrale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso, e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione viene pubblicata sul sito web della struttura sanitaria"».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 11 ottobre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 196

*Presidenza del Vice Presidente
ZIZZA*

Orario: dalle ore 9,55 alle ore 10,55

*AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCE NELL'AMBITO
DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 385 (CENTRALE ENEL DI CERANO)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 197

*Presidenza del Vice Presidente
CALEO*

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,30

AUDIZIONI DI ESPERTI DEL DIPARTIMENTO DI GEODINAMICA E SEDIMENTOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DI VIENNA, DEL DIPARTIMENTO DI GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA E DI SISMOLOGIA APPLICATA DELL'UNIVERSITÀ DI TRIESTE E DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE DI TRIESTE SUL TEMA DELLA SISMICITÀ E PERICOLOSITÀ DELLA CENTRALE NUCLEARE SLOVENA «KRSKO»

Plenaria**260^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente

CALEO

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente CALEO dichiara conclusa la discussione generale e, in qualità di relatore, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, eccependo motivazioni di carattere metodologico e sostanziale. Infatti, le previsioni del quadro economico e finanziario della legge di stabilità devono essere, secondo la normativa vigente, validate dall'Ufficio parlamentare di bilancio, ma tale validazione non è stata, ad oggi, operata. Inoltre il Ministro dell'economia, dopo aver ammesso la mancanza di alcuni dati, deve essere nuovamente audito dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato per fornire i chiarimenti necessari.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto contrario a nome del suo Gruppo, associandosi al senatore Arrigoni e stigmatizzando l'approssimazione con cui sono stati redatti documenti rilevanti sotto il profilo della certezza della rendicontazione contabile. Manifesta inoltre forte preoccupazione per la leggerezza con cui sono state formulate le stime dei fondamentali economici, evidentemente sbilanciate dalla realtà dei fatti.

Il senatore VACCARI (*PD*) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo, sottolineando che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulle parti di competenza ambientale contenute nel documento in esame e non sulle stime dei dati macroeconomici. Rispetto a tali profili non si riscontra nessun pregiudizio formale o sostanziale.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni odierne, svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per l'affare assegnato n. 385 e sul tema della sismicità e pericolosità della centrale nucleare Krsko, e negli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 9^a e 13^a sul disegno di legge n. 2383 e connessi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 11 ottobre 2016

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

33^a Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 13,20 alle ore 13,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

(2460) Deputati TULLO ed altri. – Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo su emendamenti.

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

59^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 (n. COM (2016) 557 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;

alle Commissioni 3^a e 4^a riunite:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (n. COM (2016) 447 definitivo): osservazioni non ostative con rilievi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 11 ottobre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016 (relatori Verducci e Crosio)

(Seguito dell'esame e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 5 ottobre si è aperta la discussione generale e che i relatori hanno presentato una riformulazione del testo in esame (*vedi allegato 1*), che tiene conto di alcune delle proposte emendative pervenute (*vedi allegato 2*).

Dà quindi la parola al senatore Verducci, e poi al senatore Crosio per l'intervento in replica.

Il senatore Francesco VERDUCCI, *relatore*, nel ringraziare i colleghi intervenuti e quelli che hanno presentato proposte emendative per il contributo fornito al miglioramento del testo della delibera in esame, sottolinea l'impegno della società concessionaria per il rafforzamento dell'offerta informativa su un tema così importante qual è quello del prossimo referendum costituzionale.

Ricorda che la delibera in esame riproduce sostanzialmente il testo di precedenti provvedimenti adottati da questa Commissione in materia di referendum e in particolare quella approvata per la campagna referendaria dello scorso 17 aprile, a cui sono state apportate alcune modifiche significative che tengono conto della natura del referendum che si svolgerà il prossimo 4 dicembre.

In relazione al testo riformulato all'esame, precisa che all'articolo 6, comma 1, accogliendo l'osservazione del collega Peluffo, è stato stabilito che la durata di ciascun confronto sia di almeno venti minuti anziché di trenta, come indicato nel testo presentato lo scorso 29 settembre.

Con riferimento alle osservazioni del collega D'Ambrosio Lettieri che aveva evidenziato come il comma 2 dell'articolo 11 non definisse alcuna procedura, ha ritenuto, d'accordo con il collega Crosio, di dover mantenere la formulazione originaria che, secondo una prassi ormai consolidata, ha fino a oggi consentito di risolvere tempestivamente i problemi applicativi e di interpretazione delle delibere in materia referendaria ed elettorale. Sottolinea che il testo riformulato accoglie altresì le proposte emendative Lupi, Bonaiuti 1.2; D'Ambrosio Lettieri 4.1 e Gasparri 4.2; Lupi, Bonaiuti 5.9; D'Ambrosio Lettieri 7.4; Lupi, Bonaiuti 8.5 e Peluffo 8.9. Precisa infine che le proposte emendative Peluffo 5.16 e Gasparri 8.3 sono state accolte in un testo riformulato dai relatori.

Il senatore Jonny CROSIO, *relatore*, ritiene che sia prioritario approvare quanto prima il testo in esame, così da porre fine alla situazione attuale. Evidenzia inoltre come vi siano state alcune proposte emendative, come, ad esempio quella Gasparri 8.3, di cui si è discusso approfonditamente con il collega Verducci, che sono state ritenute meritevoli di essere recepite, al pari di altre presentate dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

Roberto FICO, *presidente*, dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al senatore D'Ambrosio Lettieri perché illustri le proprie proposte emendative.

Il senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), pur apprezzando lo sforzo di sintesi compiuto dai relatori, è del parere che nella riformulazione della delibera restino ancora numerosi punti controversi. In tal senso, desidera richiamare l'attenzione dei colleghi sulle proprie proposte emendative 0.9, 3.1 e 3.8. Quanto al comma 2 dell'articolo 11 ritiene che debba essere meglio coordinato con le previsioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 4, comma 2, visto che le modalità cui essi fanno riferimento non trovano alcun riscontro nel succitato comma 2.

Il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), nel prendere atto che vi è stato un sostanziale accoglimento della sua proposta emendativa 8.3, chiede che i relatori recepiscano anche il sorteggio in essa contenuto, al fine di stabilire in via preliminare l'alternanza delle presenze nei programmi di informazione il cui *format* non preveda il contraddittorio.

E' inoltre dell'avviso che sarebbe utile recepire nella delibera anche le proposte emendative D'Ambrosio Lettieri 3.1 e Gasparri 3.2, che prevedono l'inserimento tra i soggetti legittimati alle trasmissioni anche dei delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di referendum, nonché dei promotori della raccolta delle firme che non siano delegati dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) segnala che la propria proposta emendativa 3.1 riproduce quanto già previsto nella delibera approvata dall'Agcom la scorsa settimana, che ha inserito tra i soggetti legittimati alle trasmissioni anche i delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica firmatari della richiesta.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), nell'esprimere apprezzamento per l'eccellente lavoro svolto congiuntamente dai relatori, ritiene che il testo riformulato sia sufficientemente equilibrato e chiede che i colleghi firmatari indichino specificatamente le proposte emendative che intendono far votare.

Il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*) chiede che siano messe in votazione le sue proposte emendative 3.2 e 8.3 e ritira le proposte 3.4, 3.6, 4.4, 5.2, 5.7, 5.12, 6.1, 8.2.

Il deputato Maurizio LUPI (*AP*), concordando sul lavoro svolto dai relatori, auspica che la delibera in esame sia approvata all'unanimità. Ribadisce la necessità che il servizio pubblico debba compiere il massimo sforzo possibile per informare i cittadini italiani sul contenuto del referendum. Invita i relatori a valutare le proposte emendative 3.1 e 3.2 che tengono conto di quanto già previsto nella delibera adottata dall'Agcom. Ritira la propria proposta emendativa 7.2.

La deputata Mirella LIUZZI (*M5S*), nel condividere la necessità che la delibera in esame sia approvata sollecitamente, ricorda che la propria proposta emendativa 3.9 è volta ad evitare che un soggetto politico sia rappresentato due volte nell'ambito di una stessa trasmissione di comunicazione politica, vanificando così il senso stesso della distinzione tra soggetti politici e organismi della società civile. Il problema si pone, in particolare, con riguardo alla pluralità di comitati costituitisi o che si stanno costituendo in favore dell'una o dell'altra posizione e al cui interno vi sono parlamentari in carica.

Il deputato Nicola FRATOIANNI (*SI-SEL*) sottolinea di aver inviato nella mattinata di ieri proprie proposte emendative, che non risultano tuttavia essere presenti nel fascicolo predisposto per la seduta odierna.

Roberto FICO, *presidente*, fa presente che dai controlli effettuati tali proposte non risultano essere pervenute agli uffici.

Il senatore Jonny CROSIO, *relatore*, dichiara di condividere le proposte emendative 3.1 e 3.2 dei colleghi D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, che ricalcano una previsione contenuta nel testo adottato dall'Agcom, nonché la proposta emendativa del senatore Gasparri 8.3, contenente la previsione di un sorteggio per l'alternanza delle presenze delle forze politiche invitate in programmi informativi in cui non sia previsto contraddittorio. Chiede alla collega Liuzzi di riformulare la sua proposta emendativa 3.9, in modo da adeguarla alla illustrazione testé fornita.

Roberto FICO, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Il senatore Francesco VERDUCCI, *relatore*, con riferimento alla proposta emendativa del senatore D'Ambrosio Lettieri 11.1, pur apprezzandone la formulazione, è tuttavia dell'avviso che sia preferibile mantenere il testo che fino ad oggi ha consentito alla presidenza, sentito l'Ufficio di presidenza, di risolvere tempestivamente i problemi interpretativi e applicativi delle delibere in materia elettorale e referendaria. In relazione alla proposta emendativa Gasparri 8.3 ritiene che sia stato accolto quanto era possibile, peraltro aggiungendo il tema della parità di trattamento. Conferma la propria contrarietà all'ipotesi di introdurre il sorteggio per i programmi di informazione senza contraddittorio.

Circa l'emendamento Liuzzi 3.9, è del parere che esso determini un restringimento della facoltà di partecipazione alle trasmissioni di comunicazione politica rispetto ad un regolamento che ha invece inteso garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di intervenire. Quanto poi alle proposte emendative 3.1 e 3.2, ferma restando la necessità di garantire un adeguato rilievo al Comitato promotore che ha raccolto le 500 mila firme, si dichiara disponibile a valutare la possibilità di inserire tra i soggetti legittimati alle trasmissioni anche i delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di referendum.

Il senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), si dichiara disponibile a ritirare tutte le proposte emendative di cui è firmatario qualora il relatore dovesse accogliere le proposte 3.1, che andrebbe poi coordinata con quanto stabilito all'articolo 5, e 5.10.

Il senatore Francesco VERDUCCI, *relatore*, nel precisare che le proposte emendative 3.1 e 3.2 non possono essere recepite nella loro interezza, conferma la propria disponibilità ad accoglierle nel senso di inserire tra i soggetti legittimati solo i delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di referendum.

Il deputato Renato BRUNETTA (*FI-PdL*) precisa che le prime proposte referendarie sottoposte all'esame dell'ufficio centrale della Corte di cassazione sono state quelle presentate dai delegati che avevano raccolto le firme in Parlamento come previsto dall'articolo 138, secondo comma, della Costituzione. Rivendica quindi la piena dignità di queste richieste di referendum con quella promossa dal Comitato che ha raccolto le 500 mila firme tra i cittadini.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) richiama i colleghi sulla necessità che, dato l'imminente inizio delle votazioni in Assemblea alla Camera, si proceda ad una riformulazione del testo da parte dei relatori, ovvero qualora i colleghi insistano nella richiesta di votare i propri emendamenti, si aggiorni la seduta a domani.

Il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*) chiede se i relatori concordano sulla possibilità che l'emendamento 3.2 possa essere riformulato nel senso di inserire tra i soggetti legittimati soltanto i delegati di ciascun quinto dei componenti di ciascuna Camera.

Il senatore Francesco VERDUCCI, *relatore*, nel sottolineare che il testo in esame è il frutto di un lavoro svolto congiuntamente con il collega Crosio, dichiara la propria disponibilità a riformulare l'articolo 3 nel senso precisato dal senatore Gasparri.

Il senatore Jonny CROSIO, *relatore*, nel segnalare che il lavoro fin qui svolto è una buona sintesi tra le diverse posizioni manifestatesi in Commissione, ritiene che la proposta formulata dal collega Gasparri sia ragionevole anche per la necessità di approvare quanto prima il regolamento in esame.

Il senatore Francesco VERDUCCI, *relatore*, nel ringraziare tutti i colleghi, presenta quindi insieme con il collega Crosio il testo ulteriormente riformulato della delibera (*vedi allegato 3*), che accoglie le proposte emendative 3.1 e 3.2 nel senso di includere tra i soggetti legittimati alle trasmissioni anche i delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352. Fa altresì presente di aver anche proceduto al coordinamento meramente formale di tale modifica con le previsioni di cui agli articoli 3, commi 2, 3 e 4, 5, comma 1, e 6.

Il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*) ritira le proprie proposte emendative 3.2 e 8.3.

Il senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) ritira le proprie proposte emendative 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 4.3, 4.5, 4.6, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8,

5.10, 5.11, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 11.1 e 12.1.

La deputata Mirella LIUZZI (*M5S*) chiede che sia votata la propria proposta emendativa 3.9.

Il senatore Francesco VERDUCCI, *relatore*, esprime il proprio parere contrario.

Roberto FICO, *presidente*, pone in votazione la proposta emendativa Liuzzi 3.9.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente*, prima di porre in votazione lo schema di delibera ulteriormente riformulata dai relatori chiede se vi sono interventi per dichiarazione di voto.

Il deputato Nicola FRATOIANNI (*SI-SEL*) dichiara il suo voto favorevole, ancorché esprima rammarico per la mancata ricezione delle proprie proposte emendative.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

La deputata Mirella LIUZZI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

Il deputato Maurizio LUPI (*AP*) preannuncia il voto favorevole del gruppo AP.

Il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Il deputato Giorgio LAINATI (*Misto-ALA-MAIE*), nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole della propria componente.

Il senatore Jonny CROSIO, *relatore*, dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) preannuncia la propria astensione.

Il deputato Renato BRUNETTA (*FI-PdL*), in relazione alla delibera che la Commissione si appresta a votare, si domanda se non fosse stato più corretto che la Rai ne avesse atteso l'approvazione e quindi l'entrata in vigore, prima di invitare nuovamente questa sera il Presidente del Con-

siglio dopo la sua partecipazione ad un altro programma Rai domenica scorsa.

Roberto FICO, *presidente*, chiede di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Pone quindi in votazione lo schema di delibera ulteriormente riformulata dai relatori recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016».

La Commissione approva.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 494/2405 al n. 498/2413, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle ore 14,25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016

TESTO RIFORMULATO DAI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, è stato indetto per il giorno 4 dicembre 2016 un referendum popolare confermativo della legge costituzionale concernente «*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*» approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTI quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

CONSIDERATA l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

CONSULTATA l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* sino alla mezzanotte del 4 dicembre 2016.

1-bis. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sui temi oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai in riferimento alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 ha luogo esclusivamente tramite:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del referendum, ai sensi dell'articolo 7;

c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 8 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri del referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla Rai, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Articolo 3

(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione della richiesta referendaria;

b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La

loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, chiedono alla Commissione, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera *e)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera *e)*, il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 2. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

Articolo 4

(Illustrazione del quesito referendario e delle modalità di votazione)

1. La Rai cura l'illustrazione dei temi propri del quesito referendario in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti, tenuto conto dell'articolo 17, comma 2, del vigente Contratto di servizio. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo, sono trasmessi alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2.

Articolo 5

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. La direzione di Rai Parlamento, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:

- a) il Comitato promotore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;
- c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016.

3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una deve intervenire in rappresentanza del Comitato promotore.

4-bis. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone.

5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le

tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

Articolo 6

(Confronti)

1. Nella fase finale della campagna referendaria fino al 2 dicembre, la Rai trasmette confronti tra due dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *b*), uno per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. La durata di ciascun confronto è di almeno 20 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Uno dei due soggetti dell'ultimo confronto programmato è il Comitato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*). Si applica il comma 8 dell'articolo 5,

se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.

Articolo 7

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 11.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente di-

sciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne un'adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultino avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del *format* risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimano le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti poli-

tici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Con le stesse modalità la Rai pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.

6. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 9

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* fino alla mezzanotte del 4 dicembre 2016.

Articolo 10

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consulta-

zione referendaria, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 11

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la Rai i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

Articolo 12

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai)

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.

Qualora dai dati del monitoraggio di cui all'articolo 8, comma 5, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, essi, nel rispetto dell'autonomia editoriale, richiedono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

TESTO DELLE PROPOSTE EMENDATIVE**PREAMBOLO****0.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

sostituire il periodo: «VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;» *con il seguente periodo:* «VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 9 comma 1, come modificati dalla legge 6 novembre 2003, n.313;».

0.2

D'AMBROSIO LETTIERI

sostituire il periodo: «VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;» *con il seguente periodo:* «VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 e 7 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;»

0.3

D'AMBROSIO LETTIERI

sopprimere il paragrafo: «CONSIDERATA l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;».

0.4

D'AMBROSIO LETTIERI

dopo il paragrafo «CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;» *aggiungere il seguente paragrafo:* «CONSIDERATA l'intervenuta innovazione della comunicazione digitale che internazionalmente espone l'immagine dell'Italia ad un confronto sulla qualità democratica dell'informazione pubblica da assicurare ai cittadini;».

0.5

D'AMBROSIO LETTIERI

al paragrafo «DISPONE» *sostituire la parola:* «multimediale» *con la parola:* «digitale».

Articolo 1**1.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 1 sopprimere le parole: «Ove non diversamente previsto,».

1.2

LUPI, BONAIUTI

all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria

del 4 dicembre 2016, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sui temi oggetto del *referendum*, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.»

Articolo 2

2.1

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 1, le parole da: «Nel periodo di vigenza» *fino a:* «tramite:» *sono sostituite dalle seguenti:* «Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione della comunicazione politica della Rai, effettuata con qualunque tecnologia o mezzo di diffusione, in riferimento alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 ha luogo esclusivamente tramite:».

2.2

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 1, dopo le parole: «la programmazione radiotelevisiva della Rai» *inserire le seguenti:* «, effettuata con qualunque tecnologia o mezzo di diffusione».

2.3

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi» *con le seguenti:* «nonché gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento di cui all'articolo 8 che»

Articolo 3

3.1

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti lettere: «a) i delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n.352; a-bis) i promotori della raccolta delle firme che non siano delegati dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui alla lettera a);».

3.2

GASPARRI

al comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti lettere: «a) i delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n.352; a-bis) i promotori della raccolta delle firme che non siano delegati dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui alla lettera a);».

3.3

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Senato della Repubblica» aggiungere le seguenti: «e gruppi parlamentari non direttamente riferibili a singole forze politiche.».

3.4

GASPARRI

al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Senato della Repubblica» aggiungere le seguenti: «e gruppi parlamentari non direttamente riferibili a singole forze politiche.».

3.5

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 1, lettera e), *sostituire le parole «diverse da» con le seguenti: «ulteriori a».*

3.6

GASPARRI

al comma 1, lettera e), *sostituire le parole «diverse da» con le seguenti: «ulteriori a».*

3.7

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) i soggetti che ai sensi all'articolo 138, secondo comma, della Costituzione abbiano fatto domanda di referendum ai sensi dell'articolo 4 legge 25 maggio 1970, n. 352;».

3.8

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente lettera: «e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, istituiti ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione e dell'articolo 12, comma 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, nonché quelli rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni, con pari diritti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.».

3.9

LIUZZI

all'articolo 3, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Alle trasmissioni di comunicazione politica non è consentita la partecipazione, in rappresentanza dei soggetti di cui alla presente lettera, di parlamentari nazionali ed europei, nonché di esponenti del Governo in carica».

3.10

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 3 sostituire le parole: «come organismi collettivi» con le seguenti: «nelle forme previste dal libro I, titolo II del codice civile, in precedenza o»

3.11

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 3, dopo le parole: «entro cinque giorni» aggiungere le seguenti: «non festivi».

3.12

D'AMBROSIO LETTIERI

sostituire il comma 4 con il seguente comma: «4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera e), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella richiesta di cui al secondo periodo del comma 3 del presente articolo.».

Articolo 4

4.1

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 1, dopo le parole: «in modo esaustivo» aggiungere le seguenti: «, plurale, imparziale».

4.2

GASPARRI

al comma 1, dopo le parole: «in modo esaustivo» aggiungere le seguenti: «, plurale, imparziale».

4.3

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 1, dopo le parole: «nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese» aggiungere le seguenti: «l'assenza di quorum per la validità della votazione e».

4.4

GASPARRI

al comma 1, dopo le parole: «nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese» aggiungere le seguenti: «l'assenza di quorum per la validità della votazione e».

4.5

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 1, dopo le parole: «riferite ad altre elezioni» aggiungere le seguenti: «e la divulgazione, la replica e il commento in internet delle testate giornalistiche della Rai è monitorata con un'analisi di web reputation».

Italia che misuri la percezione prodotta dal servizio pubblico a partire da 30 giorni antecedenti la data del referendum.».

4.6

D'AMBROSIO LETTIERI

sostituire il comma 2 con il seguente comma: «2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi alla Commissione, che li valuta con le modalità individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis.».

Articolo 5

5.1

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente lettera: «a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario».

5.2

GASPARRI

al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente lettera: «a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e a-bis);».

5.3

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente lettera: «a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e a-bis);».

5.4

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente lettera: «c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.».

5.5

D'AMBROSIO LETTIERI

sostituire il comma 2 con il seguente comma: «2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016 e l'attività di dialogo digitale in internet viene parimenti sospesa.».

5.6

D'AMBROSIO LETTIERI

sostituire il comma 4 con il seguente comma: «4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una deve intervenire in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3».

5.7

GASPARRI

al comma 4 sostituire le parole: «del Comitato promotore» con le seguenti: «dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e a-bis).».

5.8

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 4 sostituire le parole: «del Comitato promotore» con le seguenti: «dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e a-bis).».

5.9

LUPI, BONAIUTI

dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: «4-bis. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone».

5.10

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 5 sostituire le parole da : «I programmi» a «notiziari» con le seguenti: «I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi con qualunque tecnologia o mezzo di diffusione, su tutte le reti diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari.».

5.11

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 11» aggiungere le seguenti: «, comma 2.».

5.12

GASPARRI

sostituire i commi 7, 8 e 9 con i seguenti commi: «7. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, che la Rai intenda trasmettere tra l'entrata in vigore della presente delibera e la chiusura della campagna referendaria, devono consentire il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto ed una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici di cui all'articolo 3, favorevoli o contrari al quesito referendario, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

8. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità tra le opposte posizioni rispetto al quesito referendario.

9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo

di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

10. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.».

5.13

D'AMBROSIO LETTIERI

sostituire i commi 7, 8 e 9 con i seguenti commi: «7. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, che la Rai intenda trasmettere tra l'entrata in vigore della presente delibera e la chiusura della campagna referendaria, devono consentire il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto ed una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici di cui all'articolo 3, favorevoli o contrari al quesito referendario, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

8. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità tra le opposte posizioni rispetto al quesito referendario.

9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

10. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rap-

presentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.».

5.14

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 7, dopo le parole: «Nell'ultima settimana precedente la consultazione» inserire le seguenti: «, e comunque durante l'intero periodo di cui al comma 1 dell'articolo 1».

5.15

D'AMBROSIO LETTIERI

il comma 8 è sostituito dal seguente comma: «8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione che deve preventivamente sottoporre all'approvazione della Commissione che ne verifica la piena rispondenza ai criteri generali della legge 22 febbraio 2000, n. 28».

5.16

PELUFFO

sopprimere il comma 9.

5.17

D'AMBROSIO LETTIERI

dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma: «9-bis. La gestione internet del servizio pubblico Rai deve essere organizzata sotto la responsabilità dei direttori di rete e delle testate giornalistiche».

Articolo 6**6.1**

GASPARRI

*sostituire l'articolo 6 con il seguente articolo:***«Articolo 6***(Confronti)*

1. Nella fase finale della campagna referendaria fino al 2 dicembre, la Rai trasmette confronti tra due dei soggetti di cui all'articolo 3, almeno uno per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. La durata di ciascun confronto, proporzionata al numero di partecipanti, non può eccedere i 60 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, lettera b), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Tra i partecipanti dell'ultimo confronto programmato devono comparire i componenti dei soggetti di cui all'articolo 3, lettere a) e a-bis). Si applica il comma 8 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.»

6.2

D'AMBROSIO LETTIERI

*sostituire l'articolo 6 con il seguente articolo:***«Articolo 6***(Confronti)*

1. Nella fase finale della campagna referendaria fino al 2 dicembre, la Rai trasmette confronti tra due dei soggetti di cui all'articolo 3, almeno uno per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. La

durata di ciascun confronto, proporzionata al numero di partecipanti, non può eccedere i 60 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, lettera b), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Tra i partecipanti dell'ultimo confronto programmato devono comparire i componenti dei soggetti di cui all'articolo 3, lettere a) e a-bis). Si applica il comma 8 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.».

6.3

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 1, sopprimere le parole: «lettere a) e b)».

6.4

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 1, sopprimere le parole: «Uno dei due soggetti dell'ultimo confronto programmato è il Comitato di cui all'articolo 5, lettera a)».

6.5

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «se richiesto».

Articolo 7

7.1

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 2, dopo le parole: «i messaggi sono ripartiti» aggiungere le seguenti: «in modo paritario».

7.2

LUPI, BONAIUTI

al comma 2, dopo le parole: «presente provvedimento.» aggiungere le seguenti: «I messaggi hanno una durata fra l'uno e i tre minuti per le reti televisive, e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche».

7.3

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, comma 2, per la verifica della piena rispondenza ai criteri generali della legge 22 febbraio 2000, n. 28».

7.4

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 4, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria».

Articolo 8**8.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

sostituire l'articolo 8 con il seguente articolo:

«Articolo 8*(Informazione)*

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione televisiva,

i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche della Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e, della parità di trattamento tra le opposte posizioni in merito al quesito referendario e dell'apertura ai diversi soggetti politici al fine di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna referendaria e precisamente:

a) quando vengano trattate questioni relative al tema oggetto del referendum le posizioni dei diversi soggetti impegnati a favore e contro il quesito referendario devono essere rappresentate in modo corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese dei diversi soggetti;

b) fatto salvo il criterio di cui alla presente lettera a), nei programmi di informazione va curata una adeguata comunicazione dei temi oggetto del referendum, assicurando la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione. Qualora in detti programma assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche riconducibili ai temi del referendum, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna referendaria, la presenza equilibrata e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

3. Nel periodo di cui al comma 2, in qualunque trasmissione televisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum.

4. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi devono attenersi ad un comportamento corretto e imparziale, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario. I telegiornali devono garantire, insieme con la completezza dell'informazione, l'esposizione della pluralità di punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino orientati al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo numero di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza. A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referen-

dario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

5. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

6. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

7. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, anche in forma aggregata, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario.

8. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.»

8.2

GASPARRI

sostituire l'articolo 8 con il seguente articolo:

«Articolo 8

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione televisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche della Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e, della parità di trattamento tra le opposte posizioni in merito al quesito referendario e dell'apertura ai diversi soggetti politici al fine di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna referendaria e precisamente:

a) quando vengano trattate questioni relative al tema oggetto del referendum le posizioni dei diversi soggetti impegnati a favore e contro il quesito referendario devono essere rappresentate in modo corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese dei diversi soggetti;

b) fatto salvo il criterio di cui alla presente lettera a), nei programmi di informazione va curata una adeguata comunicazione dei temi oggetto del referendum, assicurando la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione. Qualora in detti programma assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche riconducibili ai temi del referendum, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna referendaria, la presenza equilibrata e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

3. Nel periodo di cui al comma 2, in qualunque trasmissione televisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum.

4. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi devono attenersi ad un comportamento corretto e imparziale, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario. I telegiornali devono garantire, insieme con la completezza

dell'informazione, l'esposizione della pluralità di punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino orientati al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo numero di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza. A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

5. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

6. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

7. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, anche in forma aggregata, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario.

8. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.»

8.3

GASPARRI

al comma 2, dopo le parole: «contrari al quesito referendario.» inserire le seguenti: «Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata, previo sorteggio iniziale, stabilisce in via preliminare l'alternanza delle presenze. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario, stabilendo attraverso sorteggio l'ordine degli interventi.».

8.4

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 1, sostituire le parole: «del quesito referendario» con le seguenti: «del referendum».

8.5

LUPI, BONAIUTI

al comma 2, dopo le parole: «criteri di cui al comma 1.» inserire le seguenti: «Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetti del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando per tanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto».

8.6

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 2, sostituire le parole: «per determinate forze politiche» con le seguenti: «tra i partecipanti o tra le diverse posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario».

8.7

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 3, dopo le parole: «destinata all'estero» inserire le seguenti: «con qualunque tecnologia o mezzo di diffusione».

8.8

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 3, dopo le parole: «anche limitando» inserire le seguenti: «, in modo motivato e previa autorizzazione della Commissione,».

8.9

PELUFFO

sostituire il comma 5 con il seguente comma: «5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Settimanalmente, la Rai pubblica i medesimi dati in forma aggregata.».

Articolo 10**10.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

al comma 1, sopprimere le parole: «e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria.».

Articolo 11**11.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-bis. Entro 3 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento la Commissione, riunita in seduta plenaria, istituisce una sottocommissione composta da 6 membri, tre deputati e tre senatori oltre il presidente della commissione medesima, incaricata di redigere entro i successivi 7 giorni le procedure di valutazione dei soggetti di cui al comma 1, lettera e) dell'articolo 3 e le modalità di valutazione dei programmi di cui al comma 1 dell'articolo 2, conformandosi ai criteri e ai principi di uguaglianza e non discriminazione costituzionalmente garantiti e li sottopone all'approvazione della Commissione.».

Articolo 12**12.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

*al comma 1, dopo le parole: «soggetti danneggiati.» inserire le seguenti: «Il consiglio di amministrazione e il presidente della Rai trasmettono ogni venerdì a partire dal 4 novembre 2016 l'analisi *web reputation* Italia alla Commissione di vigilanza. Il progetto di analisi di *web reputation* Italia deve essere approvato dalla Commissione di vigilanza Rai.».*

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016

TESTO ULTERIORMENTE RIFORMULATO DAI RELATORI E APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, è stato indetto per il giorno 4 dicembre 2016 un referendum popolare confermativo della legge costituzionale concernente «*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*» approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTI quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

CONSIDERATA l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

CONSULTATA l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l’esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* sino alla mezzanotte del 4 dicembre 2016.

2. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, avente ad oggetto la legge di revisione dell’ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sui temi oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.

3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai in riferimento alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 ha luogo esclusivamente tramite:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai. Queste devono

svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del referendum, ai sensi dell'articolo 7;

c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 8 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri del referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla Rai, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Articolo 3

(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione della richiesta referendaria;

b) i delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica firmatari delle richieste di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

d) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale.

La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

e) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *c)* e *d)*, che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

f) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* chiedono alla Commissione, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera *f)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera *f)*, il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 2. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

Articolo 4

(Illustrazione del quesito referendario e delle modalità di votazione)

1. La Rai cura l'illustrazione dei temi propri del quesito referendario in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti, tenuto conto dell'articolo 17, comma 2, del vigente Contratto di servizio. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle

modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo, sono trasmessi alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2.

Articolo 5

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. La direzione di Rai Parlamento, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, predisporre e trasmettere in rete nazionale uno o più cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:

a) il Comitato promotore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*;

b) i delegati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)* in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che essi abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

c) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

d) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016.

3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una deve intervenire in rappresentanza del Comitato promotore.

5. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone.

6. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

7. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

9. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

Articolo 6

(Confronti)

1. Nella fase finale della campagna referendaria fino al 2 dicembre, la Rai trasmette confronti tra due dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *c)*, uno per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. La durata di ciascun confronto è di almeno 20 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Uno dei due soggetti dell'ultimo confronto programmato è il Comitato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*. Si applica il comma 9 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.

Articolo 7

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 11.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 9. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne un'adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultino avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in con-

dizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del *format* risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimano le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Con le stesse modalità la Rai pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.

6. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 9

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* fino alla mezzanotte del 4 dicembre 2016.

Articolo 10

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 11

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la Rai i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

Articolo 12

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai)

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.

2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui all'articolo 8, comma 5, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, essi, nel rispetto dell'autonomia editoriale, richiedono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 4

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 494/2405 al n. 498/2413)*

CROSIO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

nel 2012 Rai ha adottato nuovi criteri per il reclutamento di personale e collaboratori e nel maggio 2016, dopo l'ultima riforma, il Consiglio di amministrazione ha approvato un nuovo documento in materia finalizzato a rendere operativi i criteri sanciti dall'ultimo piano triennale anticorruzione;

in seguito alle verifiche effettuate dall'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac), 21 nomine di *manager* esterni in Rai presentano criticità per «l'applicazione e l'efficacia» delle misure anticorruzione (9 assunzioni mentre era in vigore il piano anticorruzione 2015-2017 e 12 assunzioni effettuate dopo l'entrata in vigore del nuovo piano 2016-2018 che ha previsto nuovi obblighi);

sebbene le 21 procedure «rispettano a grandi linee i principi generali del piano, sussistono carenze documentali, specie con riferimento alle fasi di ricognizione interna e della selezione esterna, che non consentono la piena tracciabilità delle attività svolte, con conseguenze negative in termini di trasparenza»;

l'Anac rileva il mancato utilizzo del «*job posting*», cioè l'annuncio della posizione vacante per effettuare una ricognizione interna, nelle procedure di selezione dei dirigenti e il conflitto di interessi per una delle posizioni selezionate (Cso – Direttore *Security & Safety*) rispetto a chi ha curato la selezione, oltre all'irregolarità sulle posizioni di Direzione staff della Direzione generale e quelle di Responsabile relazioni con i *media* presso la Direzione Relazioni esterne;

la delibera dell'Anac, al termine dell'istruttoria condotta, è stata trasmessa al presidente della Rai, al responsabile della prevenzione della corruzione della Rai, al Ministero dell'Economia, competente per valutare profili di sua competenza legati a un eventuale danno erariale;

sono inoltre stati trasmessi alla Corte dei Conti, procura regionale del Lazio, oltre alla delibera, gli esposti che il Codacons ha inviato all'Anac con richiesta di avviare un'istruttoria sull'ammontare degli stipendi dei dirigenti Rai;

la concessionaria del servizio radiotelevisivo, ancora una volta, è al centro di polemiche per la mala gestione, per la poca trasparenza e assunzioni non basate su criteri meritocratici;

questi fatti minano sempre di più la credibilità del servizio pubblico e aumentano l'insoddisfazione degli utenti che si vedono costretti a pagare regolarmente un canone a fronte di un servizio scadente;

si chiede di sapere:

quali azioni si intendano adottare alla luce delle irregolarità riscontrate dall'Anac in merito alle 21 nomine di *manager* esterni in Rai;

se non si ritenga opportuno intervenire sul contratto di servizio affinché il parere negativo dell'Anac sulle nomine sia vincolante per la Rai per invalidare automaticamente le nomine stesse.

(494/2405)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata, nel rinviare a quanto emerso nell'ambito delle sedute del 28 settembre e del 6 ottobre per una più compiuta valutazione della tematica in questione, si informa di quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come Rai sia impegnata a dare piena e puntuale attuazione a tutte le indicazioni contenute nella delibera dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

Sotto il profilo dei contenuti della delibera, ANAC – più in particolare – raccomanda per il futuro la necessità di assicurare l'effettiva applicazione e l'efficacia di tutte le misure specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP), sottolineando la necessità di integrare il Piano in sede di aggiornamento a gennaio 2017, dando specifiche indicazioni circa le attività da svolgere e le evidenze documentali ritenute necessarie. La delibera ANAC, ancora, individua la sussistenza di tre posizioni oggetto di particolari rilievi.

Per quanto attiene al tema dell'evoluzione dinamica del PTCP, si ritiene opportuno mettere in evidenza come il Piano stesso sia già stato in parte integrato con il recepimento delle determinazioni aziendali di disciplina nell'utilizzo dello strumento del job posting. A gennaio 2017 il Piano sarà ulteriormente aggiornato anche alla luce delle indicazioni dell'ANAC.

Con riferimento, invece, alle posizioni oggetto di particolari rilievi, per due la Rai ha sollecitato il Ministero dell'Economia e delle Finanze (cui ANAC ha trasmesso la delibera per le valutazioni di competenza); per la terza – rispetto alla quale è stato identificato un tema di conflitto di interessi non imputabile a Rai – è stato già intrapreso un percorso di analisi e valutazione di carattere legale, al fine di recepire e mettere in pratica le indicazioni ANAC.

RAMPELLI. – Al Direttore generale della Rai – Premesso che:

in una puntata andata in onda lo scorso agosto del programma «Agorà» è stato trasmesso l'ennesimo sondaggio politico falsato con riferimento al dato di Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale;

le inesattezze che spesso si ritrovano nelle rilevazioni sulle intenzioni di voto affidate dalla televisione pubblica ad alcuni istituti avevano

già formato oggetto di una precedente interrogazione firmata dal sottoscrittore del presente atto;

nella risposta a tale interrogazione, tuttavia, la direzione dell'azienda non ha risposto in modo esaustivo né rispetto ai criteri che regolano le rilevazioni, riferendosi, invece, esclusivamente alla disciplina che ne regola la trasmissione, né rispetto alle procedure in base alle quali vengono commissionate (facendo un mero generico riferimento all'applicazione del Codice degli appalti), né, infine, rispetto ai costi, quesito liquidato con un banale riferimento alle «dinamiche di un mercato articolato e aperto alla concorrenza»;

si chiede di sapere:

quali siano le norme che disciplinano la formazione del campione da intervistare e il tipo e il contenuto delle domande da porre;

se – nell'ambito del Codice degli appalti – si proceda mediante gara o affidamento privato e quali siano esattamente i compensi corrisposti agli istituti sondaggistici che lavorano per la Rai.

(495/2407)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

Con riferimento alle tematiche tecnico-operative sulla metodologia di formazione del campione da intervistare, si segnala che Ixè – alla luce degli obiettivi della rilevazione – realizza settimanalmente per Agorà sondaggi CATI (Computer Assisted telephone Interviewing) e CAMI (Computer Assisted Mobile Interviewing) su un campione casuale probabilistico stratificato di 1.000 soggetti maggiorenni (su circa 9.000 contatti complessivi), di età superiore ai 18 anni. Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti dall'ISTAT. I dati sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di sesso, età e macro area di residenza. Il margine d'errore massimo è di 3,1%.

Per quanto riguarda invece i profili relativi all'affidamento dell'incarico, la Rai si attiene a quanto stabilito dal Codice degli appalti (Dlgs n.50 del 2016) che, più in particolare, all'art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, prevede che »Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;*

b) *per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati*

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati»

Tenuto conto del valore del contratto con Ixè la procedura seguita è stata quella dell'affidamento diretto (di cui alla lettera a sopra menzionata).

FICO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della libertà di espressione e di opinione ed è chiamato a garantire ai cittadini un'informazione completa ed obiettiva, così da porli in condizione di maturare ed esprimere la propria volontà «avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali differenti», come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 112 del 1993;

l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, fra gli altri, costituiscono principi generali del sistema radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi;

tali principi sono declinati, fra gli altri, nell'articolo 4 del contratto di servizio fra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico, che prescrive alla concessionaria di assicurare la qualità dell'informazione «quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo», a tal fine assicurando che le trasmissioni di approfondimento siano sempre caratterizzate dall'equo bilanciamento in ossequio ai principi di «correttezza, lealtà e buona fede dell'informazione», nonché di responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

ai sensi del medesimo articolo 4, la Rai favorisce, in tutte le sue trasmissioni, «lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati», a tal fine assicurando sempre un «contraddittorio adeguato, effettivo e leale»;

da alcuni mesi il tema delle Olimpiadi a Roma nel 2024 è stabilmente parte dell'agenda politica, essendo stato dapprima fra i temi della campagna per le elezioni amministrative nella Capitale, e oggi al centro del dibattito pubblico anche alla luce dell'intenzione della Giunta presieduta da Virginia Raggi di non procedere con la candidatura olimpica;

nella puntata della «Domenica Sportiva» del 18 settembre 2016 è stato ospite in studio il Presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto a più riprese, nel corso della trasmissione, sul tema delle Olimpiadi a Roma, facendo registrare un tempo di parola significativo;

sulle brevi domande della conduttrice della trasmissione, tutte connesse alla questione se le Olimpiadi debbano considerarsi un'opportunità oppure uno spreco di risorse, Malagò si è lungamente soffermato, non potendo fare a meno di sconfinare, in alcuni casi, nel giudizio di natura politica. Infatti, oltre a rappresentare le Olimpiadi come una straordinaria opportunità, nonché una manifestazione dai costi relativamente bassi, ha sostenuto, fra le altre, che l'amministrazione comunale abbia allo stesso tempo il diritto e il dovere di governare i processi, che la Giunta dovrebbe occuparsi delle vere priorità della città dal momento che le Olimpiadi sono programmate per il 2024, che la rinuncia ad ospitare l'evento costituirebbe una grave perdita di credibilità per il Paese;

quello delle Olimpiadi è ovviamente un tema di particolare interesse per gli amanti dello sport, perciò appare naturale che esso sia trattato in una trasmissione sportiva anche ospitando soggetti istituzionali quali il Presidente del Coni Malagò;

allo scrivente appare meno naturale, invece, che gli interventi dell'ospite, per quanto egli abbia tenuto a specificare di non avere alcun interesse per le implicazioni politiche della vicenda, abbiano assunto a tratti una natura squisitamente politica e propagandistica, risultando alquanto eccentrici rispetto alla struttura e ai contenuti tipici della trasmissione sportiva in oggetto;

considerata oggi la particolare rilevanza anche sul piano economico-sociale delle Olimpiadi a Roma, e in ossequio ai principi sopra ricordati, altro dovrebbe essere il modo di accostarsi al tema da parte del servizio pubblico. Lunghi dal potersi esaurirsi in un monologo del Presidente del Coni («parte in causa»), per giunta senza un autentico contraddittorio con la conduttrice della trasmissione, l'approfondimento sulle Olimpiadi avrebbe richiesto un confronto aperto, considerato che radicalmente diverse sono le esperienze concrete e le tesi circa i costi e i benefici di questa manifestazione sportiva;

il tema delle Olimpiadi è sfaccettato, complesso, e soprattutto in questo momento l'informazione del servizio pubblico è tenuta a dare conto di tale complessità. Al contrario, nella puntata in oggetto i cittadini non hanno potuto ricevere un'informazione completa ed obiettiva, ma si sono trovati dinanzi a una posizione unilaterale, sostenuta in modo assertivo da un soggetto istituzionale;

non si tratta di applicare in modo inappropriato gli schemi della *par condicio*, quanto piuttosto di affrontare qualsiasi argomento, specie di tale rilevanza, con il rigore critico e la completezza che in ogni momento devono caratterizzare la programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo;

stupisce quindi che sia stato sostanzialmente accordato al Presidente del Coni un ampio spazio per diffondere le sue tesi e le sue informazioni sulle Olimpiadi, senza che in studio vi fosse qualcuno, non necessariamente un altro soggetto istituzionale, in grado di mettere in dubbio quei dati e quelle informazioni, così assertivamente sostenute, e quindi di dare vita ad un confronto costruttivo e realmente utile ai cittadini;

si chiede di sapere:

se non ritengano che in tutte le trasmissioni del servizio pubblico il tema delle Olimpiadi a Roma nel 2024 debba essere affrontato con la dovuta completezza, considerate la sua complessità e la sua rilevanza, in questo momento storico, anche dal punto di vista economico-sociale;

se non ritengano che, per tutte le ragioni esposte in premessa, nella puntata della «Domenica Sportiva» del 18 settembre scorso sia stata operata una semplificazione del tema non all'altezza del servizio pubblico radiotelevisivo;

quali misure intendano adottare affinché nella trasmissione in oggetto siano previsti, nelle prossime puntate, ulteriori spazi di approfondimento tali da rappresentare adeguatamente la complessità del tema.

(497/2412)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

La «Domenica Sportiva» del 18 settembre 2016 ha ospitato Giovanni Malagò (attuale Presidente del CONI) in quanto principale rappresentante dello sport italiano; alle spalle di Malagò è apparsa una tabella sui costi delle Olimpiadi. Nel corso dell'intervista i conduttori, oltre a porre in evidenza dati negativi quali quelli delle perdite economiche collegate alla recente edizione dei Giochi di Rio e – ancor di più – a quella di Atene, hanno ricordato come nel recente passato anche il Governo (nello specifico quello guidato da Mario Monti) si fosse opposto a ospitare una edizione dei Giochi Olimpici nella città di Roma.

Fermo restando che in linea generale un programma sportivo quale la «Domenica Sportiva» tende a evitare la presenza di soggetti politici, il successivo lunedì 19 settembre – alla luce dell'attualità della questione relativa alla candidatura della città di Roma – è stata proposta una replica alla sindaca di Roma Virginia Raggi cui, sin qui, la stessa Raggi non ha ritenuto di aderire.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 11 ottobre 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 13.25

Audizione del Prefetto di Catania, Maria Guia Federico
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Introduce quindi l'audizione del Prefetto di Catania, Maria Guia Federico, dedicata a un approfondimento sulla situazione della criminalità organizzata mafiosa in provincia di Catania.

Maria Guia FEDERICO, *prefetto di Catania*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Claudio FAVA (*SI-SEL*), Giulia SARTI (*M5S*) e Stefa-

nia PRESTIGIACOMO (*FI-PDL*) e i senatori Mario Michele GIARRUSSO (*M5S*) e Giuseppe LUMIA (*PD*), ai quali risponde l'audita.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Prefetto Maria Guia Federico il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Istituzione di un Comitato di lavoro, di cui agli articoli 3 e 7 della legge 19 luglio 2013, n. 87

Rosy BINDI, *presidente*, propone l'istituzione di un Comitato di lavoro sul tema Donne e mafia, ai sensi degli articoli 3 e 7 della legge istitutiva della Commissione e invita i Gruppi a procedere alla designazione dei propri componenti.

(Così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che la Commissione si avvarrà della collaborazione tempo parziale e a titolo gratuito del tenente colonnello della Guardia di finanza Giuseppe Furciniti e del capitano della Guardia di finanza Salvatore Riccardo Cannizzo.

Comunica inoltre che mercoledì 19 ottobre si svolgeranno le audizioni della sindaca di Roma, Virginia Raggi e del sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, e che la Commissione effettuerà una missione ad Ancona il 25 e 26 ottobre 2016, dedicata alla situazione della criminalità organizzata nelle Marche.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 11 ottobre 2016

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Sandra ZAMPA

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori

Audizione della dott.ssa Maura Massimino, Direttore dell'Unità pediatrica della Fondazione IRCCS dell'Istituto nazionale tumori di Milano, e del dott. Carlo Alfredo Clerici, specialista in psicologia clinica, psicoterapeuta, ricercatore presso il Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia dell'Università degli studi di Milano
(Svolgimento e conclusione)

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce i temi oggetto di audizione.

Maura MASSIMINO, *Direttore dell'Unità pediatrica della Fondazione IRCCS dell'Istituto nazionale tumori di Milano*, svolge una relazione sulla materia all'ordine del giorno.

Carlo Alfredo CLERICI, *specialista in psicologia clinica, psicoterapeuta, ricercatore presso il Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia dell'Università degli studi di Milano*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Sandra ZAMPA, *presidente*, la deputata Vanna IORI (PD), le senatrici Annalisa SILVESTRO (PD), Rosetta Enza BLUNDO (M5S), il deputato Giorgio ZANIN (PD) e la deputata Vittoria D'INCECCO (PD).

Maura MASSIMINO, *Direttore dell'Unità pediatrica della Fondazione IRCCS dell'Istituto nazionale tumori di Milano*, e Carlo Alfredo CLERICI, *specialista in psicologia clinica, psicoterapeuta, ricercatore presso il Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia dell'Università degli studi di Milano*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Martedì 11 ottobre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta inizia alle ore 13,30.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti

Atto n. 322.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2016.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame – per l'espressione del parere al Governo – dello schema di decreto legislativo n. 322, recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

Ricorda che nella seduta di giovedì 6 ottobre il relatore ha illustrato la proposta di parere, che ha formulato tenendo conto nel dibattito svoltosi nella precedente seduta del 22 settembre.

Essendo stato ufficialmente trasmesso alla Commissione il testo dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, si può ora procedere alla votazione del parere.

Il deputato Mino TARICCO (*PD*), *relatore*, ricorda che il parere tiene conto di quanto emerso nel corso del dibattito, che ha portato alla riformulazione dell'osservazione relativa all'articolo 2, comma 2 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI ringrazia la Commissione per l'ampio lavoro svolto sullo schema di decreto legislativo, il quale presenta aspetti di notevole complessità tecnica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca

Atto n. 329

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame – per l'espressione del parere al Governo – dello schema di decreto legislativo n. 329, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.

Lo schema è stato assegnato alla Commissione con riserva, nelle more dell'espressione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, che non risultano ancora espressi.

In sostituzione della relatrice, senatrice Rosa Maria Di Giorgi, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra lo schema in titolo.

Lo schema di decreto legislativo è stato adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR), in particolare prevedendo:

- il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale;
- la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità;

- l'inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi di missioni fuori sede finalizzate ad attività di ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;
- la definizione di regole improntate a principi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;
- la razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo «a budget»;
- la semplificazione della normativa riguardante gli EPR e il suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali.

Lo schema agisce su un quadro normativo molto complesso e stratificato: l'elenco degli atti che concorrono a comporre tale quadro, puntualmente richiamati nel preambolo, occupa tre pagine a stampa. Si tratta sia di discipline di carattere generale sia della normativa riguardante i singoli enti. Segnala fin da ora, peraltro, che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria è oggetto in questa fase di due schemi di atti del Governo all'esame delle competenti Commissioni parlamentari: lo schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA (n. 332) e lo schema di decreto ministeriale recante l'adozione dello statuto del medesimo Consiglio (n. 331).

Lo schema innova l'assetto degli enti pubblici di ricerca, senza distinzione tra gli enti a carattere strumentale e gli enti a carattere non strumentale. I 19 articoli di cui si compone perseguono obiettivi di semplificazione soprattutto in materia di controlli e di assunzione del personale.

La nuova disciplina in parte è immediatamente precettiva (in particolare per quanto riguarda proprio l'assunzione di personale e i controlli della Corte dei conti) e in parte rinvia agli statuti e regolamenti degli enti, cui spetta il compito di regolare nel dettaglio – tra l'altro – gli aspetti relativi alla libertà di ricerca, ai sistemi di valutazione e alla partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca.

La «invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente» prevista dalla disposizione di delega condiziona la portata delle riforma (per esempio con riguardo alle possibilità di assunzione di nuovo personale e ai premi per i ricercatori e i tecnologi meritevoli, alla cui copertura si provvede con il Fondo ordinario). Il capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR,

nell'incontro con le parti sociali svoltosi il 6 settembre 2016, ha segnalato la necessità di «un significativo intervento finanziario in Legge di stabilità 2017 che consenta anche di superare le problematiche connesse alle applicazioni dei limiti assunzionali».

In estrema sintesi, lo schema è strutturato in 5 titoli.

Il titolo I contiene i principi e si compone dei primi due articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione dello schema di decreto elencando i 21 enti pubblici di ricerca interessati.

L'articolo 2 prevede che gli enti oggetto dello schema di decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, per garantire ai ricercatori libertà di ricerca, portabilità dei progetti, valorizzazione professionale, tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca, nel rispetto della Raccomandazione della Commissione europea EUR 21620 dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori. Non viene invece richiamato il documento *European Framework for Research Careers*, al cui recepimento si riferisce la disposizione di delega (articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015).

Il titolo II (articoli 3-8) definisce l'ordinamento degli enti pubblici di ricerca.

L'articolo 3 riconosce agli enti pubblici di ricerca autonomia statutaria e regolamentare, definendone gli ambiti di competenza.

L'articolo 4 disciplina la procedura di approvazione degli statuti e regolamenti e le modalità di esercizio del controllo di legittimità e di merito del Ministro vigilante.

L'articolo 5 concerne la programmazione e il finanziamento degli enti di ricerca vigilati, istituendo, tra l'altro, un fondo con una dotazione iniziale di 68 milioni di euro per promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati dal MIUR e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse. Questo Fondo, che è un segnale interessante nella logica della premialità, è però finanziato – non potendo la nuova disciplina contare su nuovi fondi – con le risorse ordinarie che servono a finanziare le attività ordinarie degli enti.

Il comma 5, novellando l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sopprime la previsione del parere delle Commissioni parlamentari sui decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con i quali ogni anno è ripartito il FOE.

L'articolo 6 prevede che gli enti adottano un Piano triennale di attività, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale. Il Piano triennale di attività è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato. Il Dipartimento della funzione pubblica, la Ragioneria generale dello Stato e il Ministero vigilante operano entro il mese di maggio di ciascun anno il monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano

per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11, anche ai fini dell'adozione delle eventuali misure correttive.

L'articolo 7 istituisce la Consulta dei Presidenti degli enti, allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca. La Consulta viene convocata almeno una volta a inizio e fine di ogni anno per la condivisione e la verifica delle scelte programmatiche annuali generali di ciascun ente e della loro coerenza con il Programma nazionale della ricerca. Formula proposte per la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del Programma nazionale della ricerca alla Presidenza del Consiglio e ai Ministeri vigilanti; elabora proposte alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle tematiche inerenti la ricerca. Infine, relaziona periodicamente alla Presidenza del Consiglio e ai Ministeri vigilanti sullo stato di attuazione della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori. L'invarianza finanziaria rischia di rendere difficile il buon funzionamento della Consulta.

L'articolo 8 disciplina la materia relativa al fabbisogno del personale, al *budget* e alle spese di personale, che esula dalle competenze della Commissione. Mi *limito* a segnalare l'elemento di criticità rappresentato dall'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale, che è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento al contributo per il funzionamento assegnato dallo Stato nel medesimo anno. Gli enti non possono superare il limite dell'80 per cento di tale rapporto, salvo quanto previsto dal comma 7. Ai sensi del comma 7, gli enti per i quali, al 1° gennaio 2016, il finanziamento delle spese di personale a tempo indeterminato trova copertura a carico di un capitolo di bilancio del Ministero vigilante destinato esclusivamente alle spese di natura obbligatoria per il predetto personale, possono infatti procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato anche in deroga al limite dell'80 per cento.

Il titolo III (articoli 9-13) è specificamente dedicato alla semplificazione delle attività. In particolare, segnala: il comma 2, che sopprime la necessità del concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la ripartizione annuale del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); il comma 3, che esenta gli enti di ricerca dall'obbligo di avvalersi del mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di laboratorio funzionalmente destinati all'attività di ricerca di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; il comma 4, che consente alle amministrazioni pubbliche di procedere ad acquisti autonomi anche al di fuori dei casi già previsti (indisponibilità o inidoneità del bene o servizio; necessità ed urgenza) per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali richiedendo l'accesso alla rete GARR (la rete italiana a banda ultralarga dedicata alla comunità dell'istruzione, della ricerca e della cultura). I relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica.

L'articolo 10: il comma 1 esclude gli enti di ricerca dall'applicazione dell'obbligo di attivare procedure di mobilità tra amministrazioni prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla co-

apertura di posti vacanti in organico per ricercatori e tecnologi; il comma 2 prevede un obbligo di permanenza nella prima sede di tre anni in luogo degli attuali cinque; i commi 3 e 4 disciplinano i congedi di ricercatori e tecnologi per motivi di studio o di ricerca; il comma 5 dispone che in caso di cambiamento di ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e i tecnologi di ruolo, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'ente di appartenenza, mantengono la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell'istituzione ricevente e del committente di ricerca.

L'articolo 11 contiene importanti semplificazioni in materia di assunzione di personale. In particolare: il comma 1 elimina la previsione, per gli enti di ricerca, dell'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni; il comma 2 elimina la necessità di adottare un DPCM di autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle assunzioni sostituendolo con una comunicazione; il comma 3 fa divieto agli enti, nell'ambito delle risorse disponibili, di assumere personale tecnico-amministrativo per un contingente superiore al 30 per cento del contributo assegnato dallo Stato per il funzionamento; il comma 4 attribuisce al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il compito di individuare criteri di merito e di valorizzazione dell'attività di ricerca, in conformità con le migliori prassi internazionali; il comma 5 fissa, a decorrere dal 2017, nella misura del cento per cento la facoltà ad assumere ricercatori e tecnologi da parte degli enti.

L'articolo 12 disciplina il rimborso delle spese per missioni fuori sede effettuate dal personale.

L'articolo 13, comma 1, esclude dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti i contratti e gli atti connessi al conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione.

Il comma 2 prevede che la Corte dei Conti eserciti il controllo previsto dall'articolo 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato contribuisca in via ordinaria, tramite un magistrato, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

Il titolo IV (articoli 14-17) contiene disposizioni per il riconoscimento del merito e del valore dei ricercatori e dei tecnologi.

L'articolo 14, comma 1, prevede che per la valorizzazione del merito, gli enti possono, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel limite massimo annuale del venti per cento del trattamento retributivo.

L'articolo 15, comma 1, consente agli enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante, di assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima

qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

Il comma 3 attribuisce ai Ministeri vigilanti la potestà di destinare annualmente alle assunzioni oggetto dell'articolo in esame specifiche risorse da considerare aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 2 dell'articolo 8.

L'articolo 16 attribuisce all'ANVUR il compito di redigere apposite linee-guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali, dei medesimi enti, di concerto con la Consulta dei Presidenti.

Il comma 6 prevede che le disposizioni recate dall'articolo in esame non si applicano agli enti di ricerca vigilati dal MIUR.

L'articolo 17 prevede che si procede al commissariamento dell'ente di ricerca nell'ipotesi in cui esso non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per i quali è stato istituito. E' dichiarato il dissesto finanziario dell'ente qualora esso non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. In tal caso, il Ministero vigilante diffida l'ente a predisporre, entro un termine non superiore a 180 giorni, un piano di rientro da sottoporre al medesimo Ministero che lo approva. Il piano di rientro va attuato entro il termine massimo di cinque anni ed è sottoposto a controllo periodico.

Il titolo V contiene le disposizioni finali.

L'articolo 18, comma 1, prevede che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, gli enti di ricerca elencati nel comma 1 dell'articolo 1 adeguano i propri statuti ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.

In base al comma 2, in caso di mancato rispetto del predetto termine, il Ministero vigilante assegna all'ente un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro vigilante costituisce una commissione composta da tre membri, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie.

Secondo il comma 3, gli organi di governo e di controllo degli enti oggetto dello schema in esame rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

L'articolo 19 abroga un serie di disposizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,40.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (Atto n. 322)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione (Atto n. 322);

visto che:

il Governo ha scelto di attuare la delega prevista dall'articolo 5 con l'adozione di più decreti legislativi. Il primo atto di attuazione è rappresentato dal decreto legislativo n. 126 del 2016, che detta alcune disposizioni generali applicabili ai procedimenti relativi alle attività non assoggettate ad autorizzazione;

lo schema all'esame della Commissione, proseguendo l'attuazione della delega, provvede ora alla precisa individuazione delle attività dei privati assoggettate ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia: segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); silenzio assenso; comunicazione preventiva; titolo espresso;

con una tecnica innovativa, l'individuazione è effettuata mediante una tabella nella quale sono indicate le varie tipologie di attività economiche e, per ciascuna di esse, il regime amministrativo applicabile;

sono stati acquisiti il parere del Consiglio di Stato e l'intesa in sede di Conferenza unificata;

nel parere nell'intesa sono stati espressi apprezzamenti per gli obiettivi perseguiti dallo schema in titolo e sono stati segnalati taluni elementi di criticità;

rilevato, in via generale, che:

lo schema in esame – a differenza della disposizione di delega, che riguarda tutte le attività dei privati soggetti a regime amministrativo – individua i procedimenti limitatamente ai settori del commercio (in cui sono state comprese anche attività riconducibili all'artigianato) dell'edilizia e dell'ambiente (tabella A). Viene solo in parte trattata la materia della pubblica sicurezza (articolo 6), che tuttavia non è oggetto dell'individuazione dei procedimenti. Il carattere non esaustivo della individuazione delle attività con i relativi regimi procedurali potrebbe far sorgere dubbi inter-

pretativi alla luce della norma di chiusura prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 126/2016, ai sensi della quale le attività private non espressamente individuate nei decreti di ricognizione o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere. In merito, il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema, ha fornito una interpretazione che scioglierebbe tali dubbi, in base alla quale la disposizione di chiusura sulle attività libere deve intendersi applicabile ai settori oggetto del decreto e non invece ai settori rimasti al di fuori dell'opera di riordino;

inoltre, il mancato carattere di esaustività della tabella, nonostante gli sforzi compiuti, ne rende necessario un suo periodico aggiornamento e potrebbe suggerire l'opportunità di individuare un regime residuale che garantisca certezza a chiunque intenda avviare un'attività d'impresa. In tale prospettiva, si potrebbe consentire il ricorso al regime della SCIA o della SCIA unica per l'avvio di tutte le attività che non rientrino tra quelle sottoposte a regimi differenti o non siano specificamente indicate nella tabella;

l'impatto del regime amministrativo indicato nella tabella A sulla normativa vigente è diversificato. La sezione III.1, riguardante gli interventi edilizi, è l'unica ad autoqualificarsi come puramente ricognitiva della disciplina esistente. In molti altri casi il regime individuato corrisponde a quanto previsto dalle norme vigenti e, pertanto, l'individuazione operata dalla tabella ha carattere meramente ricognitivo. Altre volte, invece, l'individuazione operata dalla tabella ha carattere innovativo, in quanto il regime individuato è diverso da quanto previsto dalla norme vigenti. L'innovazione:

– talora deriva dalle novelle alla normativa vigente introdotte dall'articolato;

– in taluni casi, dipende dall'applicazione delle disposizioni sulla concentrazione dei regimi amministrativi, recate dal decreto legislativo n. 126/2016;

– in qualche caso, deriva, forse, da un richiamo semplificato della normativa vigente;

– in altri casi, deriva dalla conformazione ad una «prassi interpretativa» della normativa vigente;

– in altri casi, infine, deriva dalla portata innovativa della tabella, che introduce sostanzialmente un differente regime amministrativo rispetto a quello previsto dalla normativa vigente;

rilevato, con riguardo ai singoli articoli dello schema, che:

all'articolo 1:

– il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione la definizione di un glossario unico in materia edilizia, «al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in

tutto il territorio nazionale». Il decreto deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, previa intesa con la Conferenza unificata. Si stabilisce anche un regime transitorio, nelle more dell'adozione del glossario unico, che impone alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione, sul proprio sito, di un «glossario che consenta l'immediata individuazione della caratteristica tipologica dell'intervento e del conseguente regime giuridico, indicando altresì il corredo documentale necessario». Il glossario riveste importanza strategica per l'implementazione della riforma, assicurando uniformità e quindi certezza circa le definizioni utilizzate a livello territoriale. Proprio per questa sua rilevanza, appare condivisibile il rilievo del Consiglio di Stato circa i rischi insiti nella previsione di un glossario transitorio, che potrebbe generare confusione anziché chiarezza e, soprattutto, ostacolare l'adozione del glossario unico;

– il comma 3 riprende – con qualche variante, prima delle quali l'omissione della limitazione alle sole aree pubbliche – quanto già stabilito, con esclusivo riferimento al commercio, dall'articolo 52, comma 1 del codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine alla possibilità per i comuni, sentito il soprintendente ed ora anche di intesa con la regione, di individuare «zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica». Il rinvio a deliberazioni degli enti locali che producono l'effetto automatico di neutralizzare l'applicazione della disciplina legislativa viene valutato criticamente dal Consiglio di Stato, dal momento che «la semplificazione operata dal decreto sarebbe derogabile senza limiti per decisione dell'autorità amministrativa», ponendo in discussione l'architrave su cui si fonda la nuova disciplina, che consiste «nell'affermazione del principio generale secondo cui i regimi amministrativi delle attività economiche private sono solo quelli espressamente previsti»;

analogamente, l'articolo 2, comma 2, là dove stabilisce che le «attività non elencate» in tabella, ma «riconducibili a quelle elencate», possono essere «ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti elencate, dando pubblicità sul proprio sito istituzionale», come già rilevato dal Consiglio di Stato, lascia alla totale discrezionalità delle amministrazioni l'individuazione delle attività, che la legge delega demanda alla fonte primaria;

l'articolo 2, comma 6 demanda ad un decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione l'aggiornamento della tabella A «con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute o in relazione alla necessità di completare la ricognizione delle attività, anche con riferimento alle disposizioni regolamentari, con l'indicazione del regime amministrativo applicabile in base alle norme vigenti». In questo modo, si consente ad una fonte subordinata di modificare il decreto legislativo – senza alcun limite temporale – al ricorrere di due fattispecie: l'aggiornamento con le modi-

fiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute, che dovrebbero però intervenire direttamente sulla tabella; la necessità di completare la ricognizione delle attività, che andrebbe ricondotta alla possibilità di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in titolo;

l'articolo 3, comma 1, lettera c) introduce, nell'ambito del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, l'articolo 6-bis, che indica la Cila – in luogo della Scia – come regime residuale, da applicare quando non diversamente previsto, demandando alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di «estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori» e il compito di disciplinare con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli. La facoltà si iscrive nell'ottica di una maggiore semplificazione, basata, in questo caso, sulla diversificazione tra i territori;

il comma 5 del nuovo articolo 6-bis del testo unico, introdotto dal citato articolo 3, comma 1, lettera c), si limita a prevedere che «La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro»;

l'articolo 5, comma 1 abolisce la comunicazione al comune competente per territorio della cessazione dell'attività degli esercizi di vicinato, nonché delle medie e grandi strutture di vendita;

rilevato, con riguardo all'impatto sulla normativa vigente, che si pongono ulteriori, più minuti problemi di coordinamento. In particolare:

per quanto riguarda l'articolato: l'articolo 3, comma 1, lettera g) apporta una serie di modifiche all'articolo 23 del testo unico in materia edilizia. In particolare, il n. 3) sostituisce, nei commi 2, 4, 5 e 7, il riferimento alla DIA (regime amministrativo che come già rilevato, viene soppresso in edilizia) con il riferimento alla Scia; il riferimento alla denuncia di inizio attività è però presente in altre parti dell'articolo 23 (ad esempio, ai commi 1, 1-ter, 3 e 6), che pure dovrebbero essere oggetto di modifica;

per quanto riguarda la tabella A:

– essa dedica una sottosezione specifica esclusivamente agli impianti a fonti rinnovabili, senza procedere all'individuazione dei regimi applicabili ad altre tipologie di impianti ed infrastrutture energetiche, quali, ad esempio, gli impianti di energia elettrica alimentati a fonti fossili, gli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;

– richiama talora alcune disposizioni abrogate;

– contiene alcune voci che non tengono conto delle modifiche apportate dallo schema;

– in qualche caso, sarebbe necessario un chiarimento sul regime applicabile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l'opportunità di:

specificare se le singole voci della tabella innovino o meno i regimi amministrativi vigenti e se si renda necessaria, oltre all'indicazione nella tabella, la novellazione della normativa vigente, analogamente a quanto realizzato con gli articoli da 3 a 6 dello schema;

espungere, all'articolo 1, comma 2, la previsione relativa all'adozione di un glossario transitorio da parte delle amministrazioni pubbliche;

riformulare il comma 3 dell'articolo 1, al fine di assicurare i necessari coordinamenti con l'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di esplicitarne l'ambito di applicazione, limitato al settore del commercio, dell'artigianato e dei servizi, e di circoscrivere in modo chiaro e rigoroso il potere degli enti locali, tenendo in debito conto l'obiettivo generale della semplificazione perseguito dalla disposizione di delega;

verificare, all'articolo 2, comma 2, se la possibilità data alle amministrazioni di ricondurre ulteriori attività a quelle elencate nella tabella non lasci loro eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle attività che la legge delega demanda alla fonte primaria e se non sia piuttosto preferibile individuare un regime residualmente applicabile alle attività non elencate nella tabella, nel senso indicato in premessa, volto a consentire il ricorso al regime della SCIA o della SCIA unica per l'avvio di tutte le attività che non rientrino tra quelle sottoposte a regimi differenti o non siano specificamente indicate nella tabella;

ferma restando la necessità di un aggiornamento periodico della tabella, verificare la congruità con il sistema delle fonti della previsione di cui all'articolo 2, comma 6, che consente di aggiornare la tabella stessa con una fonte subordinata, quale un decreto ministeriale;

enucleare, all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), i principi generali sui controlli, al fine di inscrivere in una cornice unitaria le scelte compiute dalle singole regioni;

graduare, al comma 5 del nuovo articolo *6-bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dal citato articolo 3, comma 1, lettera *c*), l'importo della sanzione, in relazione all'entità dei lavori non comunicati e di estendere il regime sanzionatorio alle altre ipotesi di irregolarità (Cila incompleta o irregolare; lavori eseguiti in difformità);

verificare alla luce del principio di proporzionalità il disposto dell'articolo 5, comma 1, che abolisce la comunicazione al comune competente per territorio della cessazione dell'attività degli esercizi di vicinato, nonché delle medie e grandi strutture di vendita;

assicurare i necessari coordinamenti con la normativa vigente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Martedì 11 ottobre 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 11,15.

Schema di decreto del Presidente del consiglio dei ministri concernente nota metodologica sui fabbisogni *standard* dei comuni delle Regioni a statuto ordinario (atto n. 341)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2016.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constata che nessuno chiede di intervenire. Avverte quindi che i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (*PD*), *relatrice*, illustrando la proposta di parere, sottolinea che nelle premesse sono indicate le principali problematiche complessive, a partire dalla mancanza di un quadro assestato in attuazione della legge n. 42 del 2009. La proposta di parere si sofferma poi sulla nuova metodologia adottata per la determinazione dei fabbisogni *standard*, che presenta elementi sicuramente apprezzabili, tra cui il raggruppamento dei comuni per gruppi omogenei in riferimento alle funzioni per le quali viene stimata una funzione di costo e la considerazione di un indice di deprivazione economica. Tuttavia la semplificazione, ottenuta tramite l'accorpamento di servizi prima analizzati separatamente, se da un lato snellisce il lavoro dei comuni, dall'altro tuttavia può rendere impossibile, per i servizi accorpati, costruire funzioni di costo

anziché di spesa e impedire così l'utilizzo dei fabbisogni per effettuare analisi di efficienza tra i diversi comuni.

Si sofferma quindi sulla parte della proposta di parere in cui viene evidenziato il problema della valorizzazione dei servizi nei comuni in cui il servizio non è presente e viene fatto ricorso a funzioni di spesa. Anche il ricorso alle funzioni di spesa aumentate lascia aperto il problema del mancato collegamento tra definizione dei fabbisogni *standard* e definizione di obiettivi di servizio o di livelli essenziali delle prestazioni il cui perseguimento deve essere richiesto a tutti i comuni.

Con riferimento in particolare alla scelta compiuta nelle precedenti note metodologiche di escludere la valorizzazione del fabbisogno relativo ai servizi valutati con funzioni di costo, per i comuni che non li avessero attivati, il dpcm 27 marzo 2015 – relativo alle note metodologiche e ai fabbisogni *standard* per le funzioni di istruzione pubblica, nel campo della viabilità e dei trasporti, di gestione del territorio e dell'ambiente e nel settore sociale – all'art 2, comma 2, ha previsto che, in attesa della messa a regime dei livelli essenziali, nella rideterminazione dei fabbisogni *standard* per le funzioni del settore sociale, relative al servizio degli asili nido, si dovesse tenere conto degli obiettivi di servizio introdotti con il QSN 2007-2013 e disciplinati dalle delibere CIPE n. 82 e n. 166 del 2007 e n. 79 del 2012, nonché delle collegate iniziative di rafforzamento in corso di attuazione. Non risulta che a questa indicazione le nuove note metodologiche abbiano dato seguito. Analoghe considerazioni valgono per le funzioni del settore sociale diverse dagli asili nido.

La proposta di parere si sofferma poi sulla sterilizzazione che riguarda la collocazione territoriale dell'ente. Non è chiaro peraltro per quale ragione sia stata operata la sterilizzazione concernente la funzione istruzione pubblica, per la quale gli indicatori utilizzati confermano l'importanza degli effetti fissi regionali.

Inoltre, le note metodologiche non forniscono indicazioni sull'impatto che le modifiche indicate – e in specie quelle espressamente sperimentali – potranno avere sulla distribuzione delle risorse disponibili.

Si sofferma in fine sulle condizioni e le osservazioni contenute nella proposta di parere. Le condizioni impegnano il Governo a individuare gli strumenti più idonei affinché sia adottata la massima prudenza nell'utilizzo del calcolo ai fini della distribuzione delle risorse, sia effettuata una valutazione costante degli effetti dell'impiego dei fabbisogni, siano adottate le opportune iniziative per estendere l'ambito di applicazione anche ai comuni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome. Ulteriore condizione riguarda la sterilizzazione dell'influenza della collocazione territoriale con riguardo alle funzioni di istruzione generale.

Le osservazioni riguardano la necessità di rivedere i fabbisogni *standard* per le funzioni sociali nella parte degli asili, al fine di tenere conto degli obiettivi di servizio introdotti e delle collegate iniziative di rafforzamento in corso di attuazione; analoga operazione dovrebbe essere compiuta anche per il calcolo dei fabbisogni delle spese sociali generali. Per i servizi esternalizzati, le note metodologiche dovrebbero chiarire se la

spesa considerata sia al netto o al lordo della quota di compartecipazione da parte dell'utente e se e come siano considerati i costi degli input dei soggetti esterni che offrono tali servizi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, sottolinea che la proposta di parere tocca argomenti rilevanti e complessi. Avverte che, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di eventuali proposte modificative o alternative alla proposta di parere dei relatori è fissato per mercoledì 12 ottobre 2016, alle ore 12.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che avrà luogo giovedì 13 ottobre 2016, alle ore 8. In tale seduta la Commissione procederà alla votazione delle eventuali proposte modificative o alternative e della proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle ore 11,30.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del consiglio dei ministri concernente nota metodologica sui fabbisogni *standard* dei comuni delle Regioni a statuto ordinario (atto n. 341)

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni *standard* ed il fabbisogno *standard* per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente – servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido (atto n. 341);

considerati gli esiti dell'audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, Luigi Marattin, svoltasi in data 5 ottobre 2016;

premessi che:

è venuto ampiamente meno il quadro di « federalismo fiscale » delineato con la legge n. 42 del 2009, entro cui il calcolo dei fabbisogni e dei costi *standard* era saldamente incardinato, a seguito:

– dei provvedimenti di consolidamento delle finanze pubbliche che hanno modificato in modo rilevante il quadro delle risorse a disposizione degli enti decentrati;

– delle modifiche istituzionali che hanno portato ad un quadro ancora non assestato, per quanto riguarda sia la definizione delle funzioni che il disegno del finanziamento tramite entrate proprie, in relazione al quale restano ancora da specificare i gradi di autonomia degli enti decentrati;

manca in particolare una visione assestata del sistema perequativo delle finanze comunali, che serva da guida all'utilizzo dei fabbisogni *standard*. Infatti:

a) i numerosi interventi che hanno interessato la fiscalità municipale hanno determinato la necessità di utilizzare in misura crescente il fondo di perequazione come fondo di compensazione, al fine di non alterare in misura significativa l'ammontare delle risorse a disposizione degli enti comunali e la loro distribuzione fra di essi;

b) la definizione di capacità fiscali *standard*, che non includono fra le entrate da standardizzare anche quelle ottenute dagli enti comunali in compensazione di entrate soppresse, introduce, come sottolineato nel parere di questa Commissione del 7 aprile 2016, un elemento di forte distorsione del meccanismo perequativo complessivo;

c) la definizione di fabbisogni *standard*, svincolati da una precisa individuazione normativa dei livelli essenziali delle prestazioni che tali fabbisogni dovrebbero finanziare, o quanto meno di obiettivi di servizio intermedi, la cui realizzazione andrebbe sottoposta ad attento monitoraggio, snatura il disegno perequativo della legge n. 42 del 2009 e lascia irrisolto il problema della valutazione dell'adeguatezza delle fonti di finanziamento riconosciute agli enti comunali rispetto alle funzioni fondamentali che sono chiamati a svolgere;

d) il fondo di solidarietà comunale si è via via trasformato in un fondo orizzontale, alimentato dai Comuni stessi, la cui ripartizione comporta effetti redistributivi fra enti, senza assicurare, in modo trasparente, un intervento dello Stato in funzione di garanzia di un livello adeguato dei servizi su tutto il territorio nazionale;

è difficile esprimere una valutazione sui nuovi fabbisogni *standard*, nell'ignoranza sul come essi verranno utilizzati nella definizione dei meccanismi di perequazione a favore di ciascun comune per il 2017;

considerato che:

la nuova metodologia per la determinazione dei fabbisogni, pur presentando alcuni punti critici che verranno di seguito richiamati, costituisce sicuramente un importante avanzamento nella conoscenza delle caratteristiche della spesa degli enti comunali;

in particolare, sono sicuramente da apprezzare le innovazioni introdotte con le nuove metodologie di calcolo per il perseguimento di obiettivi, condivisibili, di semplificazione dei modelli vigenti nonché di ampliamento della platea dei servizi analizzati tramite funzione di costo, e l'introduzione (sperimentale e non utilizzata ai fini del calcolo dei fabbisogni) di metodologie che possano meglio evidenziare il livello di efficienza dei servizi;

sono inoltre da accogliere positivamente sia l'adozione di una metodologia che, con riferimento alle funzioni per le quali si stima una funzione di costo, permette il raggruppamento dei comuni per gruppi omogenei, sia la considerazione di un indice di deprivazione socio-economica;

la semplificazione, ottenuta tramite l'accorpamento di servizi prima analizzati separatamente ha certamente il vantaggio di snellire il lavoro dei Comuni, con un questionario che passa da 6.000 a 1.500 voci. E'

però da escludere un'invarianza euristica, anche se, secondo le valutazioni della CTFS, la varianza spiegata non muta significativamente. La semplificazione introdotta sembra inoltre comportare il riconoscimento dell'impossibilità, per i servizi accorpati, di addivenire alla costruzioni di funzioni di costo anziché di spesa, inibendo così l'utilizzo dei fabbisogni calcolati per effettuare analisi di efficienza relativa tra i diversi comuni;

il ricorso a funzioni di spesa che fanno riferimento a un criterio di bisogno definito a prescindere dall'effettiva offerta dei servizi pone il problema della valorizzazione o meno di tali servizi nel fabbisogno dei comuni in cui il servizio non è presente. Già nel parere espresso da questa Commissione il 18 dicembre 2014 si sottolineava l'esigenza di lasciare tale scelta al decisore politico. Le innovazioni introdotte nelle nuove note metodologiche, per alcuni servizi, con la specificazione di funzioni di spesa aumentate, perseguono sicuramente lo scopo di evitare una forte redistribuzione a favore dei comuni meno attivi nell'offerta dei servizi, ma lasciano al tempo stesso aperto il problema del mancato collegamento fra definizione dei fabbisogni *standard* e definizione di obiettivi di servizio o di livelli essenziali (da monitorare nella loro effettiva attuazione) il cui perseguimento deve essere richiesto a tutti i comuni;

a questo proposito, con riferimento in particolare alla scelta compiuta nelle precedenti note metodologiche di escludere la valorizzazione del fabbisogno relativo ai servizi valutati con funzioni di costo, per i comuni che non li avessero attivati, il dpcm 27 marzo 2015 relativo a «Adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni *standard* per ciascun comune delle regioni a Statuto ordinario, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo della viabilità e dei trasporti, di gestione del territorio e dell'ambiente e nel settore sociale. (15A04238)», all'art 2 comma 2, aveva previsto che «In attesa della messa a regime dei livelli essenziali» nella rideterminazione dei fabbisogni *standard* per le funzioni del settore sociale, relative al servizio degli asili nido, si dovesse «tener conto degli obiettivi di servizio introdotti con il QSN 2007-2013 e disciplinati dalle delibere CIPE n. 82 e n. 166 del 2007 e n. 79 del 2012, nonché delle collegate iniziative di rafforzamento in corso di attuazione». Non risulta che a questa indicazione le nuove note metodologiche abbiano dato seguito;

analogo problema si pone, per quanto riguarda le nuove note metodologiche, anche con riferimento alle funzioni del settore sociale diverse dagli asili nido in cui il fabbisogno riconosciuto è, tramite le variabili D, collegato alla presenza o meno dei servizi;

nel suo parere del 18 dicembre 2014 questa Commissione aveva sollevato il problema dell'opportunità di sterilizzare l'influenza della collocazione territoriale dell'ente che, quando significativa nella stima, potrebbe invece cogliere indirettamente elementi di spiegazione di variabilità delle osservazioni che la specificazione del modello non è riuscita a evidenziare. A questa osservazione le nuove note metodologiche danno seguito prevedendo la non sterilizzazione di tale collocazione con riferimento alle sole funzioni relative allo smaltimento rifiuti e ai servizi sociali generali. La scelta dei servizi per i quali non si deve operare la sterilizza-

zione viene condotta in sede tecnica, in quanto compiuta sulla base di due indicatori descritti nell'appendice E (Geary C globale e misure di dipendenza spaziale locale del tipo Geary Ci). Ma non si spiega, né quindi si comprende, perché, sulla base dei due test descritti, si sia operata la sterilizzazione per la funzione Istruzione pubblica, per la quale entrambi i test confermano l'importanza degli effetti fissi regionali;

le note metodologiche non forniscono indicazioni sull'impatto che le modifiche indicate, e in particolare quelle espressamente sperimentali, come tali particolarmente bisognose di verifica, potranno avere sulla distribuzione delle risorse disponibili, in un quadro di aumento dell'impatto dei fabbisogni *standard* sulla distribuzione stessa;

va apprezzata l'accelerazione della tempistica nella elaborazione dei fabbisogni *standard*, così come l'aggiornamento della banca dati per avvicinarla alla realtà: ad oggi si lavora su dati relativi al 2013; ma va ugualmente considerato, in sede di definizione del meccanismo perequativo, che i bilanci dei Comuni, nonché la realtà sociale, hanno avuto pesanti variazioni nell'ultimo triennio, con rilevanti impatti su livelli e modalità di gestione dei servizi analizzati.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) individui il Governo gli strumenti più idonei affinché:

1) sia adottata massima prudenza nell'utilizzo delle risultanze del calcolo dei fabbisogni *standard* nella redistribuzione delle risorse, anche in ragione della natura sperimentale di alcune delle innovazioni introdotte;

2) si effettui una valutazione costante degli effetti del loro impiego;

3) siano adottate, come già più volte suggerito da questa Commissione, da ultimo nel parere del 18 dicembre 2014, le opportune iniziative per verificare la possibilità di estendere, in via concordata e consensuale, l'ambito di applicazione delle procedure di determinazione dei fabbisogni *standard* anche ai comuni appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

b) le note metodologiche spieghino in base a quale motivazioni si è proceduto alla sterilizzazione dell'influenza della collocazione territoriale dell'ente, con riferimento alla funzione Istruzione generale, ovvero procedano a ricalcolare i fabbisogni senza tale sterilizzazione;

e con le seguenti osservazioni:

a) i fabbisogni *standard* relativi alle funzioni sociali per la parte relativa agli asili, dovrebbero essere rivisti, in accordo con quanto previsto dal decreto del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2015, art. 2 comma 2, al fine di tenere conto degli obiettivi di servizio introdotti con il QSN

2007-2013 e disciplinati dalle delibere CIPE n. 82 e n. 166 del 2007 e n. 79 del 2012, nonché delle collegate iniziative di rafforzamento in corso di attuazione;

b) analoga operazione dovrebbe essere compiuta per inglobare obiettivi di servizio anche nel calcolo dei fabbisogni relativi alle spese sociali generali;

c) con riferimento ai servizi esternalizzati, come già segnalato nel parere del 18 dicembre 2014, le note metodologiche dovrebbero chiarire:

1) se la spesa considerata è al netto o al lordo della quota di compartecipazione da parte dell'utente, quando la quota di compartecipazione venga corrisposta direttamente all'ente che eroga il servizio e non emerga quindi nei certificati di conto consuntivo dei comuni;

2) se e come vengono considerati i costi degli input dei soggetti «esterni» che offrono tali servizi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Martedì 11 ottobre 2016

**Plenaria
34ª Seduta**

*Presidenza del Presidente
LAI*

È presente alla seduta, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il colonnello Angelo Senese, in qualità di collaboratore della Commissione.

La seduta inizia alle ore 13.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE dà notizia del prossimo ciclo di sedute.

La senatrice PAGLINI (M5S) ricorda la necessità di svolgere alcuni approfondimenti.

Il senatore PEGORER (PD) precisa l'importanza del confronto sulla relazione.

Il PRESIDENTE comunica che a seguito di intese con il Procuratore della Repubblica di Livorno il dott. Fabio Ignazio Scavone si recherà nei prossimi giorni presso la sede della Procura per prendere visione del fascicolo del PM e chiedere copia di quei documenti che possano risultare utili per l'inchiesta. I documenti acquisiti saranno posti a disposizione della Commissione come di consuetudine se privi di caratteri di segretezza.

Ove nulla osti da parte della Commissione, la Presidenza confermerà formalmente al Procuratore della Repubblica di Livorno che la missione

del dott. Scavone avrà luogo nei prossimi giorni. I rispettivi uffici del Senato e della Procura prenderanno i dovuti contatti di natura operativa.

Informa altresì che ha chiesto alla professoressa Elena Mazzeo, docente ordinario di medicina legale presso l'Università di Sassari, di collaborare per le materie di sua competenza con la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Si ascolterà oggi il capitano di fregata Gregorio De Falco.

Chiede all'audito se ritenga che il suo intervento debba essere secretato.

Stessa domanda rivolge ai commissari.

L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Audizione del Capitano di fregata, Gregorio De Falco

Il comandante DE FALCO ricostruisce il quadro normativo nazionale ed internazionale sul soccorso marino e le modifiche intervenute nel corso degli anni. Dà conto delle varie forme di soccorso con riferimento anche alla vicenda del Moby Prince.

Riepiloga il riparto di competenze fra i diversi organi dello Stato e richiama la normativa riguardante specificamente le comunicazioni radio.

Il senatore URAS (*Misto*) chiede approfondimenti sulla dotazione dei mezzi di soccorso.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) pone quesiti sull'adeguatezza dei mezzi di soccorso.

Il comandante DE FALCO precisa le competenze e le responsabilità dei diversi soggetti impegnati nel soccorso, riferendosi in particolare all'autorità marittima e ai mezzi di altre amministrazioni. Si sofferma sui mezzi impiegati nel 1991 e sulla loro adeguatezza, nonché sulle forme di coordinamento del soccorso in mare.

Determinazione del regime degli atti

Il PRESIDENTE comunica che sono stati inviati i seguenti materiali, privi dei requisiti di segretezza o riservatezza, e propone di classificarli come liberi:

- la perizia svolta dal RINA;
- l'inchiesta sommaria della Capitaneria di porto di Livorno;
- relazione del perito esplosivista Massari;
- brani della perizia medico-legale «Bargagna»

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Commissione tornerà a riunirsi martedì 18 ottobre per proseguire l'audizione del comandante De Falco.

La seduta termina alle ore 14,15.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 633 di mercoledì 5 ottobre 2016, 217ª seduta (antimeridiana) della Commissione Politiche dell'Unione europea (14ª), apportare la seguente correzione:

alla pagina 132, a partire dalla riga 40, sostituire il testo da: «Il relatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fino a: «La Commissione approva.» con il seguente:

«Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore, introduce l'esame dell'atto in titolo, che rientra nell'ambito di una complessiva riforma del sistema europeo d'asilo e prevede l'abrogazione e la sostituzione della direttiva 2011/95/UE («direttiva qualifiche») con un regolamento, direttamente applicabile negli Stati membri, finalizzato ad una maggiore convergenza nell'applicazione della normativa a livello nazionale, con particolare riguardo ai tassi di riconoscimento della protezione, alla tipologia di protezione concessa, alla durata dei permessi di soggiorno, all'accesso ai diritti al fine di evitare spostamenti per chiedere asilo negli Stati più favorevoli e di impedire movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale.

La proposta di regolamento prevede i seguenti elementi di novità rispetto alla vigente direttiva qualifiche: all'articolo 8, il nuovo obbligo di valutare la possibilità di protezione all'interno del Paese d'origine, qualora sussistano le condizioni affinché l'interessato possa legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in una parte del paese d'origine e si possa ragionevolmente supporre che vi si stabilisca; agli articoli 7, 8, 11 e 17, che gli Stati membri tengano conto degli orientamenti dell'Agenzia europea per l'asilo, al fine di ottenere una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo nell'UE; agli articoli 14 e 20, l'obbligo per le autorità accertanti di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo *status*, quando il bisogno di protezione viene meno o se diventano applicabili motivi di esclusione dopo la concessione della protezione; ai nuovi articoli 15 e 21, l'obbligo per le autorità accertanti di effettuare il riesame dello status di rifugiato e dello *status* di protezione sussidiaria, qualora si verifichi un cambiamento significativo rilevante nel Paese di origine e in occasione del rinnovo del relativo permesso di soggiorno; al nuovo articolo 29, l'obbligo per il beneficiario di protezione internazionale di soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione, senza pregiudizio del diritto di soggiornare in un altro Stato membro per 90 giorni su un periodo di 180 giorni, ai sensi dell'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi relativi alla base giuridica, individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettere *a*) e *b*), e nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera *a*), del TFUE, al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, entrambi rispettati, e al merito della proposta. Al riguardo, rileva che gli Stati membri dovranno effettuare riesami sistematici e regolari dello *status* di rifugiato e di persone ammesse alla protezione sussidiaria, anche al momento del rinnovo del permesso di soggiorno. Pur condividendo il principio di fondo sulla necessità di verificare periodicamente ed in modo attivo la permanenza del bisogno di protezione, si ritiene opportuno – al fine di non gravare eccessivamente sulle autorità decidenti – prolungare il periodo di durata del permesso di soggiorno, indicato nella proposta all'articolo 26, che viene notevolmente ridotta rispetto alle previsioni attuali.

Il senatore CANDIANI considera la proposta in esame insufficiente e inadeguata. Preannuncia il suo voto contrario.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificato il numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.».

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 633 di mercoledì 5 ottobre 2016, seduta n. 305 della Commissione Istruzione pubblica, beni culturali (7^a), è apportata la seguente modificazione:

alla pagina 69, sesta riga, sostituire le parole da: «, ma reputa» fino alla fine con le seguenti: «. Chiede comunque di dare priorità alla stabilizzazione dei docenti, espungendola dalla delega, e di demandare eventualmente alla prossima legislatura la riforma della governance.».

